



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea Magistrale  
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

**Calcio e ordinamento tributario: genesi  
di un arbitraggio favorevole alle  
transazioni “estere”**

**Relatore**

Ch. Prof. Moreno Mancin

**Laureando**

Samuele Semenzato  
Matricola 863801

**Anno Accademico**

2021 / 2022



*Un ringraziamento speciale ai  
compagni di università che hanno  
condiviso con me gioie e dolori.*

*Un ringraziamento al Dottor Valerio  
Casagrande e al Professor Moreno  
Mancin per avermi aiutato nello  
svolgimento della tesi.*

*Grazie alla mia famiglia che mi ha  
permesso di intraprendere e portare a  
termine questo percorso di studi.*



## **Indice**

Introduzione.....	9
1. SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE: GENESI E RAGIONI DI UNA CRISI.....	12
1.1 IL CONTESTO STORICO .....	14
1.2 ANNI 1960/70 .....	16
1.3 ANNI 1980/90 .....	19
1.3.1 RAPPORTO "SOCIETA'-ATLETA".....	22
1.4 DAL 1996 AL FAIR-PLAY FINANZIARIO.....	27
1.4.1 SENTENZA BOSMAN .....	27
1.4.2 EVOLUZIONE DEI MEDIA NEL CALCIO .....	32
1.4.3 PAY TV E PAY-PER-VIEW .....	34
1.5 IL FAIR-PLAY FINANZIARIO.....	38
1.5.1 DETTAGLI DEL NUOVO FAIR-PLAY .....	43
1.6 ASPETTI ECONOMICI DEL CALCIO.....	44
2. ORDINAMENTO TRIBUTARIO NAZIONALE.....	46
2.1 IRPEF .....	46
2.1.1 PRESUPPOSTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO.....	48
2.1.2 BASE IMPONIBILE.....	50
2.2 REDDITO DEGLI SPORTIVI.....	50
2.2.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE.....	52
2.2.2 REDDITI DA LAVORO AUTONOMO .....	54
2.3 REGIMI FISCALI PER GLI SPORTIVI.....	55
2.3.1 DECRETO CRESCITA .....	58
2.3.2 REGIME FORFETTARIO.....	61
2.4 CONCLUSIONI.....	62
3. STRUTTURA ED ORGANI DEL SETTORE CALCIO.....	64
3.1 FIFA .....	64

3.2 UEFA.....	67
3.3 FIGC.....	68
3.4 LEGHE NAZIONALI.....	69
3.5 NOIF.....	72
3.5.1 OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO.....	73
3.5.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 250/A FIGC.....	77
3.5.3 GARANZIE.....	82
3.6 PROPRIETA' STRANIERE NEL CALCIO ITALIANO.....	85
3.7 APPLICAZIONE DEI REGIMI FISCALI.....	89
3.8 CONCLUSIONI.....	91
4. TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI.....	93
4.1 REGOLAMENTO SULLO STATUS E SUL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI.....	94
4.1.1 STATUS DEI GIOCATORI.....	95
4.1.2 REGISTRAZIONE DEI CALCIATORI.....	95
4.1.3 CONSERVAZIONE DELLA STABILITA' CONTRATTUALE.....	100
4.1.4 COMPENSO DI FORMAZIONE E MECCANISMO DI SOLIDARIETA'.....	101
4.2 CONCLUSIONI.....	109
5. ANALISI EMPIRICA.....	110
5.1 TRASFORMAZIONE DELL'ASSETTO PROPRIETARIO.....	111
5.2 ANALISI SULLE OPERAZIONI DI ACQUISTO DEI CLUB DI SERIE A... ..	115
5.3 PRESENZE E IMPIEGO DEI CALCIATORI STRANIERI IN SERIE A.....	125
5.4 INVESTIMENTI NEL SETTORE GIOVANILE.....	130
5.5 CONCLUSIONI.....	133
CONCLUSIONI.....	134
Appendice 1: metodo di calcolo del costo medio per acquisto dei calciatori.....	142
Bibliografia.....	143

Sitografia ..... 143





## Introduzione

Il calcio rappresenta un fattore culturale, sociale ed economico di assoluta rilevanza a livello nazionale e mondiale. Sebbene negli anni Sessanta rappresentasse solo un *hobby* che gli individui praticavano alternativamente alla propria attività lavorativa, in poco più di mezzo secolo questo si è evoluto arrivando ad ottenere una centralità sempre maggiore nella società moderna, testimoniata anche dall'enorme giro d'affari che è in grado di generare. Di pari passo con l'interessamento degli individui e dei media al contesto sportivo si è sviluppato anche l'assetto normativo volto a regolamentare il professionismo e, in particolare, il calcio, finendo spesso per influenzarsi a vicenda. In questo senso, l'evoluzione storica dello sport professionistico può essere suddivisa in quattro periodi:

- Gli anni Sessanta, caratterizzati dall'introduzione delle Delibere del 1966;
- Gli anni Ottanta, con l'emanazione della Legge n. 91 del 1981, tutt'oggi alla base dell'ordinamento sportivo;
- Gli anni Novanta, caratterizzati dagli effetti dirompenti prodotti dalla Sentenza *Bosman*;
- Dagli anni Novanta in poi, in particolare con l'introduzione del *Financial fair-play*;

L'analisi storica risulta necessaria per individuare i fattori che maggiormente hanno contribuito a dare forma al calcio così come lo conosciamo al giorno d'oggi e per sottolineare la precarietà che ha caratterizzato il contesto sportivo fin dai propri albori, producendo strascichi dei quali ancora oggi si possono ravvisare alcuni effetti. In una seconda fase si muoverà verso la trattazione degli aspetti basilari dell'ordinamento tributario italiano, facendo particolare attenzione all'inquadramento dei redditi degli sportivi all'interno delle categorie individuate dal TUIR e ai particolari regimi fiscali agevolati applicabili ad essi. Tali regimi fiscali saranno oggetto centrale della trattazione che si pone l'obiettivo di individuare i possibili effetti distorsivi che ne derivano per il contesto calcistico i quali, congiuntamente ad aspetti propri dell'assetto strutturale del calcio, rischiano di generare un arbitraggio favorevole alle operazioni di calciomercato estere, a discapito di quelle nazionali. È per questo motivo che l'elaborato si occuperà di inquadrare anche il regolamento dettato in materia di trasferimenti dei calciatori e, in particolare, del meccanismo della Stanza di compensazione e del Contributo di solidarietà. Infatti, similmente a quanto ci si può aspettare dall'applicazione del c.d. "Regime impatriati", anche tali istituti rischiano di produrre degli effetti distorsivi nel

contesto calcistico italiano che si traducono nella preferenza ad instaurare operazioni di calciomercato con società estere, piuttosto che con club nazionali.

L'analisi teorica sarà adeguatamente supportata da un'analisi empirica finalizzata ad individuare gli effetti pratici di quattro principali variabili:

- L'evoluzione degli assetti proprietari delle società sportive professionistiche italiane;
- La Stanza di compensazione;
- Il Contributo di solidarietà;
- Il "Regime impatriati".

L'effetto che ci si attende è una preferenza ad instaurare operazioni di calciomercato con società estere semplicemente perché, a fini pratici, queste risultano meno onerose. Sebbene per semplicità espositiva questi fattori saranno presentati singolarmente, una corretta analisi dovrebbe considerare congiuntamente gli effetti prodotti, sicché il risultato atteso finale dovrà essere valutato in un'ottica di lungo periodo. Infine, nella parte conclusiva dell'elaborato si esporranno i risultati ottenuti mettendoli in relazione con possibili soluzioni alle criticità evidenziate.



## 1. SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE: GENESI E RAGIONI DI UNA CRISI

Allo scopo di analizzare l'impatto delle modifiche intervenute nel contesto culturale, normativo e sociale del settore sportivo professionistico a livello nazionale ed internazionale, l'elaborato non può prescindere dalla descrizione e dall'analisi degli eventi storici maggiormente significativi per lo sport, con particolare attenzione al calcio. Nel presente capitolo verrà fornito un inquadramento storico del settore, il quale è stato caratterizzato, fin dagli anni Sessanta, da provvedimenti adottati in condizioni di urgenza e precarietà, mirati di volta in volta a rimediare alla crisi dalla quale era investito, senza mai trovare un equilibrio duraturo. L'evoluzione storica dello sport professionistico può essere suddivisa in quattro periodi, ognuno dei quali caratterizzato da fattori fondamentali che hanno contribuito a strutturare il settore così come siamo abituati a conoscerlo:

1. Anni '60/'70: periodo influenzato dalla crescita della dimensione economica del fenomeno sportivo;
2. Anni '80 fino a metà degli anni '90: introduzione della prima Legge<sup>1</sup> sullo sport professionistico;
3. Da metà degli anni '90 fino all'introduzione del "*Fairplay finanziario*": avvento della "*Sentenza Bosmann*" ed evoluzione del business sportivo grazie al massiccio sviluppo dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi;
4. Dall'introduzione del *Fairplay* finanziario in poi;

Un'analisi esaustiva non può prescindere dall'affrontare i temi di maggiore rilevanza che hanno caratterizzato l'evoluzione del panorama calcistico italiano e internazionale, svariando dalla genesi del rapporto di lavoro dello sportivo professionistico (e le successive modifiche), fino alla descrizione dell'assetto normativo del contesto calcistico. In una fase successiva sarà opportuno mettere in relazione gli aspetti analizzati nel presente capitolo con la struttura dell'ordinamento tributario italiano e con aspetti strutturali del contesto calcistico italiano, in particolare con particolari regimi di tassazione agevolata previsti per gli sportivi professionisti, con l'obiettivo finale di giungere ad individuare una correlazione tra tali istituti e i dati empirici che inevitabilmente costituiranno un importante sostegno per l'intero elaborato.

---

<sup>1</sup> Legge n. 91 del 1981

Nonostante l'assoluta rilevanza dello sport professionistico e, in particolare del calcio, in termini economici, sociali e culturali, non è propriamente corretto parlare di "evoluzione del settore", dovendo, piuttosto, fare riferimento a situazioni passive subite con provvedimenti che, anziché anticipare e prevenire momenti di crisi del settore, il più delle volte ne sono il movente. Le fasi storiche predette, infatti, sono accomunate dalla sistematica presenza di una precaria situazione economico-finanziaria dei club, accompagnata alle volte da crisi di carattere etico-morale<sup>2</sup> e altre volte da incongruenze di carattere giuridico che investono gli attori protagonisti. Per quanto i punti fondamentali dell'analisi siano comuni a tutti gli sport professionistici, l'elaborato volgerà principalmente l'attenzione all'ambito calcistico, il quale rappresenta il primo settore per business generato in Italia<sup>3</sup>, oltre ad essere lo sport più diffuso e conosciuto al mondo. Secondo uno studio svolto dalla FIFA<sup>4</sup> nel periodo intercorrente tra il 2000-2006<sup>5</sup> si contavano oltre 265 milioni di persone nel mondo che praticavano il calcio, tra le quali 38 milioni risultavano tesserate per società sportive. Il dato risulta maggiormente significativo includendo anche arbitri e funzionari, raggiungendo un totale di 270 milioni di individui, pari al 4% della popolazione mondiale censita nello stesso periodo (6,5 miliardi)<sup>6</sup>. Di questi 270 milioni di individui il 23% (pari a 62 milioni) erano localizzati nel continente europeo, secondo per incidenza solo all'Asia che vantava il 33% degli individui, a fronte di una popolazione totale ben superiore a quella europea (4,561 miliardi contro i 746 milioni)<sup>7</sup>. Un ulteriore dato a conferma della centralità del calcio a livello globale deriva dall'interessamento degli individui alle competizioni calcistiche, misurato attraverso gli ascolti radiotelevisivi. Prendendo come esempio l'ultimo Campionato Mondiale di Calcio disputato (Russia 2018), si può notare come sia stato registrato il dato record di oltre 3,752 miliardi di persone che hanno seguito la competizione, con il picco di oltre un miliardo di persone che hanno assistito alla sola finale tra Francia e Croazia<sup>8</sup>.

---

<sup>2</sup> Evoluzione del diritto del lavoro, come la riforma del 1978; contrarietà rispetto ai principi base della comunità europea.

<sup>3</sup> Secondo uno studio svolto da "PwC" nel 2021, il calcio genererebbe un volume d'affari di circa 3,23 miliardi di euro, a fronte di un totale tesserati nel biennio 2019/20 pari a 1,32 milioni di individui (-2,8% rispetto al 2018/19).

<sup>4</sup> Ente che vanta quasi 13 milioni di calciatori tesserati, 720.000 arbitri tesserati e 305.000 club affiliati.

<sup>5</sup> FIFA *Big Count* 2006

<sup>6</sup> Nel 2000 il totale di soggetti praticanti il calcio era stato stimato in 242 milioni (nel 2006 si rileva +9%), a fronte di 31 milioni di individui tesserati per società sportive (nel 2006 + 24%) e un totale di soggetti coinvolti nel settore di 247 milioni di persone (nel 2006 +9%).

<sup>7</sup> Dato calcolato nel 2018.

<sup>8</sup> La Repubblica, *Mondiali Russia 2018, ascolti record: oltre mezzo mondo davanti alla tv*, 21 dicembre 2018

Significa che circa il 50% della popolazione mondiale di età superiore a 4 anni ha seguito i Mondiali in TV o su altre piattaforme digitali, come si evince dal report redatto dalla PMSE<sup>9</sup>, evidenziando che, rispetto ai precedenti Mondiali disputati in Brasile nel 2014, è stata riscontrata una crescita dello *share* del 10,9%.

## 1.1 IL CONTESTO STORICO

Il calcio, così come lo conosciamo al giorno d'oggi, nasce in Inghilterra nella seconda metà del 1800 ma, in oltre cento anni di storia, il settore ha subito importanti innovazioni normative introdotte dalle istituzioni sportive e non sportive. Il solo contesto italiano dal secondo dopoguerra ha visto modificarsi:

- La struttura dei Campionati, assumendo nel 1988 la forma attuale;
- La creazione di diverse Leghe, corrispondenti ad altrettante competizioni nazionali (Serie A e Serie B nel 1946, Serie C e Lega Dilettanti nel 1959);
- La possibilità di tesserare calciatori stranieri a partire dal 1946, con modifiche nel 1966 e successivamente nel 1980;
- L'adozione di misure volte a risanare i conti dei club, come limite massimo di calciatori in rosa, blocco degli stipendi e regolazione della campagna trasferimenti attraverso la FIGC (1953), regole di controllo dell'indebitamento e dei costi (1967), istituzione della COVISOC all'interno della FIGC per il controllo dei conti delle società sportive (1987) e l'obbligo di certificazione dei bilanci (1988);
- La regolamentazione dello status di calciatore professionista, prima negli anni '60 e successivamente con la Legge n. 91/1981;
- La trasformazione dalla forma associativa a quella di società per azioni per i club di Serie A e Serie B (1967) e successivamente la possibilità di adottare la forma di società a responsabilità limitata;
- L'introduzione dell'obbligo di "firma contestuale" del calciatore in caso di trasferimento.

In epoca più recente, di pari passo con la crescente importanza e complessità del calcio, sia in termini economici che sociali, la regolamentazione del settore è divenuta un tema di interesse anche per il Legislatore portandolo ad introdurre modifiche dell'assetto normativo. Il provvedimento che, certamente, ha avuto il maggiore impatto sul contesto calcistico, sul mercato del lavoro sportivo e sulla contabilità delle società sportive

---

<sup>9</sup> *Publicis Media Sport & Entertainment*

professionistiche fu la “Sentenza *Bosman*” (Sentenza della Corte di Giustizia europea del 15 dicembre 1995, caso C-415/93) che ha avviato il processo di liberalizzazione dei calciatori, in linea con i principi fondamentali dell’Unione Europea. La sentenza, con tutte le criticità che comportò, ebbe un impatto dirompente anche nel contesto italiano. Successivamente, nel 2001, la FIFA ampliò e continuò il processo di regolamentazione dei trasferimenti dei calciatori introducendo una normativa dettata dalla Commissione Europea della FIFA *ad hoc*.

A partire dagli anni Ottanta, così come in Italia, anche negli altri Paesi furono introdotte importanti innovazioni per il contesto calcistico. Infatti, nel 1984 in Francia (L. 16 luglio 1984, nr. 610 e successive modifiche), nel 1990 in Spagna (L. 15 ottobre 1990, nr. 10) e nel 1998 in Brasile (L. 24 marzo 1998, nr. 9615) furono introdotte Leggi che miravano a disciplinare i ruoli e le funzioni delle Federazioni e delle Leghe professionistiche. Allo stesso modo questo periodo fu caratterizzato da una forte legiferazione in materia di rapporti tra società sportive e atleti professionisti, a partire dalla Legge 23 marzo 1981, nr. 91 in Italia, passando alla L. 24 febbraio 1978 in Belgio, R.D. 26 giugno 1985/1006 in Spagna e così anche in Grecia nel 1991 e in Brasile nel 1998.

L’Inghilterra, in tutto questo contesto, è probabilmente la Nazione che ha anticipato i tempi segnando il percorso da seguire anche agli altri Stati. Infatti, la Corte Britannica ha preceduto gli altri Paesi in materia di abolizione dei vincoli posti al trasferimento dei calciatori alla scadenza del contratto (abolendolo con un provvedimento del 1963), così come in materia di sicurezza negli stadi con l’emanazione del “Rapporto Taylor” risalente al 1990. In particolare, questo documento di emanazione governativa giocò un ruolo fondamentale per la trasformazione degli impianti sportivi inglesi nelle moderne strutture polifunzionali alle quali siamo abituati in tempi moderni, contribuendo alla nascita della *Premier League*<sup>10</sup> e al consistente sviluppo dei fatturati dei club inglesi. L’Italia ha adottato provvedimenti simili al “Rapporto Taylor”, con un ritardo di circa dieci anni, nel 2001 (L. 19 ottobre 2001, nr. 377). Allo stesso modo l’Inghilterra ha anticipato i tempi in materia di quotazione in Borsa delle società sportive che in Italia fu concessa solamente dal 1996 (L. 18 novembre 1996, nr. 586).

---

<sup>10</sup> La *Premier League* è il massimo campionato inglese, equivalente alla Serie A italiana, il quale è da molti considerato come la competizione calcistica più affascinante al mondo.

Di seguito si procederà all'analisi dei singoli periodi storici evidenziando e approfondendo i principali fattori che hanno rappresentato il movente dei cambiamenti intervenuti.

## **1.2 ANNI 1960/70**

Nei primi anni Sessanta i sodalizi sportivi sono costituiti sotto forma di associazione sportiva, non esistendo il professionismo ed essendo assente qualsiasi norma specifica riguardante lo sport. Fino a questo momento, dunque, chi praticava il calcio lo faceva per pura passione, svolgendo, in contemporanea, attività lavorative. L'inizio degli anni Sessanta fu un periodo caratterizzato dallo sviluppo del tasso tecnico delle competizioni sportive dovuto anche ad un ampliamento delle stesse oltre i confini nazionali<sup>11</sup>. L'avvento di competizioni internazionali agevolò l'interessamento del pubblico e dei media, in particolare delle emittenti televisive e radiofoniche, con conseguente coinvolgimento delle persone nelle vicende sportive agonistiche, trasformando il calcio in un fenomeno, oltre che sportivo, anche sociale e culturale. Questo fu un aspetto cruciale per l'evoluzione dell'intero movimento calcistico poiché il crescente interessamento del pubblico e dei media, attraeva risorse in quantità sempre maggiori, incrementando il giro d'affari e le risorse investite nel settore. D'altro canto, l'avvento di competizioni internazionali fece sorgere maggiori costi, come quelli relativi alle trasferte, costringendo i proprietari delle società sportive ad effettuare investimenti sempre maggiori.

Il calcio, per come era concepito fino agli anni '60, risultava incompatibile con le nuove esigenze di una struttura professionistica che si erano create, oltre ad apparire inadeguato per fronteggiare l'enorme giro d'affari che si stava generando. Le risposte a queste variabili endogene furono rivoluzionarie:

- La figura del "praticante-associato" iniziò a lasciare spazio alla figura dell'atleta professionista, sia di fatto che di diritto. Sorse la figura del "Professionista sportivo" riconosciuta e disciplinata all'interno dell'ordinamento giuridico italiano;
- Aumentò il livello di indebitamento dei club che dovevano fronteggiare costi sempre più elevati, sia per poter disputare trasferte oltre i confini nazionali, sia per poter disporre di rose sempre più numerose e più qualitative;

---

<sup>11</sup> Nel 1955 viene disputata la prima "Coppa campioni", competizione che nel 1992 divenne l'attuale *Champions League*.



- Sistematico disavanzo finanziario sulla gestione<sup>12</sup>, finendo per spendere più ricchezza di quella che i club erano in grado di generare;

Nonostante i cambiamenti intercorsi rappresentassero dei punti di svolta e, in generale, un'evoluzione notevole per il settore calcistico, erano palesi i limiti strutturali ancora presenti: le società sportive professionistiche erano costituite sotto forma di associazioni (artt. 14-42 Codice civile) sportive e, di conseguenza, dovevano rispettare l'obbligo giuridico di non poter perseguire fini di lucro ("no-profit"<sup>13</sup>), struttura che, in relazione all'evoluzione del business sportivo, iniziò a risultare inadeguata per svolgere un'attività che possedeva tutti i connotati di imprenditorialità. Come conseguenza i club iniziarono ad avere conti al collasso e un aumento del rischio di fallimento, da un mero punto di vista economico, poiché giuridicamente un'associazione è incapace di fallire. In questo contesto di urgenza la FIGC (all'epoca ancora ente di diritto pubblico) adottò due importanti provvedimenti:

1. Delibera del 16 settembre 1966;
2. Delibera 21 dicembre 1966;

L'obiettivo di fondo era quello di rivoluzionare la struttura del settore, vista la palese inadeguatezza della forma associativa per i club sportivi, trasformandoli in vere e proprie società (non più associazioni), dettando regole specifiche secondo le quali il processo sarebbe dovuto svolgersi. Le due delibere del 1966 assunsero un ruolo di primaria importanza nell'evoluzione storica del professionismo sportivo, ponendo le basi per la successiva Legge n. 91 del 1981, la quale rappresenta lo scheletro della struttura normativa tutt'oggi in vigore. L'aspetto focale delle delibere fu la decisione di convertire le associazioni, in società per azioni, forma sociale più coerente con le finalità di reperimento e gestione delle risorse e delle occasioni di crescita caratterizzanti il mondo del calcio. Con le delibere del 1966 la forma di società per azioni divenne un requisito necessario e indispensabile per poter partecipare alle competizioni sportive e la FIGC

---

<sup>12</sup> Eccedenza delle uscite di cassa sulle entrate di cassa.

<sup>13</sup> Un'organizzazione non a scopo di lucro (o "*non-profit*") è un'organizzazione che, per statuto, non è destinata alla realizzazione di profitti e, anzi, ne è prescritto il divieto, dovendo reinvestire gli utili eventualmente generati per i propri scopi organizzativi. All'organizzazione non-profit, quindi, è preclusa la possibilità, come scopo principale della propria attività, di generare profitto, mentre la giurisprudenza ritiene ammessa la possibilità di generare profitti con attività secondarie o marginali. Si deve, inoltre, distinguere la definizione appena fornita dall'assenza di scopo di lucro "soggettivo", ossia la condizione tale per cui è preclusa all'organizzazione la distribuzione dell'utile, non dovendosi intendere tale situazione come la gratuità delle attività realizzate, né nella possibilità di produrre un utile.

stilò un prototipo di statuto su modello del quale sarebbero dovuti uniformarsi gli statuti delle società neocostituite, tuttavia, prevedendo che:

- L'oggetto sociale continuasse ad essere lo svolgimento esclusivo dell'attività sportiva, escludendo qualsiasi finalità differente da questa con l'obiettivo di evitare che lo sport potesse diventare un mezzo per la realizzazione di business alternativi. Non era, quindi, concesso svolgere altre attività economiche diverse dalla partecipazione alle competizioni sportive, in linea con il perseguimento di principi di nobiltà e purezza dello sport. Questa previsione finì per attenuare, senza di fatto risolvere, le criticità che il settore aveva vissuto fino al 1966. Se da un lato si decise di trasformare le associazioni in società di capitali per motivazioni di coerenza e adeguatezza con il giro d'affari del settore calcistico, dall'altro lato si limitò la portata dell'intervento prevedendo comunque il divieto di perseguire finalità di lucro, peraltro, creando una fattispecie giuridica che secondo l'ordinamento giuridico italiano non era ammessa<sup>14</sup>;
- Permanesse l'assenza di scopo di lucro "soggettivo" in forza del quale le società sportive avevano la possibilità di generare utili dallo svolgimento delle proprie attività essendone preclusa la distribuzione. Lo scopo della Federazione era quello di voler ammettere la possibilità di generare ricchezza attraverso l'esercizio esclusivo dell'attività sportiva, ribadendo, in ogni caso, l'inammissibilità della sua distribuzione ai soggetti portatori di interessi;
- Fossero presenti dei rappresentanti esterni tra i soci e la FIGC possedesse delle partecipazioni azionarie nei club. La finalità era quella di entrare direttamente nella compagine societaria contribuendo all'assunzione delle decisioni rilevanti, svolgendo un'attività di monitoraggio e controllo tempestiva sui conti delle società. Il limite massimo alla quota che la FIGC poteva detenere era il 5%;
- Fosse presente un controllo esterno su particolari tipi di operazioni. Infatti, era necessaria la preventiva approvazione degli organi federali per tutte le delibere societarie che avessero ad oggetto l'assunzione di mutui, il rilascio di fidejussioni, la creazione di scoperti di conto corrente e, in generale, per ogni altra operazione di finanziamento, nonché per le operazioni inerenti alla concessione di garanzie sui beni sociali e all'emissione di cambiali;

---

<sup>14</sup> Le società di capitali non possono perseguire finalità differenti da quelle lucrative.

È indubbio che, rispetto al periodo precedente, gli anni Sessanta abbiano portato ad un'evoluzione del settore, tuttavia, il mantenimento del divieto di lucro per le società sportive, pur modificandone la forma societaria, non permise di risolvere tutte le criticità palesate. Parallelamente a questo fattore continuò l'incessante aumento degli investimenti e dei costi che le società si trovavano a fronteggiare e questo non poté che causare ulteriori ed inevitabili distorsioni. Le criticità appena descritte continuarono ad amplificarsi nel corso degli anni successivi, anche a causa dell'assenza di una cultura di impresa radicata nel settore sportivo, fino a rendere palese, alla fine degli anni Sessanta, l'insufficienza delle previsioni delle delibere del 1966 per risolvere i problemi cui erano finalizzate. La situazione continuò ad evolversi ed aggravarsi fino agli inizi degli anni Ottanta quando sorsero dei nuovi problemi che possono essere identificati in:

- Ricerca di remunerazioni indirette, vista l'assenza di scopo di lucro delle società sportive;
- Scarsa attenzione all'economicità<sup>15</sup>, intesa come incapacità delle società sportive professionistiche a perseguire l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario;
- Ricerca esasperata del risultato sportivo, come unica fonte di remunerazione.

### **1.3 ANNI 1980/90**

Il settore calcistico italiano si presentò, all'inizio degli anni Ottanta, appesantito dall'incompiutezza degli effetti delle Delibere del 1966 a risolvere le problematiche cui erano preposte. La situazione fu ulteriormente aggravata da un'offensiva su più fronti che il calcio italiano dovette affrontare negli anni Ottanta, periodo fortemente caratterizzato dalla riforma del lavoro intervenuta nel 1978 e dalla conseguente diffusione dei sindacati<sup>16</sup>. Il mondo dello sport fu investito dalle questioni etiche e culturali del tempo che culminarono in un blocco del calciomercato imposto dalla Pretura di Milano a causa della scarsa disciplina del rapporto di lavoro sportivo, condizione che non poteva essere tollerata a seguito della riforma del '78. Infatti, il 4 luglio 1978, a seguito di un esposto del Presidente Campana, il pretore Costagliola dispose il blocco del calciomercato per "accertare eventuali violazioni di norme che vietano l'intervento di mediatori nello

---

<sup>15</sup> In Economia Aziendale l'economicità è la capacità dell'azienda di perdurare nel tempo massimizzando l'efficienza delle risorse impiegate. Tale principio è strettamente collegato alle performance aziendali e al rispetto delle condizioni di equilibrio che consentono il normale funzionamento delle aziende. Le due determinanti dell'economicità sono l'efficacia (capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'azienda, data dal rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato) e l'efficienza (capacità di impiegare razionalmente le risorse a disposizione).

<sup>16</sup> Ente che, nel diritto del lavoro, rappresenta le parti (sociali) in un rapporto di lavoro.

svolgimento delle pratiche comunque attinenti al trasferimento di calciatori che sono da considerare lavoratori subordinati a tutti gli effetti”. Per la prima volta, alla fine degli anni Settanta, si iniziò a considerare l’idea che lo sportivo professionista, fino a quel momento riconosciuto giuridicamente solo grazie alle delibere del 1966, potesse essere considerato un lavoratore subordinato e che, in quanto tale, gli spettassero le tutele previste dal diritto in materia di lavoro. Prima degli anni Sessanta e, in realtà, anche dopo l’efficacia delle delibere del 1966, il pensiero che il calciatore potesse essere considerato un lavoratore era inconcepibile, avvicinandolo più ad un’immobilizzazione materiale, che ad un dipendente. All’inizio degli anni Ottanta questa situazione non fu più ammissibile e il calcio si trovò dinnanzi ad una rivoluzione del rapporto tra società ed atleta.

Il settore, inoltre, stava vivendo una crisi economica il cui movente deve essere ricercato nella volontà delle società di ottenere remunerazioni indirette, vista la presenza del divieto di scopo di lucro, che portava al perseguimento del risultato sportivo ad ogni costo, essendo l’unico mezzo attraverso il quale poter ottenere un ritorno economico: l’esclusività dell’attività sportiva come oggetto sociale, in senso stretto, costringeva i Presidenti delle società sportive a compiere sforzi economici smisurati, senza considerare l’impatto che questi potevano avere sullo squilibrio economico, finanziario e patrimoniale, con il solo scopo di ottenere un ritorno economico almeno attraverso l’ottenimento del risultato sportivo. La questione appare ancora più critica se si pensa che il risultato sportivo è altamente aleatorio e di impossibile previsione; perciò, i Presidenti si trovavano in una condizione di totale incertezza senza avere la sicurezza dell’ottenimento del ritorno economico. Le criticità erano ulteriormente aggravate dall’esplicita inadeguatezza ed inefficacia dei sistemi di controllo teorizzati dalla FIGC per il monitoraggio e la pianificazione economica dei club. Infine, gli statuti societari, così come concepiti dalle delibere del 1966, furono ritenuti non conformi alle disposizioni del Codice civile, il quale non ammette la possibilità per una società di capitali di avere finalità no-profit e, per questo motivo, molti tribunali non concessero l’approvazione agli statuti redatti dalle società sportive sulla base del modello predisposto dalla FIGC.

È in questo contesto, ancora una volta in condizioni di urgenza, che si rese necessaria l’approvazione della Legge n. 91 del 1981 con la quale si conferì forza di legge alle delibere del 1966 e si cercò di ridurre le frizioni giuridiche che erano sorte nei periodi precedenti. Le novità introdotte dalla Legge n. 91 del 1981 possono essere riassunte come segue:

- Disciplina, dal punto di vista giuridico, del rapporto di lavoro professionistico, prevedendo che “ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”<sup>17</sup>;
- Attribuzione di forza di legge all’oggetto sociale e alla forma giuridica delle società sportive professionistiche, permettendo di superare la contrapposizione con il Codice civile;
- Conferma ed ampliamento dei sistemi di controllo federali;
- Inquadramento della relazione “atleta-società” definendo le modalità di istituzione del rapporto di lavoro e le modalità di trasferimento dei giocatori;

La riforma del lavoro del 1978 rese necessaria una rivoluzione del rapporto che legava le società sportive professionistiche agli atleti, in particolare, il maggiore punto di contrasto tra la vecchia disciplina del rapporto atleta-società e la nuova disciplina del lavoro era costituito dal “Vincolo sportivo” tale per cui un atleta tesserato per una società sportiva professionistica era legato a vita al club titolare del proprio cartellino. L’eventuale trasferimento del calciatore, poteva avvenire solo in ragione della volontà della società titolare del cartellino, senza che avesse alcun valore l’intenzione dell’atleta. In un contesto in cui il rapporto di lavoro subì una netta rivoluzione come quella intervenuta nel 1978, il “Vincolo sportivo” risultò contrario alle disposizioni normative e la Legge n.91/1981 dovette introdurre rilevanti modifiche, sia in materia di diritto del lavoro che in altri ambiti:

- In primo luogo, modificò l’oggetto sociale e la forma giuridica adottabile dalle società sportive, concedendo ai club la possibilità di decidere se optare per la società per azioni, oppure se costituirsi sotto forma di società a responsabilità limitata. Nonostante questa apertura, l’oggetto sociale rimase invariato, restando preclusa ai club la possibilità di perseguire finalità di lucro differenti rispetto allo svolgimento dell’attività sportiva. La Legge n.91/1981 rese legittime, per la prima

---

<sup>17</sup> Articolo 2, Legge n.91 del 1981.

volta in Italia, delle società di capitali che potevano non perseguire finalità di lucro, riconoscendole come valide, a tutti gli effetti, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano;

- In secondo luogo, si conferì forza di legge alle delibere del 1966, lasciando in larga parte invariati i sistemi di controllo istituiti in precedenza, nonostante la loro inadeguatezza a perseguire lo scopo cui erano preposti, ossia il monitoraggio e il controllo dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle società sportive. L'unica modifica che intervenne fu l'estensione dei controlli da parte della Federazione anche alle operazioni di investimento immobiliare e ai fatti di straordinaria amministrazione, prevedendo che, nei casi di gravi irregolarità di gestione, avesse la possibilità di richiedere al tribunale la messa in liquidazione della società, rappresentando ancora una volta una deroga rispetto alla disciplina generale nell'ambito del diritto della crisi d'impresa, trattandosi di una richiesta di liquidazione effettuata da un soggetto terzo esterno alla compagine sociale.

In poco tempo ci si rese conto che nemmeno l'intervento della Legge n.91/1981 era sufficiente per risolvere le criticità che avevano investito il mondo calcistico, soprattutto perché le previsioni in oggetto non andavano a modificare gli aspetti centrali della genesi della crisi del settore sportivo. Infatti, anche dopo il 1981 continuarono ad esistere, ed anzi vennero amplificate, l'assenza di autonomia economica e decisionale delle società, dovuta alla partecipazione della Federazione nelle decisioni strategiche dei club, portando ad un'assenza di sviluppo del senso di responsabilità. In altri termini, i club finivano per estremizzare il concetto di "risultato sportivo ad ogni costo" senza preoccuparsi del proprio benessere dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale. Inoltre, i sistemi di controllo, così come erano strutturati, non tenevano conto della gestione operativa, vero movente delle perdite generate dai club, incentrandosi, piuttosto, sul controllo e sul monitoraggio dei finanziamenti e degli investimenti, che rappresentavano di certo un punto di tensione, ma non il vero movente della crisi. Per questo motivo, nonostante l'assoluta centralità della Legge n.91/1981 nell'evoluzione storica del settore, la situazione finì per aggravarsi ulteriormente rendendo necessari, negli anni successivi, altri interventi.

### **1.3.1 RAPPORTO "SOCIETA'-ATLETA"**

Se, da un lato, la Legge n.91/1981 non riuscì ad avere un impatto efficace sul monitoraggio dell'equilibrio economico delle società, dall'altro, fu rivoluzionario

l'effetto apportato dalla nuova disciplina prevista per i rapporti tra società sportive professionistiche ed atleti. Prima dell'entrata in vigore della Legge, l'atleta era legato pressoché a vita alla società di appartenenza, in virtù del tesseramento che creava il cosiddetto "Vincolo sportivo", ossia un legame indissolubile che attribuiva in mano ai club l'intero potere decisionale in merito al destino del calciatore. Il contratto di lavoro, prima della riforma, era un rapporto che esisteva in parallelo al vincolo sportivo e la forza contrattuale era sproporzionalmente a favore della società, la quale deteneva il potere di decidere il trasferimento dell'atleta senza che rilevasse in alcun modo la sua volontà, assimilandolo a tutti gli effetti ad un'immobilizzazione materiale. Con l'introduzione della Legge n.91/1981, in un contesto successivo alla riforma del lavoro del 1978, questo tipo di trattamento non era più ammissibile e, infatti, venne introdotta una disciplina basata sul rapporto di lavoro professionistico come individuato dall'articolo 2 della Legge. L'effetto generato fu l'eliminazione del vincolo sportivo e l'equiparazione del rapporto atleta-società al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il quale la legge prevede una durata massima di 5 anni. La differenza principale rispetto al passato fu che, al termine della vigenza del contratto, il rapporto di lavoro si estingueva e la società perdeva la possibilità di avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'atleta, spostando la forza contrattuale totalmente in capo ai calciatori. Questo fece sorgere rilevanti opposizioni da parte delle società che passarono da una situazione in cui disponevano del massimo potere decisionale in merito alle sorti dei propri tesserati, ad una in cui il potere era completamente in mano ai calciatori. Per porre rimedio al malcontento generatosi venne introdotta una regola secondo la quale, se l'atleta fosse stato ceduto ad un'altra società professionistica durante la vigenza del contratto, esso avrebbe dovuto esprimere la propria volontà in merito al trasferimento, realizzando l'ipotesi di una normale cessione del contratto con la quale il rapporto tra atleta e società viene trasferito al club acquirente, ma, nell'ipotesi in cui il trasferimento fosse avvenuto dopo la scadenza del contratto, la società detentrici del cartellino avrebbe potuto bloccare l'atleta per un periodo massimo individuato dalla Federazione in 2 anni. Nel contesto del calcio moderno, in cui i giocatori hanno una carriera professionistica che può durare molti anni, un blocco di un biennio potrebbe apparire un periodo di scarsa rilevanza, tuttavia, negli anni '80/'90 sottrarre ad un atleta due anni di carriera significava infliggere un danno molto rilevante allo stesso, di fatto, mantenendo un elevato potere contrattuale in capo alle società. Questo istituto prese il nome di "Indennità di preparazione e promozione" e aveva la finalità teorica di permettere alle società il recupero, quantomeno,

dei costi sostenuti per la crescita e per lo sviluppo del giocatore. L'effetto che realmente veniva a crearsi era quello di mantenere in vita il vecchio vincolo sportivo, seppur in una forma attenuata.

L'indennità di preparazione e promozione rappresentava una somma che doveva essere corrisposta dalla società acquirente alla società detentrici del cartellino del giocatore per effettuare il trasferimento dell'atleta dopo la scadenza del suo contratto. Senza il pagamento di tale somma, al contrario, la società detentrici del cartellino aveva la possibilità di trattenere il giocatore per un tempo massimo, individuato dalla Federazione, pari a 2 anni. L'articolo 6 della Legge n.91/1981 prevede che "cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport". Il testo normativo appena descritto pone in evidenza tre aspetti:

- Le modalità di calcolo della somma da corrispondere alla società titolare del precedente contratto;
- Il termine entro il quale la società maturava il diritto a percepire l'indennità e la possibilità di deroga, su accordo delle parti;
- La definizione del valore finale dell'indennità da corrispondere;

Il metodo di calcolo individuato dalla Legge n.91/1981 consiste in una moltiplicazione tra un "parametro base", dato dalla media degli emolumenti globali lordi delle ultime due stagioni, e un "coefficiente di moltiplicazione", stabilito secondo una tabella a due entrate (*Tabella 1*) che tiene conto dell'età del giocatore e della categoria di arrivo/destinazione dello stesso.



Tabella 1.1 - Il "Coefficiente di moltiplicazione" per il calcolo dell'Indennità di Preparazione e Promozione

Età del calciatore	Categoria delle società (precedente contratto - nuovo contratto)												
	A/A	B/A	A/B B/B	C1/A	C1/B	A/C1	B/C1	C1/C1	C2/A	C2/B	C2/C1	A/C2 B/C2	C1/C2 C2/C2
22	12	15	9,5	10,1	7,15	2,7	2,9	2,5	12,25	8,75	3	1,5	1,4
23	12,5	15,5	10	10,4	7,5	3	3,25	2,75	12,6	9,1	3,3	1,65	1,5
24	12	15	9,5	10,1	7,15	2,7	2,9	2,5	12,25	8,75	3	1,5	1,4
25	11	14	9	9,1	6,5	2,4	2,6	2,2	11,2	8,05	2,7	1,35	1,2
26	10	12,5	8	8,45	5,85	2,1	2,3	1,9	10,15	7,35	2,4	1,2	1,1
27	9	11	7	6,3	4,4	1,65	1,8	1,65	7,6	4,95	2,1	1	1
28	5,6	7,2	4,4	4,2	3	1,1	1,2	1,15	4,5	3,2	0,5	0,7	0,7
29	4,5	5,6	3,75	3,4	2,4	0,8	0,9	0,8	3,6	2,8	1,15	0,5	0,5
30	2,8	3,5	2,1	2	1,3	0,6	0,6	0,6	2,4	1,5	0,8	0,4	0,4
31	2,1	2,8	1,75	1,6	1,15	0,4	0,4	0,4	1,7	1,3	0,5	0,3	0,3
32	1,4	1,75	1,05	1	0,8	0,3	0,3	0,3	1,15	0,8	0,4	0,2	0,2
33 e seguenti	0,7	1	0,7	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2	0,6	0,5	0,3	0,1	0,1

Con riferimento al termine entro il quale la società maturava il diritto a percepire l'Indennità di Preparazione e Promozione, la Legge n.91/1981 non forniva alcuna indicazione, prevedendo solo che dovesse essere presente una scadenza e demandando alle federazioni il compito di individuare tale periodo. La FIGC fissò la scadenza del diritto alla corresponsione di tale somma al termine della seconda stagione successiva a quella in cui era terminato il precedente rapporto contrattuale, comportando due effetti:

- Nel periodo di validità dell'Indennità di Preparazione e Promozione (i due anni successivi alla scadenza del contratto) la società detentrica del cartellino non aveva la possibilità di pretendere alcuna prestazione dall'atleta, salvo che intervenisse la proroga del vecchio rapporto o la stipula di uno nuovo, poiché il contratto di lavoro era a tutti gli effetti scaduto;
- L'atleta non si sarebbe potuto trasferire fino a quando la società stessa non avesse concesso il nullaosta o si fosse accordata per il pagamento dell'Indennità con un'altra società;

L'istituto era leggermente mitigato dalla possibilità di deroga nella definizione del valore finale dell'Indennità di Preparazione e Promozione concessa dalla Legge n. 91/1981 alle società sportive professionistiche, per le quali l'Indennità costituiva un valore vincolante per la cessione del giocatore solo come tetto massimo che il vecchio club detentore del cartellino aveva la possibilità di richiedere alla squadra firmataria. La cessione entro i due anni successivi alla scadenza del contratto, dunque, poteva essere oggetto di libera

definizione tra le parti, potendo anche prevedere il pagamento di un'Indennità di importo minore rispetto a quella stabilita secondo le regole federali, fino a potervi rinunciare integralmente.

Il paradosso che si veniva a creare con l'introduzione dell'Indennità di Preparazione e Promozione era che il meccanismo di calcolo della somma massima da corrispondere alla società detentrici del cartellino era basato sull'ingaggio medio percepito dall'atleta nelle ultime due annualità. Questo induceva i club ad aumentare gli stipendi corrisposti agli atleti con l'obiettivo di ottenere le Indennità più elevate possibile, conducendo i Presidenti in un contesto imprenditoriale che, ancora una volta, mal si conciliava con l'assetto societario previsto dalla Federazione, inadatto a gestire grandi giri d'affari. Inoltre, l'Indennità di Preparazione e Promozione provocò una progressiva perdita di controllo sul principale asset delle società sportive: le prestazioni sportive, volgendo l'attenzione, piuttosto, alla massimizzazione delle somme ottenibili dal pagamento delle Indennità, attraverso il vertiginoso aumento degli stipendi. I sistemi di controllo che avrebbero dovuto rappresentare l'ancora di salvezza dei club limitando il circolo vizioso che si era instaurato, tuttavia, non focalizzavano la propria attenzione sul vero movente della crisi, ossia il costo del lavoro, finendo per aggravare ulteriormente una situazione già precaria. Infine, gli atleti, grazie alla Legge n.91/1981 guadagnavano una notevole forza contrattuale rispetto al passato che potevano esercitare nei confronti dei club per ottenere stipendi sempre più elevati. Questi due elementi combinati portarono ad un vertiginoso incremento dei costi operativi delle società sportive, principalmente dovuto all'aumento degli stipendi dei giocatori e, in particolar modo, di quelli prossimi alla scadenza del contratto, evidenziando quelli che erano i limiti della disciplina normativa in vigore.

Sebbene l'impatto dirompente della Legge n.91/1981 sia innegabile, anche questo provvedimento, come quelli che la precedettero, non prendeva in considerazione la componente operativa come principale movente dei risultati reddituali negativi delle società sportive professionistiche, finendo per far scontrare l'incremento del costo del lavoro con l'assenza di finalità di lucro che caratterizzava gli assetti societari prescelti dalla Federazione e con il mancato sviluppo di un'adeguata cultura manageriale nel sistema.

## 1.4 DAL 1996 AL FAIR-PLAY FINANZIARIO

L'inizio degli anni Novanta, sulla scia delle criticità irrisolte dalle delibere del 1966, prima, e della Legge n.91/1981, poi, fu caratterizzato da una situazione di precarietà ed urgenza causate dal vertiginoso aumento del costo del lavoro, dall'assenza di una cultura manageriale radicata nell'ambito sportivo e dall'inadeguatezza degli assetti societari e di controllo al volume di affari del settore. Nel 1995/96 si verificarono due shock esogeni:

- La Sentenza *Bosman*<sup>18</sup>;
- L'avvento delle *Pay Tv/Pay-per-view*<sup>19</sup>;

### 1.4.1 SENTENZA BOSMAN

La "Sentenza *Bosman*" fu un provvedimento emanato dalla Corte di Giustizia europea<sup>20</sup> che disegna il confine tra il vecchio calcio ed il calcio moderno. La sentenza prendeva il nome dall'omonimo calciatore belga di proprietà del *RFC Liegi*, squadra militante in una delle serie minori del campionato nazionale del Belgio, il quale, all'età di 32 anni, ricevette un'offerta di trasferimento dal *Dunkerque*, club partecipante ad uno dei campionati professionistici francesi. L'offerta rappresentava una vera e propria opportunità di crescita per il calciatore e, probabilmente, anche l'ultima occasione di diventare un calciatore professionista, ma, in virtù della normativa vigente all'epoca il trasferimento venne bloccato, per via di un meccanismo del tutto assimilabile all'Indennità di Preparazione e Promozione vigente in Italia, rischiando di concludere la carriera dell'ormai trentaduenne calciatore belga. Bosman, dopo essere stato posto fuori rosa dal club detentore del suo cartellino, decise di proporre ricorso alla Corte di Appello di Liegi ritenendo che:

- Il diritto a pretendere un pagamento di una determinata somma di denaro per il trasferimento di un atleta giunto a scadenza del contratto fosse illegittimo e contrario ai principi fondamentali dell'Unione Europea;
- La facoltà concessa alle Federazioni sportive, nazionali ed internazionali, di includere nei rispettivi regolamenti norme che limitassero la partecipazione di calciatori stranieri, provenienti dall'Unione Europea, alle competizioni sportive

---

<sup>18</sup> Sentenza della Corte di Giustizia europea del 1995.

<sup>19</sup> Prime forme di TV a pagamento.

<sup>20</sup> Istituzione con sede in Lussemburgo che ha il compito di garantire l'osservanza del diritto comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati alla base dell'Unione Europea.

fosse contraria al principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio comunitario;

Il ricorso fu ritenuto fondato dalla Corte di Appello di Liegi e la questione venne sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per svolgere un'analisi di legittimità delle questioni avanzate da Bosman rispetto ai Trattati fondamentali dell'Unione Europea. Il belga riteneva che le norme federali e gli istituti come l'Indennità di Preparazione e Promozione limitassero la libera circolazione dei lavoratori (in questo caso gli sportivi professionisti) all'interno del territorio della Comunità europea, principio che, al contrario, è uno dei pilastri alla base dell'Unione Europea stessa. La Corte di Giustizia ritenne il ricorso fondato sulla base dell'articolo 39 dei Trattati di Roma<sup>21</sup> e procedette con l'emanazione della "Sentenza *Bosman*" il 15 dicembre 1995, in particolare, ritenendo che: "L'articolo 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione"; precisando che: "l'articolo 48 Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possano schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri". Infine: "l'effetto diretto dell'articolo 48 del Trattato CEE non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni relative a indennità di trasferimento, di formazione o di promozione che, alla data di questa sentenza, siano state già pagate o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di tale data, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia".

La sentenza fu una vera e propria rivoluzione per il mondo del calcio: sebbene indirizzata al solo giudice del rinvio (Corte d'Appello di Liegi), il provvedimento esplicava i propri effetti immediati in tutti gli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione Europea, in quanto derivante da fonte di diritto comunitario, compreso anche quello italiano. Inoltre, essendo una norma comunitaria, non aveva nemmeno bisogno di essere approvata per

---

<sup>21</sup> Articolo che disciplina la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali all'interno del territorio dell'Unione Europea.

assumere efficacia all'interno del territorio degli Stati membri, trovando diretta applicazione e dovendosi considerare abrogate le leggi nazionali, o comunque di rango inferiore, che eventualmente si ponessero in contrasto con essa. Dal 15 dicembre 1995, dunque, non fu più consentito alle società calcistiche europee di richiedere il pagamento di indennità di trasferimento per lo scambio di atleti professionisti dopo la scadenza del loro contratto, oltre ad essere abrogato qualsiasi vincolo o limitazione alla possibilità di schierare giocatori stranieri (comunitari). Sebbene i vantaggi della Sentenza *Bosman* in materia di tutela degli atleti professionisti fossero indubbi, la sua efficacia immediata avrebbe potuto provocare un vuoto normativo estremamente pericoloso per il settore calcistico, in primo luogo perché la Sentenza venne emanata a dicembre, in pieno svolgimento delle competizioni nazionali ed europee e, in secondo luogo, per l'efficacia retroattiva caratteristica delle sentenze europee che avrebbe creato problemi di natura contabile alle società sportive. La retroattività, infatti, avrebbe potuto comportare problemi in ragione di crediti e debiti già iscritti nei bilanci dei club in virtù delle Indennità di trasferimento già pattuite, che non avrebbero mai trovato chiusura con l'avvento della Sentenza. In costanza di svolgimento delle competizioni era molto probabile fossero presenti dei crediti e dei debiti sorti in forza di Indennità già concordate tra le società, i quali non sarebbero dovuti essere saldati per effetto dell'entrata in vigore della Sentenza *Bosman*, creando problemi di liquidità per le casse dei club. Inoltre, la Sentenza era volta ad eliminare le Indennità solo per i trasferimenti di giocatori al di fuori dei confini nazionali (entro quelli comunitari), nulla prevedendo in merito alle operazioni che avvenivano entro i confini statali, le quali, in linea di principio, avrebbero ancora potuto prevedere il pagamento di tali somme, finendo per generare una disparità di trattamento. Il raggio d'azione della Sentenza *Bosman* si espandeva lungo due dimensioni:

- Spaziale, impedendo qualsiasi limite posto al trasferimento degli sportivi europei in ambito transfrontaliero, prevedendo che tutti gli istituti volti in questo senso dovessero essere abrogati, senza, tuttavia, abolire i medesimi istituti per la circolazione di atleti entro i confini nazionali degli Stati membri;
- Temporale, di norma, con effetti retroattivi. La Corte di Giustizia, vista la particolarità del contesto calcistico, si rese conto della crisi che tale retroattività avrebbe potuto comportare e previse esplicitamente che l'effetto retroattivo non si sarebbe dovuto applicare;

Nonostante, come detto in precedenza, non fosse necessario il recepimento della Sentenza all'interno degli ordinamenti degli Stati membri per conferirle forza di legge, l'Italia emanò alcuni Decreti Legge<sup>22</sup> che avevano l'obiettivo di ampliare la portata del provvedimento comunitario. Le finalità erano quelle di definire per legge l'abrogazione dell'Indennità di Preparazione e Promozione anche per i trasferimenti entro i confini nazionali e, contemporaneamente, istituire il "Premio di Addestramento e Formazione tecnica". I provvedimenti in analisi furono:

- Decreto-Legge n.272/1996;
- Decreto-Legge n.485/1996;

L'articolo 1 del Decreto-Legge n. 272/1996 recita: "l'articolo 6 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente: art. 6 (Premio di Addestramento e Formazione tecnica):

1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica giovanile;
2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù del tesseramento dilettantistico o giovanile ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive;
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica giovanile, nel perseguimento dei fini sportivi".

Appare subito chiaro come la *ratio* di fondo del Premio di Addestramento e Formazione tecnica fosse più mutualistica e volgesse la propria attenzione allo sviluppo del movimento calcistico nel suo complesso, piuttosto che voler preservare la forza contrattuale in favore dell'una o dell'altra parte. L'intervento del Decreto-Legge n.

---

<sup>22</sup> Provvedimenti di legge che trovano disciplina nell'articolo 77 Costituzione, caratterizzati dalla qualifica della provvisorietà, avendo efficacia limitata di 60 giorni.

272/1996 non si limitò all'introduzione del Premio, provvedendo ad indicare anche le modalità di eliminazione dal bilancio delle poste sorte in virtù dell'ormai abrogata Indennità di Preparazione e Promozione. Infatti, l'articolo 3 del Decreto-Legge n. 272/1996 recita: "1. [...] le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad un'apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente alla normativa in vigore. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12. Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996".

Il Decreto-Legge n. 486/1996, prendendo spunto dalle disposizioni contenute nella Sentenza *Bosman*, introdusse alcune novità, tra le quali:

- La conversione della Sentenza *Bosmann* nella Legge n.586/1996;
- L'eliminazione del divieto di finalità di lucro per le società sportive professionistiche che, da questo momento, hanno la possibilità di perseguire finalità di lucro oggettivo e soggettivo;
- L'introduzione, a prescindere dalle dimensioni della società, dell'obbligo di presenza di un Collegio sindacale<sup>23</sup>;
- L'eliminazione della partecipazione al controllo da parte della Federazione;
- La modifica del sistema di controllo federale, con introduzione di indicatori economici, patrimoniali e finanziari più adeguati.

In aggiunta, la Legge n. 586/1996 previde:

---

<sup>23</sup> Organo di vigilanza presente nelle società di capitali e nelle cooperative, previsto dal Codice civile (artt. 2397 e seguenti), obbligatorio per la Società per azioni e per la Società in accomandita per azioni.

- La rimozione di limiti all'oggetto sociale, facendo nascere le moderne società sportive professionistiche, le quali hanno la possibilità di estendere la propria attività oltre i confini del settore sportivo;
- Alcuni vincoli alla distribuzione dell'utile, oltre all'accantonamento del 5% a riserva legale<sup>24</sup>. Le società sportive professionistiche devono accantonare il 10% dei loro risultati reddituali positivi per la destinazione ai settori giovanili.

Gli effetti della Sentenza Bosman, dunque, impattarono ambiti molto differenti: quello normativo, grazie ad interventi legislativi d'urgenza che gli Stati membri dell'Unione Europea dovettero adottare, anche in modo tra loro coordinato, come risposta all'efficacia della Sentenza; dimensione del settore, poiché si riscontrò un abbattimento dei confini nazionali delle competizioni e dei trasferimenti, spostando sempre maggiore attenzione alle competizioni estere nelle quali militavano un numero sempre maggiore di calciatori provenienti da altri Paesi; gestione dei club, in termini di trattamento degli atleti i quali non erano più vincolati, nemmeno dall'Indennità di trasferimento, spostando la forza contrattuale totalmente in mano ai calciatori che alla scadenza del contratto avevano la possibilità di spostarsi liberamente. Infine, un punto fondamentale fu la gestione differente degli sponsor che, grazie alla crescente attenzione al mondo dello sport, avevano la possibilità di aumentare la propria visibilità a livello transnazionale, così come i media. Ecco allora che, a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo millennio, un ruolo di primaria importanza fu giocato dalle *Pay Tv* e dalle *Pay-per-view*.

#### **1.4.2 EVOLUZIONE DEI MEDIA NEL CALCIO**

Il debutto dei *mass-media* nel mondo calcistico risale al lontano 25 marzo 1928 quando, per la prima volta in Italia, venne trasmessa la radiocronaca dell'incontro tra Italia e Ungheria, ad opera dell'EIAR<sup>25</sup>. Il 10 gennaio 1960 nacque la trasmissione radiofonica "Tutto il calcio minuto per minuto", programma che svolgeva la radiocronaca di molteplici incontri in contemporanea e funse da banco di prova per le trasmissioni televisive e radiofoniche dei Giochi della XVII Olimpiade di Roma del 1960, esclusiva della RAI. Solo a metà degli anni Settanta, a seguito della liberalizzazione del mercato radiofonico disposta dalla Corte costituzionale, il monopolio della RAI si trasformò in un

---

<sup>24</sup> Articolo 2430 Codice civile.

<sup>25</sup> Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, società titolare della concessione in esclusiva delle trasmissioni radiofoniche sul territorio italiano nata il 17 novembre 1927. L'EIAR svolgeva la propria attività come editore ed operatore radiofonico in un regime di monopolio, essendo l'unico operatore esistente.



mercato concorrenziale con molteplici operatori, tra i quali “Radiolina” che dall’ottobre 1975 trasmise le partite di calcio del Cagliari e “Radio Emilia Uno”. Con il successivo avvento dei diritti radio, i diritti per la radiocronaca dei maggiori eventi calcistici tornarono ad essere monopolio della RAI, salvo alcune eccezioni di diritti acquisiti da Mediaset o RTL 102.5. La radio, dunque, giocò un ruolo di assoluta rilevanza nella comunicazione degli eventi sportivi e, per molti anni, rappresentò uno degli unici metodi di informazione in merito alle vicende sportive, assieme ai quotidiani. Infatti, la televisione debuttò nella trasmissione delle competizioni calcistiche solo nel 1950 e, comunque, con una diffusione più modesta rispetto ai dispositivi radiofonici.

Il primo incontro trasmesso da un emittente televisivo fu la partita tra Juventus e Milan del 5 febbraio 1950, ad opera della RAI che lo mandò in onda solo nel territorio torinese. La prima trasmissione sportiva fu “La Domenica Sportiva” che debuttò l’11 novembre del 1953, dapprima trasmettendo le immagini di alcuni incontri tra squadre di club e, successivamente, di incontri della Nazionale. Il 27 settembre 1970 nacque la trasmissione “90° minuto”, ad opera della RAI, che si occupava di riepilogare i risultati degli incontri della giornata di Serie A e di trasmettere gli *highlights*. Il monopolio RAI, oltre che nei canali radiofonici, durò anche nelle trasmissioni televisive per molti anni, fino alla fine degli anni Settanta quando iniziarono a nascere emittenti come “Telemontecarlo” e “TeleCapodistria”. Il cambiamento epocale, tuttavia, fu causato dall’ingresso del mercato di “Canale 5”, di proprietà di Silvio Berlusconi, che nel 1980 si aggiudicò i diritti del Mondiale in Brasile. Fu negli anni ’80 che nacquero i diritti televisivi in vendita e, in particolare, nel 1981 venne siglato il primo accordo tra la RAI e la Lega Calcio per l’acquisto dei diritti di Serie A.

Nel 1993 debuttarono nel mercato le prime piattaforme televisive a pagamento, tra le quali “Tele+”, creando la distinzione tra “diritti televisivi criptati” rispetto ai “diritti televisivi in chiaro”. Successivamente, grazie anche allo sviluppo di nuove tecnologie di trasmissione, nacquero Sky Italia e, nel 2018, DAZN. Un fenomeno degno di nota fu la nascita, con il nuovo millennio, dei canali televisivi tematici a pagamento di proprietà dei maggiori club come, ad esempio, “Inter TV”, “Lazio Style Channel”, “Milan TV”, “Roma TV”, “Torino Channel” e “Juventus TV”.

Riassumendo, le trasmissioni calcistiche passarono da un contesto monopolistico, in cui l’unica emittente era la RAI, ad un mercato concorrenziale con una molteplicità di

emittenti. Questo passaggio risulta fondamentale anche per la negoziazione dei diritti TV e per la loro ripartizione tra i club: se la RAI distribuiva le somme in modo eguale tra tutti i club partecipanti alle competizioni, le emittenti a pagamento contribuirono ad incrementare la disparità tra i grandi club e quelli di modeste dimensioni, ossia tra quelli che partecipavano alle competizioni europee e quelli che non vi prendevano parte. Inoltre, le somme che le emittenti a pagamento corrispondevano per l'acquisto dei diritti TV erano sicuramente maggiori rispetto a quelle proposte dalla RAI, contribuendo ad un aumento vertiginoso di questo tipo di proventi, ma solo per i club più affermati. Il Legislatore italiano, tuttavia, ha ritenuto che alcuni eventi sportivi fossero meritevoli di essere considerati di particolare rilevanza per la comunità e, quindi, per i quali dovesse essere garantita la possibilità di seguirli in modo gratuito. Nella lista stilata dal Legislatore figurano eventi come le finali e tutte le partite disputate dalla Nazionale italiana nel Campionato del mondo di calcio, come anche del Campionato europeo e in altre competizioni ufficiali. Per quanto riguarda le squadre di club, invece, le partite che rientrano nella lista sono le finali e le semifinali di *Champions League* e dell'*Europa League* qualora vi prendano parte compagini italiane.

#### **1.4.3 PAY TV E PAY-PER-VIEW**

Nella *Figura 1* è riportata l'evoluzione dei ricavi derivanti dai diritti audio-televisivi in un periodo compreso tra la metà degli anni Ottanta e i primi anni 2000, distinguendo tra le fonti dalle quali derivano i proventi ed evidenziando l'andamento crescente nel tempo. Mettendo in relazione gli eventi storici di maggiore rilevanza descritti in precedenza con il grafico, si può notare un punto di svolta in concomitanza della Sentenza *Bosman*.

In principio, i ricavi derivavano da un'unica fonte, le trasmissioni televisive in chiaro, con un'unica emittente (la RAI) che distribuiva le somme in modo equo tra tutte le squadre partecipanti al campionato e, pertanto, con una visibilità in larga parte nazionale. Dal 1993, per circa un triennio, si riscontrò un aumento dei ricavi dovuto all'avvento di Tele+<sup>26</sup> che trasmetteva la partita più importante di ogni giornata di campionato, fino al biennio 1996/97, con l'entrata in vigore della Sentenza *Bosman*, anni nei quali debuttarono nel mercato le prime *Pay-per-view*. La conseguenza fu un ulteriore aumento dei ricavi, oltre ad un crescente interesse dello sport anche al di fuori dei confini nazionali. Analizzando la *Figura* si può notare come i proventi tendano a raddoppiare circa di

---

<sup>26</sup> L'attuale SKY.

triennio in triennio, fino ad assumere un andamento più moderato dai primi anni 2000 in poi.




Figura 1.1- Andamento dei ricavi da diritti radiotelevisivi dal 1987 al 2007


Quanto appena detto deve essere messo in relazione con la situazione in cui si trovavano ad operare le società sportive professionistiche negli stessi anni. Infatti, i club avevano la possibilità di:

- Acquistare sul mercato calciatori durante la vigenza del contratto che lega l'atleta ad un'altra società;
- Stipulare un nuovo contratto con un giocatore svincolato, quindi, in assenza di un contratto che lo lega ad un'altra società;
- Prolungare la durata del contratto ad un giocatore già di proprietà, prima che intervenga la scadenza naturale del vincolo contrattuale;

Nella prima ipotesi, le società per acquistare un giocatore nel mercato si trovava a dover sborsare rilevanti somme di denaro, sicché i club erano incentivati a proporre prolungamenti contrattuali ai propri giocatori prossimi alla scadenza, per evitare di poterli perdere a "parametro zero". Tuttavia, le proposte di rinnovo, per risultare competitive rispetto alle offerte che potevano essere avanzate da altri club, dovevano essere sempre più elevate. Infatti, l'unico strumento che restava in mano alle società per non perdere i propri giocatori, eliminato il vincolo sportivo e l'Indennità di trasferimento, era quello di aumentare lo stipendio degli atleti per convincerli a firmare i contratti. In questo contesto,

gli unici soggetti che avevano un reale guadagno erano i giocatori che potevano contare su ingaggi sempre più elevati e su una forza sempre maggiore esercitabile nei confronti dei club di appartenenza. Il meccanismo appena descritto era sostenuto dall'incessante aumento dei ricavi delle società sportive che, in larga parte, derivano dai diritti radiotelevisivi. Rispetto al passato in cui l'unica emittente era la RAI che distribuiva in modo equo i diritti, dopo la metà degli anni '90, la maggior parte dei proventi venivano corrisposti ai "Top-club", ossia quelli che potevano competere a livello internazionale, poiché erano queste le competizioni che conferivano maggiore visibilità. Il meccanismo si trasformò in una spirale molto pericolosa: i grandi club che competevano a livello internazionale avevano bisogno di grandi giocatori che, a loro volta, per accettare le proposte avanzategli dai club richiedevano stipendi sempre più elevati e somme sempre maggiori per l'acquisto del loro cartellino. Si creò un circolo vizioso tra diritti TV e stipendi, per il quale i maggiori ricavi derivanti dagli emittenti radiotelevisivi venivano destinati in percentuali sempre maggiori alla copertura degli stipendi degli atleti sempre più elevati, con l'obiettivo di assicurarsi i migliori giocatori per perseguire il risultato sportivo internazionale. Il meccanismo avrebbe retto fino a quando i diritti televisivi avessero mantenuto un andamento incrementale come quello che storicamente era stato riscontrato (raddoppiando di triennio in triennio), ma, nel momento in cui questo andamento si fosse interrotto, il processo non sarebbe più stato sostenibile e avrebbe portato al collasso i conti delle società sportive. La sola partecipazione alla *Champions League* apportava nelle casse delle società circa 20/25 milioni, oltre a 1,2 milioni per ogni vittoria e 600.000 euro per ogni pareggio, da sommare ai ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti da botteghino che, ovviamente, per gli incontri europei erano maggiori. Perciò, la situazione era la seguente (*Figura 2*):

- I grandi club concorrevano a livello internazionale con altri grandi club, sia nelle competizioni sportive, che nel mercato, per assicurarsi le prestazioni dei migliori calciatori;
- Allo stesso tempo, i grandi club concorrevano a livello nazionale con i piccoli/medi club, sia sul campo, che nel mercato per assicurarsi le prestazioni dei giocatori nel mercato nazionale;



*Figura 1.2 - Meccanismo competitivo nazionale ed internazionale*

Questo meccanismo portò ad un aumento generalizzato degli stipendi, sia per i grandi giocatori a livello internazionale, sia per i giocatori a livello nazionale, incremento sostenuto dall'andamento crescente dei ricavi televisivi che, tuttavia, venivano ripartiti in modo diseguale a seconda che si prendesse parte o meno alle competizioni europee, aumentando la disparità tra i club. Va sottolineato che, almeno in parte, la forza contrattuale tornò in mano ai club che potevano vantare di prendere parte alle competizioni europee, fattore che, nella decisione di trasferimento di un calciatore, poteva risultare determinante.

Si generò una situazione contraria rispetto a quella dell'impresa tradizionale nella quale tanti soggetti dispongono di stipendi moderati, mentre pochi individui vantano stipendi elevati. Nell'impresa sportiva la distribuzione degli stipendi assume una forma piramidale inversa, infatti, sono più numerosi gli individui che guadagnano stipendi elevati rispetto a quelli che hanno una remunerazione contenuta. Si arrivò, intorno agli anni 2000, in una situazione in cui erano più numerosi gli atleti che guadagnavano stipendi elevatissimi, rispetto a quelli con stipendi moderati. Questo aspetto, unito all'esigenza di disporre di squadre sempre più numerose per poter competere su più fronti, portò ad un aumento smisurato dei costi che le società sportive professionistiche si trovarono a sostenere, costi che erano coperti interamente, o quasi, dai ricavi radiotelevisivi. Questo processo creò una bolla speculativa che raggiunse il suo apice nella prima metà degli anni 2000: se si riusciva ad ottenere il risultato sportivo, si guadagnavano maggiori introiti da diritti

radiotelevisivi, i quali venivano destinati a copertura degli stipendi dei giocatori (con un picco massimo del 91%), in costante aumento e, anche se si realizzavano delle perdite d'esercizio, queste non destavano preoccupazione perché si contava che sarebbero state coperte competendo a livello internazionale e perseguendo il risultato sportivo.




Figura 1.3 - Circolo vizioso ricavi TV - Salari

La situazione, seppur instabile, resse fino al 2002/03 quando alcune delle maggiori imprese televisive e gruppi industriali che sorreggevano il circolo vizioso, entrarono in crisi<sup>27</sup>, facendo verificare, per la prima volta in 51 anni, una crisi del mondo calcio che ebbe ripercussioni sull'attendibilità del campionato stesso<sup>28</sup>. Le società sportive si trovarono nella condizione di non riuscire a fronteggiare i costi operativi, poiché la totalità dei proventi era destinata a copertura degli stipendi dei giocatori.

### 1.5 IL FAIR-PLAY FINANZIARIO

La fase successiva è caratterizzata dall'introduzione del *Fair-play* finanziario, progetto teorizzato e introdotto dal Comitato esecutivo UEFA nel settembre 2009 con l'obiettivo di indurre le società sportive, in un'ottica di lungo periodo, all'autosostentamento finanziario. L'istituto si basa sulla *ratio* che le disparità tra club, nel calcio moderno, sono sempre più riconducibili ad un aspetto economico, rispetto che ad uno sportivo, conseguenza dell'evoluzione del settore nelle precedenti fasi storiche.

<sup>27</sup> Un esempio fu lo scandalo di bancarotta fraudolenta e agiotaggio, conclusasi con il successivo fallimento, di "Parmalat", una delle maggiori società alimentari dell'inizio anni 2000.

<sup>28</sup> Se si dovesse verificare il fallimento di una società sportiva professionistica nel corso dello svolgimento della stagione sportiva risulterebbe compromessa l'intera competizione e sarebbe presente un elevato rischio di contagio della crisi per via dell'elevato numero di operazioni che vengono instaurate tra i club.

Il *Fair-play* si propone come soluzione all'eccessivo indebitamento delle società a causa delle enormi spese che si trovano a sostenere, soprattutto legate al calciomercato. Lo stesso *Fair-play* finanziario, dal momento della sua entrata in vigore, ha assunto una rilevanza assoluta all'interno dell'ordinamento UEFA, divenendo uno degli undici principi fondamentali che la Confederazione si prefigge di perseguire nel proprio operato. Inizialmente gli obiettivi dell'istituto potevano essere riassunti in:

- Conferimento di ordine e di razionalità al sistema finanziario delle società sportive;
- Incentivo dell'auto-sostenibilità, soprattutto con una prospettiva di lungo termine;
- Crescita delle infrastrutture;
- Sviluppo dei settori giovanili;
- Incentivo per le società a realizzare spese solo nei limiti di quanto ricavabile dal proprio operato;
- Perseguimento di un equilibrio in merito alle scadenze degli impegni finanziari assunti;
- Diminuzione delle pressioni salariali e dei trasferimenti;
- Limitazione dell'effetto dell'inflazione.

L'entrata in vigore dell'istituto avvenne nella stagione 2009/10, per volontà dell'allora presidente UEFA Michel Platini. Le motivazioni che costrinsero la UEFA all'adozione di tale provvedimento, con un impatto rivoluzionario del sistema calcistico, sono da ricercare nel profondo *deficit* in cui versava il calcio europeo in quegli anni. Nel 2008, infatti, circa il 47% delle società calcistiche riportarono perdite che, in alcuni casi, assumevano proporzioni molto rilevanti (picchi superiori al 20% del reddito), con un risultato aggregato che si stimava essere di circa -1,7 miliardi di euro (su un campione di 718 club che militavano nelle prime divisioni europee)<sup>29</sup>. L'istituto ha comportato notevoli miglioramenti nel settore arrivando, nel 2017, a realizzare un risultato aggregato positivo di 600 milioni di euro.

Nella pratica l'introduzione del *Fair-play* finanziario ha fatto sorgere in capo ai club alcuni obblighi di carattere economico-finanziario necessari per l'ottenimento delle Licenza UEFA, come:

---

<sup>29</sup> Focus Team Diritto dello Sport Bonelli Erede, “*Il Fair-play finanziario dalle origini alla riforma del 2018*”, Calcio e Finanza (10 giugno 2019)

- Pareggio di bilancio (*break-even*<sup>30</sup>);
- Deposito del bilancio dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda di rilascio della licenza, sottoposto a revisione da parte di una società di revisione contabile;
- Assenza di debiti scaduti da trasferimento di calciatori;
- Regolarità nel pagamento degli emolumenti ai dipendenti e versamento delle ritenute e dei contributi;
- Diffusione di informazioni economico-finanziarie previsionali.

Nonostante tutti questi aspetti siano centrali nella disciplina del *Financial Fair-play*, particolare attenzione spetta all'obbligo di raggiungimento del *break-even point*, ossia il confronto tra i "ricavi rilevanti" e i "costi rilevanti", poiché è questo il punto su cui si poggia gran parte della disciplina. Per l'ottenimento della Licenza UEFA si considera raggiunto il punto di pareggio di bilancio al ricorrere di una serie di parametri ed indicatori, tra i quali sono presenti: la sussistenza della continuità aziendale; la presenza di un patrimonio netto positivo; il risultato di pareggio; la sostenibilità del debito; l'equilibrio nella bilancia dei trasferimenti dei calciatori. Il metodo di valutazione adottato, in ogni caso, è quello della "deviazione accettabile", lasciando una certa discrezionalità ai club.

Come detto, l'impatto del *Fair-play* assunse, indubbiamente, segno positivo testimoniato anche dall'inversione di tendenza nei risultati aggregati del settore, tuttavia, negli anni sono state mosse alcune critiche nei confronti dell'istituto a seguito del palesarsi di lacune normative che hanno portato a successive modifiche con le riforme del 2012, 2015, 2018 e, infine, del 2022. In particolare, le principali criticità erano individuabili:

- Nell'assenza di una disciplina volta a contrastare il ricorso ad operazioni di prestito fittizie al fine di mascherare l'acquisto di un calciatore<sup>31</sup>;
- Nell'assenza di una disciplina per le operazioni di trasferimento tra club parti correlate<sup>32</sup>;

---

<sup>30</sup> È il punto di incontro tra costi e ricavi di un'azienda, rappresentazione grafica del punto di intersezione in cui i ricavi ed i costi si eguagliano, rendendo l'attività dell'azienda neutrale.

<sup>31</sup> Fu emblematico il "caso Mbappé" che figurava come un'operazione di prestito con riscatto, facilmente ottenibile, fissato a 180 milioni di euro

<sup>32</sup> Nel panorama italiano, ad esempio, Lazio e Salernitana entrambe di proprietà del Presidente Lotito, ma anche Udinese e Watford.



- Nell'assenza di trasparenza e informativa in merito ai compensi versati ai procuratori sportivi.

Nel maggio 2018 sono state apportate delle modifiche ai regolamenti UEFA come risposta alle critiche mosse nei confronti del *Fair-play*, con interventi, in particolare, sulla trasparenza e sugli indicatori del pareggio di bilancio. A partire da tale data, infatti, le società sportive hanno l'obbligo di pubblicare, secondo i modelli federali, l'ultimo bilancio revisionato e certificato dalla Federazione nazionale, nonché l'ammontare pagato per le commissioni garantite ad agenti o ad intermediari nell'ultimo periodo di rendicontazione finanziaria. Allo stesso modo, all'interno dei bilanci predisposti secondo i principi contabili IFRS, dovrà essere fornita indicazione degli incentivi, dei bonus e dei benefit pattuiti contrattualmente con i dipendenti ed i calciatori. Inoltre, è stato precisato che lo stesso obbligo informativo è prescritto anche per i ricavi provenienti dalla vendita da botteghino, da diritti televisivi, da sponsorizzazioni e contratti di natura commerciale, così come per le donazioni e per i contributi ricevuti.

In merito alle operazioni con parti correlate, i club hanno l'onere di indicare le modalità di determinazione del valore dei trasferimenti di calciatori e di iscrizione in bilancio del ricavo o del costo derivante dalla cessione o dall'acquisto degli stessi, con apposita distinzione tra le operazioni a titolo definitivo e quelle temporanee, prevedendo per ogni classe di operazione gli aggiustamenti idonei a condurre all'iscrizione in bilancio dei valori di mercato.

Infine, a seguito della riforma del 2018 sono stati modificati i parametri di valutazione del *break-even point*, prevedendo che:

- Il livello massimo di "debito rilevante" assumibile dai club sia pari a 30 milioni di euro con il limite, in ogni caso, delle 7 volte la media dei ricavi del club nei tre periodi monitorati per il rilascio della licenza UEFA. In merito a tale parametro la stessa UEFA ha precisato che non sono da considerarsi al fine del conteggio dei "debiti rilevanti" quelli contratti per investimenti infrastrutturali, come, ad esempio, la costruzione di uno stadio di proprietà<sup>33</sup>;

---

<sup>33</sup> La scelta è chiaramente motivata dalla volontà di non limitare lo sviluppo infrastrutturale del contesto calcistico.

- Il livello massimo di *deficit* tra acquisti e cessioni dei calciatori sia pari a 100 milioni di euro, da valutarsi alla conclusione di ogni finestra di calciomercato all'interno della stagione per la quale è stata richiesta la licenza.

L'istituto del *Financial Fair-play*, in ogni caso, appare come un insieme di regole in continua evoluzione, infatti, una notizia dell'aprile 2022 sancisce un nuovo punto di svolta con l'introduzione di nuove modifiche, tra le quali anche la denominazione dell'istituto stesso che si chiamerà "Regolamento per le licenze dei club e la sostenibilità finanziaria". Il nuovo pacchetto normativo troverà applicazione a partire da giugno 2022 (per alcune sue parti), destando più di qualche preoccupazione in merito al breve lasso temporale concesso alle società per uniformarsi ai nuovi parametri, soprattutto considerando che i virtuosi criteri introdotti, attualmente, risultano rispettati da pochissimi club. Ciò che la nuova normativa introduce è una modifica sostanziale dei pilastri sui quali si basa l'istituto, spostando l'attenzione dal confronto tra costi e ricavi, ai soli ricavi ottenibili. La sostenibilità finanziaria dovrà basarsi su quattro pilastri:

- La solvibilità, con obblighi in merito agli adempimenti sui debiti scaduti;
- Il valore di mercato, estendendo l'obbligo di stima di tutte le operazioni al valore di mercato, sia per le operazioni tra parti correlate che con terze parti;
- La stabilità, attraverso il controllo dell'equilibrio dei risultati, integrato da apporti di capitale limitati e ragionevoli;
- Il controllo del costo della rosa sportiva, limitando il costo della squadra al 70% delle entrate del club;

Il calcio a livello globale, sicuramente intaccato da un biennio caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, si trova in una situazione di difficile interpretazione: se, da un lato, il nuovo *Fair-play* finanziario, potrebbe aiutare il settore a generare maggiori flussi di denaro derivanti dall'estero da far circolare nel territorio nazionale, con un impatto positivo, sperato, per molteplici attori del settore stesso, dall'altro lato, è presente il forte rischio che possa acuirsi la disparità tra i club più ricchi (in particolar modo quelli inglesi) e le restanti società. La questione, ad un anno dalle polemiche riguardo alla Superlega<sup>34</sup>, risulta essere molto critica soprattutto considerando che l'effetto finale potrebbe essere lo stesso che si temeva si sarebbe verificato con l'avvento di una competizione "elitaria". Il

---

<sup>34</sup> È una competizione privata, a numero chiuso, alternativa alla *Champions League*, teorizzata dai maggiori club europei.

*Director Financial Sustainability and Research* della UEFA, Andrea Traverso, ha evidenziato come “le squadre italiane saranno quelle che dovranno lavorare di più per rientrare nei paletti”, comportando maggiori sacrifici con la conseguente assenza, almeno nel breve periodo, di squadre nostrane nel ruolo di protagoniste nel calciomercato.

### **1.5.1 DETTAGLI DEL NUOVO FAIR-PLAY**

La nuova normativa prevista dalla UEFA in materia di *Financial Fair-play*, pur entrando in vigore dalla stagione sportiva 2025/26, produrrà i primi effetti già a decorrere dalla stagione 2022/23, in particolare, con l’efficacia della regola sui debiti scaduti. Con le modifiche dei regolamenti è stata superata la vecchia norma del *break-even point*, in favore di un nuovo parametro basato sui soli ricavi (e non più anche sui costi). È previsto che, dopo una fase di transizione di due anni (le stagioni 2022/23 e 2023/24), i costi sostenuti per la squadra non potranno essere superiori al 70% delle entrate della società. Anche con una lettura superficiale della nuova normativa non è difficile comprendere come il nuovo parametro di riferimento, in realtà, sia un’ammissione, da parte della UEFA, della necessità di un cambiamento radicale del sistema nella stessa direzione verso la quale tendeva l’ipotesi della Superlega, ossia la necessità di generare maggiore ricchezza. Infatti, basandosi il nuovo istituto sul parametro dei ricavi ottenibili dal club, è verosimile che questo finisca per avvantaggiare le grandi società che già possono vantare enormi flussi di ricavi, a discapito di quelle di più modeste dimensioni. In questo senso c’è il rischio che aumenti il divario tra i club di medio livello e quelli, ad esempio, della *Premier League* (che possono vantare, in generale, di proventi televisivi più elevati), o quelli che possono vantare di entrate commerciali enormi (ad esempio, *Paris Saint Germain*, Barcellona o Real Madrid). La disparità, ponendo come parametro i ricavi, è ulteriormente alimentata da questioni strutturali, come la numerosità e la rilevanza delle strutture di proprietà, come gli stadi, finendo per svantaggiare realtà calcistiche come quella italiana nelle quali le strutture sportive di proprietà rappresentano ancora l’eccezione, piuttosto che la regola. Interpretando il nuovo parametro così come stato presentato dalla UEFA significa che se una società fattura 100 potrà spendere 70, mentre se un club fattura 10 potrà spendere 7, questione che appare molto più discriminatoria rispetto ai tetti di spesa che erano stati proposti dai club promotori della Superlega. Come riportato in un articolo di Calcio e Finanza<sup>35</sup> l’accordo firmato dai 12 club fondatori della Superlega prevedeva anche dei particolari metodi di ripartizione dei ricavi, in particolare

---

<sup>35</sup> Sacchi M. “Superlega, a Inter e Milan la metà dei soldi della Juve” (23 aprile 2021), Calcio e Finanza

di quelli derivanti dalla liquidazione di una sovvenzione iniziale pari ad almeno 3,525 miliardi di euro:

- Quota del 7,7% per *Arsenal, Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Tottenham e Real Madrid*;
- Quota del 3,8% per *Milan, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Inter*;

Oltre all'incremento della disparità il nuovo *Financial Fair-play* sembra dimenticarsi di una dimensione fondamentale dell'equilibrio finanziario dei club: l'indebitamento. Infatti, come sottolineato da Luciano Mondellini in un articolo datato 9 aprile 2022<sup>36</sup>, prendendo come riferimento solamente i ricavi delle società sportive, un club come il Barcellona che nel 2019/20 ha prodotto un fatturato di 715,1 milioni di euro (posizionandosi al primo posto nella graduatoria "*Deloitte Football Money League*"), avrebbe potuto reinvestire circa 500 milioni, a fronte di un livello di indebitamento di oltre 1 miliardo di euro.

Attualmente non si dispone di dati empirici che possano testimoniare con certezza l'efficacia della nuova normativa introdotta, sicché le valutazioni in merito all'esito della stessa deve essere rimandato ad un momento futuro. Gli unici dati sulla base dei quali possono essere teorizzate delle possibili conclusioni attengono alle difficoltà di raggiungimento dei parametri introdotti dalla UEFA, soprattutto con riferimento al contesto italiano. Infatti, delle stime effettuate da "Calcio e Finanza" hanno evidenziato come, attualmente (nel maggio del 2022), tra i maggiori club italiani solo l'Atalanta (con il 48%) rientrerebbe pienamente nella soglia del 70% richiesta dalla UEFA per l'ottenimento della Licenza, mentre Juventus (86%), Milan (107%), Inter (68%), Napoli (69%) e Roma (68%) sarebbero tutte al di sopra, o pericolosamente in prossimità, del livello limite<sup>37</sup>.

## **1.6 ASPETTI ECONOMICI DEL CALCIO**

Il calcio rappresenta un fenomeno sociale e culturale di assoluta rilevanza nella maggior parte dei Paesi del mondo, ma rappresenta anche una realtà economica di enormi proporzioni, soprattutto in Europa, nel Sud America e in Asia. Secondo il *Big Count*

---

<sup>36</sup> Mondellini L., "*Il nuovo FPF: assist per i più ricchi e mannaia per le italiane*" (9 aprile 2022), Calcio e Finanza.

<sup>37</sup> Sacchi M., "*Nuovo FPF: chi lo rispetta e chi no in Serie A*" (7 aprile 2022), Calcio e Finanza

svolto dalla FIFA nel periodo compreso tra il 2000 e il 2006, il calcio era praticato da oltre 240 milioni di individui, appartenenti ad oltre 204 paesi. Basti pensare che in 19 Paesi europei, su 23, oltre che in Argentina, Brasile, Cile e Perù, il programma televisivo più visto negli anni 2000 è stata una partita di calcio. Il Mondiale di Francia 1998 è stato trasmesso in 196 Paesi del mondo (per un totale di 29.700 ore), arrivando a contare circa 33,4 miliardi di spettatori. Inoltre, la sola finale disputata tra Brasile e Francia ha registrato circa 1 miliardo di spettatori. Un altro dato che testimonia l'importanza del calcio a livello mondiale è che il Campionato inglese, da molti riconosciuto come la Competizione calcistica più affascinante, viene trasmesso in 153 nazioni. Infine, soprattutto come conseguenza della Sentenza *Bosman*, ad oggi, nei principali 20 Campionati europei militano calciatori di 102 Nazioni differenti.

Anche volgendo l'attenzione al contesto nazionale i dati esprimono l'assoluta rilevanza del calcio, sia con riferimento alla dimensione economica, che sociale, nonostante l'impatto della pandemia di Covid-19 soprattutto nel biennio 2019/20. La rilevanza sociale del calcio, a livello nazionale, può essere testimoniata anche dai numeri relativi ai profili digitali che contano un totale di 77,9 milioni di *fan* e *follower* come somma dei dati risultanti dai profili social delle calciatrici e dei giocatori convocati dalle Rappresentative nazionali<sup>38</sup>.

Alla luce di questi dati e dell'introduzione storica effettuata in questo capitolo, non si può non considerare il calcio come uno dei fattori sociali, culturali ed economici più rilevanti del mondo moderno. Considerare il calcio come mero fattore sportivo può apparire come una limitazione, soprattutto in considerazione delle contingenze che ha apportato nell'evoluzione sociale e giuridica del panorama globale. Tenendo a mente le principali caratteristiche del professionismo sportivo evidenziate nel presente capitolo il seguito dell'elaborato analizzerà gli aspetti tributari e strutturali che stanno alla base di un processo discriminatorio che potrebbe avere ripercussioni, oltre che sull'ambito sportivo italiano, anche sulla dimensione economica.

---

<sup>38</sup> Report Calcio 2021, FIGC

## 2. ORDINAMENTO TRIBUTARIO NAZIONALE

Dopo aver svolto una fase introduttiva al contesto storico del mondo calcistico, evidenziando le tappe salienti che hanno portato al sistema come lo conosciamo al giorno d'oggi, è necessario affrontare un capitolo che introduca i concetti fondamentali del sistema tributario italiano e che permetta di meglio comprendere le basi su cui si poggia lo svolgimento di buona parte dell'elaborato.

### 2.1 IRPEF

L'ordinamento tributario è quell'insieme di norme e regole di uno Stato che sono volte a disciplinare i tributi, intesi come entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, prelevate ai contribuenti in modo coattivo nell'esercizio di pubblici poteri, ossia, senza che vi sia la spontaneità da parte del soggetto a pagare tali somme. All'interno dell'ordinamento tributario italiano l'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) rappresenta l'imposta più importante, contribuendo per circa il 40% alle entrate tributarie erariali e per circa il 35% delle entrate tributarie complessive<sup>39</sup>. L'IRPEF è un'imposta personale e progressiva, coerente con il principio di progressività<sup>40</sup> del sistema tributario dettato dall'articolo 53 Costituzione, che colpisce il reddito prodotto dalle persone fisiche<sup>41</sup>, sottostando alle regole contenute nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, *D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, artt. 1-71*). L'IRPEF viene definita come "imposta personale" perché la manifestazione di capacità contributiva di un individuo<sup>42</sup> oggetto di prelievo è assoggettata a tassazione, a parità di base imponibile, con differente intensità in ragione di talune condizioni personali del soggetto passivo. Secondo il dettato costituzionale che disciplina il principio di capacità contributiva, l'idoneità del soggetto a contribuire alle spese pubbliche deve essere proporzionata, non solo alla sua forza economica, come manifestazione diretta o indiretta della propria capacità contributiva, ma anche alle sue condizioni personali soggettive. Ad esempio, l'intensità del prelievo sarà mitigato dalle condizioni familiari dell'individuo, dalle condizioni di salute e sociali e, come si vedrà nel corso dell'elaborato, questo sarà importante anche per la tassazione del reddito degli sportivi, in particolare, per le disposizioni contenute nel cosiddetto

---

<sup>39</sup> Interdonato M. (2020), *Lezioni sull'IRPEF*, Caucci Editore, Bari.

<sup>40</sup> "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività" (art. 53 Cost.).

<sup>41</sup> L'ordinamento giuridico considera persona fisica ogni essere umano nato vivo, anche se non vitale, quindi anche se deceduto subito dopo la nascita. La persona fisica è soggetto giuridico, ossia centro di imputazione di situazioni giuridiche.

<sup>42</sup> Per l'IRPEF il reddito, ma potrebbe essere anche un consumo o un patrimonio.

“Decreto-crescita” (*Decreto-Legge n. 34/2019*). La progressività dell’IRPEF e la sua assoluta rilevanza all’interno del sistema tributario italiano permettono che l’intero ordinamento possa essere considerato progressivo e questo, nel caso dell’IRPEF, è realizzato grazie ad un insieme di aliquote crescenti a scaglioni di reddito, disciplinate ed individuate dall’articolo 11 del TUIR (*Tabella 3.1*) e modificate dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234)<sup>43</sup>:

REDDITI	ALIQUOTE
Fino a 15.000 euro	23%
Oltre 15.000 euro – fino a 28.000 euro	25%
Oltre 28.000 euro – fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

*Tabella 2.1 - Aliquote IRPEF*

Se ad esempio ipotizzassimo un reddito di 100.000 euro la tassazione ammonterebbe a:

- 23% per il reddito fino a 15.000 euro, per un totale di 3.450 euro;
- 25% per il reddito compreso tra 15.000 euro, fino a 28.000 euro, per un totale di 3.250 euro;
- 35% per il reddito compreso tra 28.000 euro, fino a 50.000 euro, per un totale di 7.700 euro;
- 43% per il reddito superiore a 50.000 euro, per un totale di 21.500 euro.

L’imposta totale dovuta su un reddito percepito di 100.000 euro sarebbe 35.900 euro.

L’art. 1 TUIR disciplina il presupposto dell’IRPEF come il “possesso, da parte delle persone fisiche, di redditi in denaro o in natura rientranti in una delle sei categorie di reddito previste dall’articolo 6 del TUIR”, ossia:

- Redditi fondiari (*artt. 25-43 TUIR*);
- Redditi di capitale (*artt. 44-48 TUIR*);
- Redditi di lavoro dipendente (*artt. 49-52 TUIR*);
- Redditi di lavoro autonomo (*artt. 53-54 TUIR*);
- Redditi d’impresa (*art. 55 TUIR*);
- Redditi diversi (*art. 67 TUIR*);

<sup>43</sup> In precedenza, le aliquote applicabili erano: 23% per i redditi fino a 15.000 euro; 27% per i redditi oltre i 15.000 euro, fino a 28.000 euro; 38% per i redditi oltre i 28.000 euro, fino a 55.000 euro; 41% per i redditi oltre i 55.000 euro, fino a 75.000 euro; 43% per i redditi oltre i 75.000 euro.

### 2.1.1 PRESUPPOSTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

L'art. 1 TUIR individua il presupposto oggettivo dell'IRPEF (possesso del reddito), direttamente collegato alla disposizione dell'art. 2 TUIR che ne individua il presupposto soggettivo. Il presupposto oggettivo delinea la connessione tra manifestazione di capacità contributiva e il soggetto passivo del tributo nel "possesso" del reddito, dovendosi intendere tale concetto come la possibilità di disporre della fonte reddituale dalla quale tale manifestazione contributiva ha origine e, quindi, la capacità giuridica del contribuente di incidere sul fatto posto a presupposto del tributo. L'art. 2 TUIR individua i "soggetti passivi"<sup>44</sup> dell'IRPEF come "le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato", ponendo attenzione fin da subito alla volontà del legislatore di non attribuire rilevanza alle specifiche caratteristiche della persona, come età, sesso, stato civile, cittadinanza o capacità di agire, facendo, piuttosto, prevalere la nozione di persona fisica e quella di residenza. Peraltro, la qualifica di persona residente (o non residente) non si pone come discriminante ai fini dell'attribuzione della soggettività passiva, quanto, piuttosto, come criterio per la determinazione della base imponibile IRPEF che, nel caso delle persone fisiche residenti, sarà il reddito ovunque prodotto nel mondo, in ottemperanza del principio della "*Worldwide taxation*", mentre, nel caso di persone fisiche non residenti, sarà il solo reddito prodotto all'interno del territorio dello Stato italiano, rispettando le disposizioni del diritto tributario internazionale in materia di doppia imposizione dei redditi. Essendo l'IRPEF un'imposta personale tutti i redditi prodotti in un periodo di imposta dallo stesso soggetto confluiranno in un'unica obbligazione tributaria, tenendo conto anche delle condizioni soggettive del contribuente e avendo riguardo ai soli redditi "personali, senza che assumano rilevanza i legami interpersonali o familiari (andando a sostituire il vecchio sistema del cumulo dei redditi della famiglia). Infine, l'art. 2 TUIR disciplina i criteri secondo i quali debbano essere considerate residenti, o meno, all'interno dello Stato italiano, le persone fisiche. Come già detto, questo aspetto appare di assoluta rilevanza perché dalla differente qualifica come "residente" o "non residente" discende una differente quantificazione della base imponibile dell'individuo. Ai fini dell'art. 2 TUIR sono considerate residenti le persone fisiche che, alternativamente, "per la maggior parte del periodo di imposta"<sup>45</sup>, sono:

---

<sup>44</sup> Soggetto sottoposto all'obbligo contributivo.

<sup>45</sup> 183 giorni (184 per gli anni bisestili). Il periodo di imposta dell'IRPEF coincide con l'anno solare.



- Iscritti alle anagrafi della popolazione residente. Rappresenta un requisito formale, potendo le indicazioni riportate nel registro non rappresentare a pieno la realtà nei fatti. L'iscrizione all'anagrafe come requisito per identificare la residenza di un soggetto rappresenta l'esigenza di certezza e semplificazione del prelievo, da parte dell'Erario, ma, al tempo stesso, non rappresenta una presunzione assoluta<sup>46</sup>, ammettendo prova contraria. L'iscrizione all'anagrafe può avvenire per nascita, oppure per esistenza giudizialmente dichiarata o, infine, per dichiarazione dell'interessato che ha trasferito la propria residenza;
- Domiciliate o residenti nel territorio dello Stato (*art. 43 Cod. civ., comma 1 e 2*)<sup>47</sup>. Rappresentano due requisiti sostanziali. Affinché una persona fisica stabilisca il proprio "domicilio civile" in Italia è necessario che siano ivi situati i rapporti economici, sociali, familiari e morali, anche se la dottrina ritiene prevalenti i collegamenti economici e patrimoniali. Il domicilio è anche definito come quel luogo nel quale il soggetto, secondo la propria volontà, stabilirebbe, in modo duraturo, i propri affari ed interessi. La "residenza civilistica" è individuata, invece, dalla permanenza stabile, ovvero l'abitudine, ed intenzionalità del soggetto di permanere in un luogo;

Il Testo Unico, dunque, individua un requisito temporale, dato dalla presenza delle caratteristiche individuate dall'articolo 2 TUIR "per la maggior parte del periodo d'imposta", al verificarsi del quale la persona fisica può essere considerata residente. La volontà del Legislatore è quella di individuare un periodo trascorso il quale la persona possa intendersi legata in modo stabile al territorio dello Stato italiano, legame che, agli occhi dell'ordinamento, giustifica la qualifica dell'individuo come soggetto passivo dell'imposta e, dunque, motiva la necessità di farlo partecipare al pagamento delle spese pubbliche. Ciò significa che l'individuo sarà considerato residente nel territorio dello Stato italiano e sarà assoggettato al principio della *Worldwide taxation* se, per un periodo di 183 giorni (o 184 negli anni bisestili) risulterà iscritto all'anagrafe della popolazione residente, o possiederà un domicilio o la residenza all'interno del territorio nazionale. Va precisato che i requisiti sono alternativi, sicché sarà sufficiente anche la realizzazione di

---

<sup>46</sup> Presunzione che non ammette prova contraria. Potrebbe accadere il caso di cittadino emigrato che non abbia provveduto alla cancellazione della propria iscrizione all'anagrafe.

<sup>47</sup> "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale" (*art. 43 Cod. civ.*).

uno solo per la maggior parte del periodo di imposta per qualificare l'individuo come soggetto passivo residente.

### **2.1.2 BASE IMPONIBILE**

L'art. 3 TUIR continua dettando le regole per l'individuazione della base imponibile del tributo, disponendo che, per il soggetto passivo residente, questa sia composta dal reddito complessivo ovunque prodotto nel mondo, al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 TUIR. Per il soggetto passivo non residente, la base imponibile è identificata nei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano al netto, soltanto, degli oneri deducibili relativi a canoni, livelli censi e altri oneri gravanti sugli immobili tassati, contributi e donazioni a ONG, indennità di buona uscita per cessata locazione ed erogazioni liberali varia.

Ai fini del presente elaborato basti sottolineare che, per la disposizione dell'articolo 3 TUIR, sono presenti alcune fattispecie di redditi che sono espressamente "esentate" dal rientrare nella quantificazione della base imponibile dei soggetti passivi, siano questi residenti o non residenti nel territorio dello Stato, senza necessità di entrare nel merito dell'elencazione dell'articolo 10 TUIR per gli oneri deducibili e dell'articolo 15 TUIR per gli oneri che danno diritto ad una detrazione d'imposta<sup>48</sup>.

### **2.2 REDDITO DEGLI SPORTIVI**

Dalle disposizioni del TUIR muoviamo nuovamente verso i dettami della Legge n. 91/1981 che, vale la pena ricordare, è la previsione normativa alla base dei rapporti di lavoro che gli sportivi professionisti instaurano con le rispettive società detentrici del loro cartellino. Infatti, in questa sede è necessario comprendere all'interno di quale, tra le sei categorie di reddito previste dal TUIR (*art. 6 TUIR*), possano essere inquadrati i redditi generati dallo sportivo professionistico nello svolgimento della propria attività. All'uopo richiamiamo la definizione fornita dalla Legge n. 91/1981, di sportivo professionistico: "gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali" (*art. 2, Legge n. 91/1981*). È questa la definizione che permette di distinguere

---

<sup>48</sup> Gli oneri detraibili conferiscono il diritto ad una detrazione in valore assoluto nella stessa misura, indipendentemente dall'ammontare del reddito del contribuente, al contrario degli oneri deducibili che permettono di abbattere l'imponibile generando un maggiore vantaggio in capo al soggetto detentore di un reddito complessivo maggiore, consentendo di non assoggettare all'imposta una quota di reddito sulla quale sarebbero applicabili aliquote più elevate.

tra “atleti dilettantistici” e i soggetti che praticano un’attività definita come professionistica dallo stesso ordinamento italiano. Sulla base di tale definizione possiamo ritenere atleta professionista colui che esercita un’attività che possieda i seguenti requisiti:

- Sia disciplinata dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);
- A titolo oneroso;
- Continuità nel tempo, da intendersi come non occasionalità della prestazione;

La Legge n. 91/1981, inoltre, demanda alle Federazioni sportive nazionali la competenza per qualificare gli atleti come professionisti o come dilettanti, poiché saranno le singole Federazioni sportive a stabilire i requisiti secondo i quali disciplinare tale qualificazione. In ogni caso, ciò che appare chiaro dal dettato dell’art. 2 della Legge n. 91/1981, è che la definizione fornita non risulta sufficientemente chiara per poter inquadrare lo sportivo professionistico all’interno dell’una o dell’altra categoria di reddito previste dal Testo Unico. Infatti, a tale scopo è necessario integrare la disposizione dell’art. 2 con il seguente art. 3 della medesima Legge: “la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) L’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) L’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- c) La prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”.

L’art. 3 della Legge n. 91/1981, dunque, fornisce un chiarimento sicuramente utile, restringendo il campo da sei a due categorie di reddito, lasciando, tuttavia, un dubbio in merito alla qualificazione del rapporto come lavoro dipendente o come lavoro autonomo.

Incentrandosi l’elaborato sul settore calcistico professionistico si farà in larga parte riferimento all’inquadramento dell’attività sportiva nella categoria di lavoro subordinato, dovendo attenersi alle disposizioni del TUIR contenute negli artt. 49-52 e all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973 (“il reddito da lavoro dipendente, percepito dal calciatore

professionista, viene assoggettato a tassazione IRPEF tramite ritenuta alla fonte prelevate dalla società sportiva”). Nonostante ciò, per completezza, verranno introdotti anche gli aspetti base del rapporto di lavoro autonomo.

### **2.2.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

L'art. 49 TUIR detta la definizione di “Reddito da lavoro dipendente” comprendendo “quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”. Il comma 2 del medesimo articolo espande la previsione, comprendendo anche “le pensioni di ogni genere e gli assegna ad essi equiparati”.

Sebbene il TUIR non fornisca una definizione di “lavoro dipendente”, sono presenti alcuni elementi valorizzati dalla giurisprudenza che aiutano a delineare la categoria. Infatti, è richiesto:

- Dipendenza tecnica, intesa come assenza di mezzi propri utilizzati dal lavoratore nello svolgimento delle proprie attività, in quanto inserito nell'insieme di un'organizzazione imprenditoriale;
- Osservanza di un vincolo di orario lavorativo;
- Assenza di rischio economico “imprenditoriale” (per il lavoratore, in quanto gravante sul datore di lavoro);
- Continuità nello svolgimento della prestazione;
- Cadenza periodica del compenso;

L'elemento della subordinazione, in altri termini, è dato dall'assoggettamento dell'individuo al potere direttivo, disciplinare e di controllo esercitabile dal datore di lavoro. In questa definizione lo sportivo professionista e, in particolare, i calciatori, rientrano a pieno. Infatti, per lo svolgimento dell'attività sportiva, normalmente, è previsto un obbligo di presenza presso le strutture della squadra di appartenenza e non è raro il caso in cui gli atleti si trovino sottoposti al potere disciplinare del datore di lavoro, inteso come la possibilità di impartire sanzioni ed esercitare il proprio potere decisionale e direttivo nei confronti dello stesso. Questo inquadramento è quello prediletto anche dall'Agenzia delle Entrate che introduce una presunzione di subordinazione del rapporto di lavoro dello sportivo professionista (*Circolare 37/3/2013*).

I redditi di lavoro dipendente, nei quali, secondo l'art. 51 TUIR rientrano “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta”, compresi i *Fringe benefit*<sup>49</sup>, sono imponibili al momento della loro percezione e presentano la particolarità di essere tassati attraverso l'istituto della “Sostituzione d'imposta” tale per cui il datore di lavoro opera una ritenuta alla fonte per conto del lavoratore, a titolo di acconto. Nel caso specifico il ruolo di sostituto d'imposta è giocato dalle società sportive professionistiche.

L'art. 50 TUIR assimila ai redditi appena descritti, altre dodici diverse fattispecie reddituali, tra loro estremamente eterogenee, al punto tale che può arrivare a non essere nemmeno presente il vincolo di subordinazione. Per volontà del legislatore tributario a tali fattispecie si applicano le disposizioni dell'art. 51 TUIR, salvo talune fattispecie per le quali si applicano specifiche discipline individuate dall'art. 52 TUIR. Le fattispecie di redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente sono:

- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Borse di studio;
- Indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- Indennità, gettoni e compensi per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- Altre fattispecie sommariamente elencate dal Legislatore.

In conclusione, all'interno della categoria di redditi da lavoro dipendente sono ricompresi tutti i redditi che derivano dal rapporto avente ad oggetto la prestazione avente i caratteri di subordinazione. Per i calciatori la subordinazione è facilmente individuabile in tutti i suoi aspetti, dalla dipendenza tecnica fino alla cadenza periodica del compenso. Basti pensare alle strutture di allenamento, o gli stadi, nei quali gli atleti prestano la propria attività, luoghi che non sono di proprietà dello sportivo, ma della società sportiva che ne è datore di lavoro (gli stadi possono anche non essere di proprietà del club). Gli allenamenti e le partite, inoltre, vengono svolte secondo un orario stabilito dal datore di lavoro, assoggettando l'atleta ad un vincolo di orario lavorativo, oltre ad essere assente in capo allo sportivo un rischio imprenditoriale, il quale grava sulla società sportiva. Infine, la continuità della prestazione sportiva sta alla base non solo della qualifica di subordinazione, ma anche di attività sportiva stessa, la quale prevede che vengano svolti

---

<sup>49</sup> Compensi in natura.

allenamenti con costanza lungo un periodo pressoché annuale. La base imponibile ricomprende sia le retribuzioni in denaro che i *fringe benefit* corrisposti nel corso del periodo d'imposta (il caso più comune è l'auto aziendale).

### **2.2.2 REDDITI DA LAVORO AUTONOMO**

La disciplina del rapporto di lavoro autonomo è definita dall'art. 2222 Cod. civ. individuando come lavoratore autonomo la persona che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza subordinazione, nei confronti del committente, a fronte di un corrispettivo. In campo tributario, l'art. 53, comma 1, TUIR stabilisce che: “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3, articolo 5”. Inoltre, il secondo comma detta che: “i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.86”. Gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro autonomo, dunque, sono:

- Professionalità;
- Abitualità, non dovendosi intendere come esclusività della prestazione;
- Autonomia;
- Carattere personale dell'attività, da intendersi come assenza di un'organizzazione in forma di impresa.

In linea generale i redditi di lavoro autonomo sono tassati secondo il principio di cassa.

Lo sportivo professionista, quindi, per espressa previsione dell'art. 53 TUIR, comma 2, a determinate condizioni, può essere ricompreso nella categoria di redditi di lavoro autonomo, essendo, tuttavia, caratteristiche difficilmente riscontrabili nel mondo calcistico. Non essendo obiettivo dell'elaborato quello di comprendere il corretto inquadramento del rapporto di lavoro che lega lo sportivo nell'una o nell'altra categoria, ci limiteremo a conoscerne le caratteristiche fondamentali per comprendere al meglio lo svolgimento dell'analisi.

### **2.3 REGIMI FISCALI PER GLI SPORTIVI**

L'articolo 16, D.Lgs. 147/2015 prevede che “i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) I lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- b) L'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano”;

Inoltre, l'art. 15 del D.L. n. 34/2019, comma 5-quater, introduce un particolare regime fiscale per gli “sportivi professionisti”: “per i rapporti di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile”. Ciò significa che, agli sportivi professionisti, così come individuati dall'art. 2 della Legge n. 91/1981, può essere applicato il regime di tassazione agevolata tale per cui risulta imponibile solamente il 50% dei redditi complessivamente prodotti, a condizione che il soggetto devolva un contributo pari allo 0,5% della base imponibile in favore dei settori giovanili. A tutti gli individui che, al contrario, non rientrano nella categoria di sportivi professionisti, non potrà essere applicato tale regime agevolato, per cui lo scenario è il seguente:

- Regime di tassazione agevolata del 50% dei redditi complessivi, applicabile agli individui che rientrano nella definizione di sportivi professionisti, ossia, in linea generale, gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che realizzino le condizioni richieste dalla Legge n. 91/1981;
- Regime di tassazione del 30% dei redditi complessivi applicabile ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi che realizzano le condizioni individuate dal D.Lgs. n. 147/2015;
- Regime di tassazione ordinaria IRPEF laddove non siano realizzati i requisiti richiesti per l'accesso ai regimi agevolati;
- Regime di tassazione forfettaria per “Neo-residenti”.

L’Agenzia delle Entrate precisa che il “Regime impatriati” è un regime di tassazione agevolata a carattere temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia. Il trattamento di favore è riconosciuto per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi da lavoro autonomo, prodotti in Italia, da contribuenti che:

- Nei due periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime, non siano stati residenti nel territorio dello Stato e si impegnino a risiedervi per almeno due periodi di imposta successivi;
- Prestino, in modo prevalente, la loro attività lavorativa nel territorio italiano;

Ai soggetti che rispettino i requisiti richiesti dal Legislatore viene riconosciuta, per i successivi quattro esercizi, la detassazione nella misura del 70% dei redditi prodotti, ovvero il 90% se la residenza è situata presso una delle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia. L’Agenzia prevede un’estensione del regime per ulteriori cinque periodi d’imposta nei casi di lavoratori con almeno un figlio minorenni, o a carico, e a quelli che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento della residenza, o nei 12 mesi precedenti. L’estensione comporta l’esenzione dei redditi nella misura del 50% del loro ammontare, ovvero per il 90% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni, o a carico.

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso la possibilità di fruire dell’estensione del regime agevolato anche ai soggetti che abbiano trasferito la residenza nel territorio dello Stato prima del 30 aprile 2020, data di esecutività del regime agevolato, previa versamento di un importo pari al 10% o al 5%, a seconda dei requisiti personali posseduti, dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella dell’esercizio in cui è stata esercitata l’opzione. In ogni caso, tale misura non è applicabile agli sportivi professionisti per espressa previsione del Legislatore.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che il medesimo trattamento agevolato sia applicabile anche ai redditi d’impresa prodotti dai lavoratori “impatriati” che realizzino le condizioni richieste e che abbiano avviato un’attività nel territorio dello Stato italiano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Fanno eccezione alla disposizione gli sportivi professionisti, i cui redditi sono detassati nella



misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell'imponibile, destinato al sostenimento dei settori giovanili.

Nel mese di maggio 2022 è stato approvato in Commissione al Senato un emendamento al Decreto Crescita, il quale produrrà effetti rilevanti anche sul calcio<sup>50</sup>. Con l'approvazione delle nuove norme si pone un limite agli sgravi fiscali che possono essere concessi ai calciatori stranieri, introducendo un ulteriore requisito che deve essere realizzato per poter accedere all'agevolazione. Le nuove regole che, volutamente, risulteranno più stringenti prevedono che per godere degli sgravi fiscali del cosiddetto "regime impatriati" il calciatore debba avere un contratto che preveda uno stipendio di almeno un milione di euro, al lordo IRPEF, e abbia compiuto almeno 20 anni. Le finalità dell'emendamento sono quelle di riportare il Decreto Crescita all'obiettivo primordiale di selezione delle eccellenze, similmente a quanto avveniva in applicazione della normativa originaria del 2015. In altri termini, con il nuovo emendamento si vuole concedere un'agevolazione fiscale solo agli sportivi che presentino delle caratteristiche eccezionali e che, quindi, giustifichino lo sgravio fiscale concesso con il valore aggiunto che sono in grado di generare per la sola presenza nella competizione sportiva. Gli effetti che mira a generare l'Emendamento, quindi, possono essere suddivisi in due categorie:

- Da un lato, introducendo il limite di età (non inferiore a 20 anni) si vuole eliminare o, quantomeno, limitare l'effetto distorsivo creato dai regimi fiscali agevolati sui settori giovanili;
- Dall'altro lato, introducendo una soglia quantitativa connessa meramente al reddito si vuole operare una selezione di quei soggetti che possono essere considerati "eccezionali";

Al fine di non generare criticità con l'entrata in vigore delle modifiche apportate al Decreto Crescita sono fatti salvi i contratti in essere alla data di efficacia del provvedimento, anche in ragione dell'irretroattività delle norme fiscali. Inoltre, sono previste delle clausole *ad hoc* volte ad agevolare le Federazioni che sono diventate professionistiche in tempi recenti, prevedendo una soglia di reddito inferiore per l'accesso al regime fiscale agevolato.

---

<sup>50</sup> Sky sport, "Decreto Crescita, l'emendamento: nuovo tetto agli sgravi fiscali per i giocatori stranieri" (9 maggio 2022)

In conclusione, sebbene le finalità dell'emendamento al Decreto Crescita siano condivisibili, anche alla luce delle modifiche che si erano rese palesemente necessarie, l'introduzione di soglie quantitative commisurate unicamente ad un parametro reddituale appaiono fuorvianti e potrebbero, a loro volta, risultare distorsive per il sistema, soprattutto perché facilmente aggirabili. In questo senso, in linea con la volontà di tutelare lo sviluppo dei talenti italiani, sarebbe preferibile una scriminante basata su criteri differenti quali, ad esempio, il *palmares* dello sportivo con una declinazione dei requisiti a seconda dell'età. Ad esempio, l'accesso alle norme fiscali agevolate potrebbe essere commisurato alle presenze nella nazionale maggiore, per un calciatore in un'età che possa considerarsi "matura" (28 anni), mentre per sportivi di età inferiori si potrebbe parametrare l'accesso al regime alle presenze nelle nazionali giovanili.

### **2.3.1 DECRETO CRESCITA**

In merito ai contenuti appena descritti occorre fare un passo indietro e cercare di schematizzare i differenti regimi applicabili agli sportivi professionisti.

Il D.Lgs. n. 147/2015 introdusse un regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche che non avessero risieduto in Italia nei periodi d'imposta precedenti. La *ratio* del provvedimento era quella di attrarre risorse umane nel territorio italiano, al tempo stesso, cercando di limitare la "fuga di cervelli" all'estero e, anzi, di favorirne il rimpatrio. Inizialmente, il decreto era rivolto a soggetti altamente qualificati o specializzati dal punto di vista professionale, requisito che, con il successivo "Decreto crescita" (*D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58*) è venuto meno, estendendo la possibilità di accesso al regime anche ad altre categorie di individui, tra le quali gli sportivi professionisti.

In termini operativi il regime di tassazione agevolata comporta una limitazione della base imponibile IRPEF, garantendo vantaggi di natura fiscale ai soggetti che decidano di trasferire la propria residenza nel territorio dello Stato italiano e, quindi, anche agli sportivi che decidano di trasferirsi in Italia. Il vantaggio fiscale, tuttavia, non si limita ad uno sconto solo per i calciatori, poiché trattandosi di redditi da lavoro dipendente, la tassazione avverrà come ritenuta alla fonte e, quindi, si tradurrà in un vantaggio anche per le società sportive che fungono da sostituto d'imposta.

Secondo il dettato dell'art. 16 D.Lgs. n. 147/2015, per accedere al "regime impatriati" era necessario che la persona fisica realizzasse alcuni requisiti:

- Il reddito della persona fisica deve essere ricompreso nelle categorie dei redditi da lavoro dipendente, dei redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente o dei redditi da lavoro autonomo;
- Tali redditi devono essere prodotti, in modo prevalente, nel territorio italiano;
- La residenza fiscale non deve essere stata situata nel territorio italiano per i precedenti cinque periodi di imposta;
- Impegno del soggetto a mantenere la residenza fiscale nello Stato italiano per i successivi due periodi di imposta, che decorrono dal momento del trasferimento;
- Il soggetto abbia un ruolo direttivo, oppure sia dotato di elevata qualificazione o specializzazione<sup>51</sup>;

Secondo la normativa prevista dal Decreto del 2015, quindi, non sarebbero stati compresi gli sportivi professionisti, o, quantomeno, i calciatori e gli allenatori. Successivamente, l'art. 5, comma 1, Decreto Crescita 2015, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, intervenne modificando in parte le disposizioni del D.Lgs. n. 147/2015, espandendo la possibilità di accedere al regime di tassazione agevolata anche agli sportivi professionisti. Infatti, le modifiche intercorse furono:

- Modifica del requisito temporale, non essendo più richiesta l'assenza della residenza fiscale in Italia nei precedenti cinque periodi di imposta, termine che venne ridotto a due esercizi;
- Eliminazione del requisito di elevata qualificazione o specializzazione, e di ruolo direttivo;

A seguito delle modifiche, quindi, i lavoratori che possono accedere al regime di tassazione agevolata sono tutte le persone fisiche che producano redditi che rientrino nelle categorie individuate, che non abbiano avuto la residenza fiscale in Italia nei due periodi di imposta precedenti al trasferimento e che si impegnino a mantenerla per i due esercizi successivi, prestando l'attività lavorativa in modo prevalente nel territorio dello Stato. Va precisato che il testo normativo non pone limitazioni in merito alla cittadinanza del soggetto, potendo accedere al regime sia un individuo cittadino italiano, che straniero.

Con l'entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, i regimi applicabili possono essere schematizzati come segue:

---

<sup>51</sup> Decreto del MEF, comma 3, il quale rimanda al D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108 e al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206

- Concorre alla formazione della base imponibile IRPEF il 30% dei redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia dal soggetto “impatriato” (*art. 5, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*);
- La percentuale è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in una delle regioni di: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia (*art. 5, comma 5-bis, D.L. 30 aprile 2019, n.34*);
- Gli sportivi professionisti godono di un’esenzione dei redditi limitata al 50%, anche trasferendo la residenza in una delle regioni precedentemente citate (*art. 5, comma 5-quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*);
- Gli sportivi professionisti che trasferiscano la propria residenza nel territorio dello Stato italiano sono tenuti al versamento di un contributo pari allo 0,5% dei redditi prodotti, devoluto al sostentamento e allo sviluppo dei settori giovanili (*art. 5, comma 5-quinques, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*);

Lo sportivo professionista, dunque, gode di un particolare trattamento, differente rispetto alle persone fisiche che non rientrino nella definizione dettata dalla Legge n. 91/1981. Infatti, per lo sportivo professionista non è prevista distinzione di trattamento, ai fini fiscali, a seconda della localizzazione geografica della propria residenza (pur sempre all’interno del territorio italiano), restando esentato, in ogni caso, il 50% dei redditi a condizione che venga devoluta una somma nella misura dello 0,5% della base imponibile a sostentamento dei settori giovanili.

Il regime agevolato ha una durata di massimo cinque periodi di imposta, estendibili per altri cinque anni qualora siano rispettate le condizioni richieste dall’art. 5, comma 3-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- Presenza di almeno un figlio minorenni, o a carico;

L’estensione trova applicazione per ulteriori cinque anni nel caso in cui il soggetto, trasferendo la propria residenza in Italia, sia divenuto proprietario di un immobile residenziale, successivamente al trasferimento, o nei dodici mesi precedenti. In entrambe le fattispecie di estensione della vigenza del regime agevolato, i redditi sono imponibili limitatamente al 50% della base imponibile, non più il 30% o il 10%. Un’eccezione è prevista per i soggetti che abbiano almeno tre figli minorenni, o a carico, per i quali i redditi che concorrono alla formazione della base imponibile sono solo il 10% dei totali. Queste estensioni non trovano applicazione per gli sportivi professionisti.

In conclusione, deve essere tenuto a mente che, nella disciplina dei redditi all'estero dei soggetti residenti in Italia, potrebbe esservi convenienza a ricorrere ai regimi di imposta forfettaria di 100.000 euro annui su tutti i redditi prodotti all'estero, in alternativa al regime impatriati. Questo regime, denominato "Regime opzionale per Neo-residenti" è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) e prevede il pagamento di un'imposta di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta nel quale l'opzione viene esercitata. Il regime opzionale è inserito nell'alveo di una normativa più ampia la quale prevede:

- Non imponibilità in Italia di ogni reddito prodotto all'estero;
- Inapplicabilità delle imposte sul valore delle attività finanziarie e degli immobili detenuti fuori dai confini del territorio;
- Non applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni;
- Esonero della disciplina del monitoraggio fiscale.

I requisiti richiesti per poter accedere al regime opzionali consistono nell'assenza della residenza della persona fisica nel territorio italiano per almeno nove degli ultimi dieci periodi di imposta. Nel caso in cui i requisiti siano realizzati è concessa all'individuo la possibilità di versare un'imposta in misura forfettaria, a prescindere dalle somme realmente percepite.

Da ultimo deve essere ricordato che nel mese di maggio 2022 è stato approvato un Emendamento al Decreto Crescita che ha reso più stringenti i limiti per l'accesso alle agevolazioni fiscali, introducendo un limite di età (non inferiore ai 20 anni) e un limite quantitativo (contratto con stipendio superiore ad un milione di euro, al lordo IRPEF).

### **2.3.2 REGIME FORFETTARIO**

Lo sportivo professionista potrebbe avere convenienza ad optare per il regime di tassazione forfettaria introdotto dall'articolo 1, comma 152, della Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017), il quale ha modificato le previsioni del TUIR introducendo l'articolo 24-bis. Il regime è riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia purché, in almeno nove dei dieci periodi di imposta precedenti il periodo in cui avviene in trasferimento, non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR. In questo caso è concessa la scelta, da esprimersi sui modelli conformi predisposti dall'Agenzia delle Entrate, di optare per un regime di tassazione forfettaria consistente nel versamento di un'imposta sostitutiva pari a 100.000,

a prescindere dai redditi effettivamente prodotti e di ulteriori 25.000 per ogni membro della famiglia a carico.

L'istituto introduce una *Flat-tax* nell'ordinamento italiano applicabile per i soggetti "Neo-residenti", in virtù della quale tali individui possono scegliere di pagare un'imposta forfettaria annuale, per ogni periodo di imposta, pari a 100.000 euro e un importo di 25.000 euro per ogni membro della famiglia, qualora optasse per il regime di vantaggio. Il regime ha una durata massima di 15 periodi di imposta essendo, in ogni caso, revocabile in qualsiasi momento e senza alcun aggravio. Appare chiaro come i vantaggi fiscali ottenibili dall'applicazione del regime siano notevoli, soprattutto in ragione dell'apertura, da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ha permesso al soggetto neo-residente di poter affidare i propri investimenti finanziari esteri, assoggettati a tassazione entro il territorio dello stato italiano (principio della *Worldwide taxation*) a intermediari italiani, includendo anche i proventi derivanti da tali depositi ai fini della tassazione forfettaria.

## **2.4 CONCLUSIONI**

Sebbene le finalità del Decreto Crescita siano chiaramente quelle di limitare l'espatrio di capitale umano all'estero e, se possibile, di favorire il rimpatrio degli individui che in passato avevano deciso di trasferirsi all'estero, i particolari meccanismi introdotti rischiano di creare degli effetti distorsivi in molti settori, come quello del calcio. Oltre ad introdurre una disparità di trattamento tra gli sportivi professionisti e gli sportivi non professionisti, l'effetto che si sta verificando nel settore calcistico è quello di rendere maggiormente conveniente l'acquisto di calciatori dall'estero, piuttosto che volgere l'attenzione alle risorse entro i confini nazionali. Infatti, gli sconti fiscali previsti per i soggetti "impatriati" creano un arbitraggio favorevole alle operazioni di trasferimento dall'estero, poiché il costo effettivo di un calciatore (in questo caso dal punto di vista fiscale) risulta essere inferiore se acquistato oltre i confini nazionali. Nel breve periodo questo si traduce nell'aumento del numero di giocatori stranieri militanti nelle competizioni nazionali e, nel lungo periodo, in un disincentivo ad investire risorse per lo sviluppo dei settori giovanili (si rimanda al Capitolo 5 per l'analisi empirica). Un primo passo verso l'eliminazione delle distorsioni generate dai regimi fiscali agevolati è stato fatto con il nuovo Emendamento al Decreto Crescita, approvato nel maggio 2022, il quale ha introdotto soglie per l'accesso alla normativa più stringenti con l'obiettivo di riservare il trattamento di favore ai soli soggetti che ne siano meritevoli in quanto qualificati da connotati di eccellenza. Nonostante le finalità dell'Emendamento siano condivisibili,

restano dei dubbi in merito agli strumenti adottati per raggiungerle, in particolare in merito all'introduzione di una soglia quantitativa commisurata ad un mero criterio reddituale. Infatti, il provvedimento adottato, teoricamente, dovrebbe essere rivolto agli sportivi militanti in tutte le Leghe italiane, ma, di fatto, per come è stato formulato finisce per produrre i propri effetti in modo rilevante solo nei confronti degli sportivi delle Leghe inferiori (Serie B e Serie C) i quali dispongono di stipendi più modesti. Se è vero che grazie al nuovo Emendamento i calciatori stranieri vedrebbero ridotto il loro impiego nella Primavera, in Lega Pro e in Serie B, altrettanto non si può affermare per i club di Serie A, per i quali l'effetto distorsivo è sicuramente più rilevante. Per le società di questa caratura il problema è molto meno amplificato poiché spesso i club di Serie C, soprattutto, ma anche i club di Serie B, preferivano già i calciatori italiani, piuttosto che quelli stranieri e questo anche in ragione della mutualità che viene liquidata ai club delle serie minori in ragione del minutaggio concesso ai giovani calciatori. In altri termini, l'Emendamento non colpisce la radice del problema poiché, con l'introduzione di una soglia quantitativa commisurata al reddito per l'accesso al regime fiscale agevolato, i calciatori di Serie A continueranno a godere e, quindi, continuerà ad essere presente lo stesso effetto distorsivo riscontrato prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

### 3. STRUTTURA ED ORGANI DEL SETTORE CALCIO

Dopo aver descritto i principali avvenimenti storici e i concetti alla base dell'ordinamento tributario italiano, si vuole analizzare la composizione del contesto normativo del settore calcio, ponendo particolare attenzione a come questo possa impattare sulla disparità di trattamento fra trasferimenti dei calciatori all'interno dei confini nazionali e oltre i confini, fattore che, unito alle particolarità esposte in precedenza, costituisce evidenza della tesi sostenuta dal presente elaborato. In un primo momento, sarà necessario analizzare la gerarchia del calcio mondiale (Figura 3.1), con breve descrizione degli enti competenti, al fine di introdurre le fonti normative del settore. In un secondo momento, l'attenzione sarà volta alla descrizione dei regolamenti federali ("NOIF"<sup>52</sup>), ossia il *corpus* normativo dettato dalla FIGC, evidenziando i particolari meccanismi previsti in materia di trasferimento dei calciatori. In una fase conclusiva, sarà approfondito il tema delle fidejussioni, istituto sul quale si basa l'intero funzionamento della Stanza di compensazione, in relazione all'evoluzione dell'assetto proprietario dei club che prendono parte alle competizioni nazionali.




Figura 2.1 - Gerarchia del calcio mondiale

#### 3.1 FIFA

L'ordine gerarchico del sistema calcio vede all'apice della piramide la FIFA<sup>53</sup> che rappresenta l'organo competente a livello internazionale per il governo di tutte le

<sup>52</sup> Norme Organizzative Interne Federali

<sup>53</sup> *Fédération Internationale de Football Association*



discipline inerenti al settore calcistico, comprendendo anche il calcio a 5 e il *beach soccer*. La FIFA fu fondata a Parigi il 21 maggio 1904 con il compito di organizzare tutte le manifestazioni intercontinentali degli sport predetti, tra le quali la più blasonata è il Campionato Mondiale di Calcio.

L'organo supremo della FIFA è il Congresso, costituito sotto forma di un'assemblea alla quale prendono parte i rappresentanti di ciascun membro associato<sup>54</sup>, ad ognuno dei quali spetta un singolo voto. Le Federazioni affiliate riconosciute dalla FIFA sono 211 (tra le quali la FIGC), alle quali fanno capo 211 Nazionali di calcio maschili e 129 Nazionali di calcio femminili<sup>55</sup>. Il Congresso, che in sede ordinaria si riunisce una volta l'anno, ha competenza, tra le altre, in materia di modifiche dello Statuto e di elezione del Presidente<sup>56</sup>, del Segretario generale<sup>57</sup> e degli altri membri del Consiglio FIFA, oltre ad avere il compito di approvazione del bilancio.

I principali funzionari della FIFA, ossia gli organi incaricati dell'ordinaria amministrazione della Federazione, sono il Presidente e il Segretario Generale. Il compito di assumere le decisioni inerenti all'organizzazione nel periodo intercorrente tra un Congresso ed il seguente spetta al Consiglio FIFA, capitanato dal Presidente.

Alla FIFA fanno capo sei differenti Confederazioni continentali<sup>58</sup>, contemplate e riconosciute all'interno dello Statuto, ognuna competente nella rispettiva area geografica (Figura 3.2).

---


<sup>54</sup> Le Federazioni Nazionali

<sup>55</sup> FIFA Professional Football Report 2019

<sup>56</sup> Dal 26 febbraio 2016 Gianni Infantino.

<sup>57</sup> Dal 2016 Fatma Samba Diouf Samoura.

<sup>58</sup> *Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL; Asian Football Confederation – AFC; Union des Associations Européennes de Football – UEFA; Confédération Africaine de Football – CAF; Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football – CONCACAF; Oceania Football Confederation – OFC.*



*Figura 3.2 - Confederazioni Continentali*

Le sei Confederazioni continentali ricomprendono le 211 Federazioni nazionali affiliate alla FIFA, potendo essere al tempo stesso associate anche alle Confederazioni continentali delle quali geograficamente fanno parte. Lo Statuto FIFA prevede, al capo IV, art. 20, n.2, talune eccezioni, ammettendo la possibilità di autorizzare una Confederazione ad accettare come proprio membro una Federazione nazionale appartenente geograficamente ad un altro continente e, quindi, non affiliata alla rispettiva Confederazione, previo parere della Confederazione geograficamente interessata.

Oltre agli Organi FIFA già citati (Congresso, Comitato Esecutivo, Presidente e Segretario Generale), lo Statuto prevede la presenza del Comitato d'Urgenza e delle Commissioni Permanenti. Il Presidente è il rappresentante legale della FIFA, potendo acquistare diritti ed assumere obbligazioni in nome e per conto della Federazione. Egli è incaricato di dare attuazione delle decisioni assunte dal Congresso e dal Comitato Esecutivo, tramite la Segreteria Generale, sulla quale detiene un potere di controllo e di vigilanza. Il Comitato d'Urgenza è l'organo incaricato della risoluzione degli eventi che dovessero presentarsi tra una seduta del Comitato Esecutivo e la successiva, ed è composto dal Presidente della FIFA e da un rappresentante di ciascuna Confederazione, scelto tra i membri del Comitato Esecutivo con durata quadriennale dell'incarico.

Le Confederazioni, le Federazioni e le Leghe sono sottoposte in modo definitivo alle istanze della FIFA che, conformemente a quanto individuato dallo Statuto, sono definitive e non possono costituire oggetto di ricorso. Inoltre, si devono impegnare a prendere tutte le decisioni necessarie affinché i loro membri, così come i loro atleti ed ufficiali, accettino tali decisioni. Talora dovesse verificarsi un'infrazione, la FIFA ha la possibilità di

esercitare il proprio potere disciplinare conformemente a quanto previsto dal Codice Disciplinare della FIFA. Ai fini della trattazione del presente elaborato sarà preso in analisi il Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori.

### **3.2 UEFA**

La UEFA<sup>59</sup> è un'istituzione, legalmente riconosciuta e registrata ai sensi del sistema normativo svizzero, nata nel 1954 con sede principale a *Nyon*, in Svizzera, competente in materia di calcio e calcio a 5 a livello europeo, essendo una delle Confederazioni continentali riconosciute dallo Statuto FIFA. Sebbene la UEFA sia competente nel territorio europeo, fin dalla sua costituzione, i suoi poteri sono stati estesi oltre i confini geografici dell'Unione Europea, annoverando tra le Federazioni originariamente affiliate anche l'Unione Sovietica (successivamente divenuta Russia), così come la Turchia, Cipro e Israele, geograficamente appartenenti al continente asiatico, in ottemperanza alle deroghe riconosciute dallo Statuto FIFA.

La UEFA organizza competizioni a livello continentale come gli Europei maschili e femminili, la *Champions League*, l'*Europa League* e, a partire dalla stagione sportiva 2021/22, la *Confederation League*. Tra le Confederazioni a livello mondiale la UEFA è sicuramente la più influente e può vantare i migliori calciatori del mondo, militanti, soprattutto, nei campionati inglesi, italiani, tedeschi e spagnoli. Dal 2016 il Presidente della UEFA è *Aleksander Ceferin*.

La UEFA ha il compito di rappresentare tutte le Federazioni calcistiche nazionali dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea, oltre a quelle di Azerbaigian, Cipro, Georgia, Israele, Kazakistan, Russia e Turchia, operando secondo undici principi fondamentali che costituiscono quello che è l'obiettivo della Confederazione e che, di conseguenza, divengono principi riconosciuti e rispettati anche dalle Federazioni nazionali confederate:

1. "Calcio in primo piano", infatti, qualunque scelta adottata dalla UEFA deve intendere il calcio come gioco, sport e fonte di spettacolo;
2. "Struttura piramidale e sussidiarietà", tramite il perseguimento della cooperazione internazionale ed europea (tra FIFA, Confederazioni e Federazioni) con l'obiettivo di massimizzare gli interessi del calcio;
3. "Unità e leadership", per cui la UEFA deve operare in ottemperanza di un consenso generale tra i club;

---

<sup>59</sup> *Union of European Football Associations*

4. “Buon governo e autonomia”, ossia le decisioni devono perseguire principi di democrazia e trasparenza, tutelando l’autonomia della struttura sportiva;
5. “Calcio di base e solidarietà” con la promozione dei settori giovanili anche grazie alla realizzazione di strutture adatte a garantirne lo sviluppo;
6. “Protezione dei giovani e istruzione” con la protezione e la promozione dell’istruzione giovanile per i soggetti che si trovino a competere nelle massime competizioni, impegnandosi per la loro protezione e disincentivandone il trasferimento al di fuori del proprio Paese in giovane età;
7. “Integrità dello sport e scommesse”, in linea con il perseguimento, in ogni caso, dell’integrità sportiva;
8. “Fair play finanziario e regolarità delle competizioni” con l’approvazione e la tutela del *Fair-play*<sup>60</sup> finanziario come fonte di regolarità e legalità, dal punto di vista sportivo, delle competizioni promosse dalla Confederazione;
9. “Nazionali e club” con il mantenimento di un equilibrio tra squadre di club e compagini nazionali;
10. “Rispetto”, disincentivando comportamenti violenti, razzismo e doping attraverso la promozione del rispetto reciproco tra tutti i soggetti che prendono parte al mondo calcio;
11. “Modello sportivo europeo e specificità dello sport” tramite l’adozione del modello sportivo europeo con la presenza nelle competizioni di promozioni e retrocessioni, in ottemperanza dei principi di solidarietà.

### 3.3 FIGC

La FIGC<sup>61</sup> (o Federcalcio) è un’associazione riconosciuta<sup>62</sup> dotata di personalità giuridica, federata al CONI<sup>63</sup> e, pertanto, professionistica, che opera nel territorio italiano con l’obiettivo della promozione del gioco calcio, del calcio a 5 e del *beach soccer*.

La FIGC nacque nel 1898, con sede a Roma, ed è affiliata alla FIFA fin dal 1905 e alla UEFA dal 1954, della quale può vantare la nomea di essere co-fondatrice. Della Federazione Italiana Gioco Calcio fanno parte le Leghe Nazionali:

---

<sup>60</sup> Progetto teorizzato ed introdotto dal Comitato Esecutivo UEFA nel settembre 2009, con l’obiettivo di raggiungere l’autosufficienza dal punto di vista finanziario per le società sportive.

<sup>61</sup> Federazione Italiana Gioco Calcio

<sup>62</sup> Le associazioni riconosciute sono organizzazioni collettive disciplinate dal Codice civile negli artt. 14-35 e sono quelle che ottengono il riconoscimento della personalità giuridica. Le associazioni sono organizzazioni che hanno come scopo il perseguimento di una finalità non economica.

<sup>63</sup> Comitato Olimpico Nazionale Italiano

- Lega Nazionale Professionisti Serie A<sup>64</sup>;
- Lega Nazionale Professionisti Serie B<sup>65</sup>;
- Lega Italiana Calcio Professionistico<sup>66</sup>;
- Lega Nazionale Dilettanti;

Alle Leghe è demandato il compito di organizzare e gestire le rispettive competizioni nazionali, come i Campionati, le Coppe Professionistiche e quelle Dilettantistiche. Sono federate alla FIGC anche l'Associazione Italiana Arbitri<sup>67</sup>, ente competente in materia di designazione delle terne arbitrali per gli incontri delle competizioni organizzate dalle Leghe, ma anche l'Associazione Italiana Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori. Inoltre, sono istituite anche la Divisione Calcio Femminile, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, il Settore Tecnico e il Settore Giovanile e Scolastico.

La FIGC detiene poteri in materia di coordinamento delle attività delle squadre nazionali degli sport nei quali è competente, ma le spettano anche doveri di supervisione, controllo e coordinamento delle attività demandate alle Leghe per l'organizzazione delle competizioni nazionali, professionistiche e dilettantistiche. A livello regionale la FIGC opera attraverso i Comitati regionali e le Delegazioni provinciali e locali, mentre, in materia di giustizia sportiva, sono presenti organi quali il Giudice Sportivo delle Leghe e la Corte di Giustizia federale (con giudizio di primo e di secondo grado in caso di squalifiche durante lo svolgimento delle competizioni) e la Procura Federale (competenze in materia di illeciti sportivi).

A partire dal 2018 il Presidente della FIGC è Gabriele Gravina.

### **3.4 LEGHE NAZIONALI**

La struttura gerarchica descritta fino a questo momento si presenta come una piramide, all'apice della quale troviamo la FIFA, che rappresenta il massimo esponente a livello mondiale del mondo calcio, organo posto allo stesso livello del CIO<sup>68</sup>, cioè l'ente competente in materia di sport olimpici, tra i quali anche il calcio. Al di sotto della FIFA sono presenti le sei Confederazioni continentali, con competenze delimitate entro i confini geografici continentali, tra le quali la UEFA, che espleta i propri poteri a livello

---

<sup>64</sup> LNPA

<sup>65</sup> LNPB

<sup>66</sup> LegaPro

<sup>67</sup> AIA

<sup>68</sup> Comitato Olimpico Internazionale

europeo, in ottemperanza di quelli che sono i dettami e i principi impartiti dalla FIFA. Infine, a livello nazionale gli organi competenti sono le Federazioni nazionali (per l'Italia la FIGC), che operano sullo stesso piano dei Comitati Olimpici Nazionali (per l'Italia il CONI). La FIGC demanda parte dei propri poteri alle Leghe Nazionali ad essa federate (Figura 3.3), creando più di qualche problema in termini di conflitti di interessi.




Figure 3.3 - Leghe nazionali

Le Leghe Professionistiche sono associazioni non riconosciute di natura privatistica le cui associate sono i club partecipanti al campionato di categoria, alle quali sono affidati alcuni compiti per espressa volontà della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Questa diversità di composizione tra Leghe Nazionali e FIGC, tuttavia, fa sì che spesso si verifichi una diversità di interessi perseguiti dall'una o dall'altra parte e questo appare critico in ragione del fatto che le Leghe hanno il compito di organizzare le competizioni per volontà della FIGC e, in linea di principio, secondo gli interessi della Federazione stessa. Lo scopo delle Leghe, oltre all'organizzazione delle competizioni, è quello di rappresentanza degli Associati, perseguendo allo stesso tempo un obiettivo economico, che si traduce nella massimizzazione delle risorse collettive ottenibili per i propri associati. Infatti, le Leghe sono gli organi ai quali spetta il compito di negoziazione della vendita di quella che rappresenta una delle maggiori poste di ricavo per le società sportive

professionistiche: i diritti radiotelevisivi<sup>69</sup>. Il ruolo delle Leghe dal punto di vista economico-finanziario è quello di essere un collettore e al tempo stesso il distributore delle risorse ripartite nei confronti dei club calcistici associati, risorse che derivano sotto forma di proventi da diritti radiotelevisivi, da sponsorizzazioni centralizzate<sup>70</sup>, dai contributi conferiti dalla Federazione<sup>71</sup> e i contributi di mutualità. Inoltre, sono le Leghe, in sede assembleare, a stabilire le regole per la ripartizione delle risorse, regole che sono dettate da ogni specifica Lega nei confronti dei club associati. I criteri di ripartizione dettati dalla LNPA a partire dalla stagione sportiva 2018/19 prevedono<sup>72</sup>:

- Il 50% dei proventi ripartiti tra i club in parti uguali (in precedenza era prevista una percentuale pari al 40%);
- Il 30% dei ricavi ripartiti in base ai risultati sportivi ottenuti dalle società tenendo conto della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo Campionato di Serie A disputato (per il 15%), sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque Campionati (per il 10%) e sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/47 (per il 5%);
- Il 20% dei proventi (precedentemente la percentuale era pari al 30%) ripartiti sulla base del numero di spettatori paganti che hanno acquistato il titolo di accesso per assistere alle gare casalinghe, disputate negli ultimi tre campionati (nella misura del 12%) e sulla base dell'audience televisiva certificata da "Auditel"<sup>73</sup> (nella misura dell'8%);

Uno studio ha stimato che su un totale di ricavi netti di circa 1,3 miliardi nella stagione sportiva 2020/21<sup>74</sup> e tenuto conto dei criteri di ripartizione previsti ammessi dalla Legge Melandri<sup>75</sup>, i ricavi dei club di Serie A sarebbero quelli riportati in Tabella (Tabella 3.1):

---

<sup>69</sup> Per il triennio 2018-21 i ricavi ammontavano a più di 1,4 miliardi di euro per ogni stagione sportiva per la Serie A e circa 125-135 milioni per la Serie B (Biondi A., 11 agosto 2022, "Riparte il calcio, sui diritti TV è Telecom-Dazn contro tutti", *Il Sole 24 ore*).

<sup>70</sup> Per la Serie A "TIM", per la Coppa Italia "Freccia Rossa".

<sup>71</sup> Ad esempio, Contributo UEFA per le società che si qualificano alle competizioni europee.

<sup>72</sup> Spaziante M., 6 febbraio 2018, "Serie A, ecco come può cambiare la ripartizione dei diritti tv con il nuovo contratto", *Calcio e Finanza*

<sup>73</sup> Società nata nel 1984 con lo scopo di raccogliere e pubblicare dati sull'ascolto televisivo italiano.

<sup>74</sup> Spaziante M., 25 maggio 2021, "I ricavi dai diritti tv: quanto incasseranno i club in Serie A", *Calcio e Finanza*

<sup>75</sup> D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, attuazione della Legge delega 19 luglio 1997, n.106.

Squadre	Parte uguale	Classifica	Punti	5 anni	Storia	TOTALE
Inter	26,70	20,00	2,80	11,00	4,50	65,00
Juventus	26,70	12,00	2,40	16,60	5,00	62,70
Milan	26,70	16,80	2,40	7,30	4,60	57,80
Napoli	26,70	10,40	2,40	12,00	3,50	55,00
Atalanta	26,70	14,40	2,40	8,30	2,80	54,60
Roma	26,70	7,20	1,90	10,00	4,00	49,80
Lazio	26,70	8,80	2,10	7,30	3,50	48,40
Sampdoria	26,70	5,60	1,60	3,30	3,10	40,30
Sassuolo	26,70	6,40	1,90	4,80	0,30	40,10
Fiorentina	26,70	3,20	1,20	5,00	3,60	39,70
Bologna	26,70	3,60	1,30	3,10	2,90	37,60
Verona	26,70	4,80	1,40	2,20	2,00	37,10
Genoa	26,70	4,00	1,30	2,70	2,20	36,90
Torino	26,70	1,60	1,10	4,10	3,20	36,70
Udinese	26,70	2,80	1,20	2,70	2,40	35,80
Cagliari	26,70	2,00	1,10	2,10	2,20	34,10
Parma	26,70	0,40	0,60	1,70	2,10	31,50
Spezia	26,70	2,40	1,20	0,60	0,60	31,50
Benevento	26,70	1,20	1,00	1,00	0,40	30,30
Crotone	26,70	0,80	0,70	1,00	0,30	29,50
<b>TOTALE</b>	<b>534,00</b>	<b>128,40</b>	<b>32,00</b>	<b>106,80</b>	<b>53,20</b>	<b>854,40</b>

Tabella 3.1 - Stima ricavi 2020/21

I criteri previsti dalla LNPNB differiscono rispetto a quelli dettati dalla massima Lega italiana, anche in ragione delle diverse finalità perseguite. Per la Serie Cadetta, che spesso funge da “vivaio” per i giovani talenti dei maggiori club nazionali ed internazionali, è presente una maggiore attenzione allo sviluppo e alla crescita dei giovani atleti, infatti, la ripartizione viene attuata in ragione di:

- Minutaggio ed emolumenti riconosciuti ai giovani calciatori (U23) convocabili dalla FIGC;
- Settore giovanile;
- Sviluppo infrastrutturale;
- Presenze allo Stadio.

### 3.5 NOIF

Il *corpus* normativo della FIGC è composto dalle NOIF<sup>76</sup>, ossia l’insieme di regole che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della Federazione e, di conseguenza, di tutto il sistema calcio italiano, essendo norme vincolanti per tutti i club iscritti alle Competizioni gestite dalla Federazione. Le NOIF sono suddivise in sezioni, ognuna delle quali è dedicata a regolamentare differenti aree del mondo calcistico, a partire dalle regole per il funzionamento della FIGC, l’individuazione dei metodi di elezione, poteri di competenza degli organi federali e disposizioni in merito al controllo dell’equilibrio economico-patrimoniale delle società affiliate. La sezione di primaria importanza per

<sup>76</sup> Norme Organizzative Interne Federali



l'elaborato in analisi è quella relativa alle disposizioni in materia di operazioni di trasferimento dei calciatori, dove vengono individuate le fattispecie ammesse, i limiti temporali e i meccanismi attraverso i quali le operazioni devono essere realizzate.

### **3.5.1 OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO**

Le operazioni di trasferimento dei calciatori possono essere suddivise in:

- Operazioni a titolo di prestito;
- Operazioni a titolo definitivo;

Nel primo caso, il calciatore potrà essere concesso in prestito<sup>77</sup> dalla società concedente secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Federazione. Tramite questo tipo di operazione, per un periodo pattuito tra le parti, nei limiti individuati dalla Federazione (non superiore a due stagioni sportive e non inferiore al periodo che intercorre tra la finestra di mercato in cui avviene l'operazione e la successiva), l'atleta presterà la propria attività sportiva ad una società differente rispetto a quella detentrica del suo cartellino. Al termine del periodo stabilito contrattualmente tra le parti, salva la possibilità di prevedere l'obbligo o il diritto di riscatto nello stesso contratto, il calciatore tornerà a disposizione della società detentrica del cartellino. Nel secondo caso, invece, l'operazione di compravendita che intercorre tra le parti è da intendersi definitiva se eseguita secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme federali.

Le stesse NOIF prevedono che le operazioni di calciomercato debbano essere poste in essere in periodi ben definiti, ossia quelle che comunemente vengono definite sessioni di calciomercato "estive" ed "invernali". La Federazione, in realtà, ammette la possibilità di stipulare dei contratti ad efficacia differita ("pre-contratti"), ma sempre nel rispetto delle condizioni dettate dalle NOIF. Secondo il Comunicato Ufficiale n. 250, FIGC, del 17 maggio 2021, gli accordi preliminari sono consentiti a partire dal 24 maggio 2021 e fino al 30 giugno 2021, a condizione che gli accordi non interessino società e calciatori militanti nello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

La FIGC, limitatamente alle operazioni di trasferimento che intercorrono tra due società entrambe residenti nel territorio dello Stato italiano, prevede il ricorso alla "Stanza di

---

<sup>77</sup> Realizzando un negozio giuridico disciplinato dall'art. 1571 Cod. civ. "la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra di una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo".

compensazione” che, nonostante la sua centralità, non è disciplinata direttamente dalle NOIF. Infatti, all’interno del Titolo VII, intitolato “Rapporti tra società e calciatori”, dove sono contenute le norme volte a disciplinare le relazioni che intercorrono tra società, così come tra società e calciatori, non viene fornita definizione di tale istituto, limitandosi a prevederne la presenza. In questa sezione vengono individuate anche le norme generali in materia di contratti come, ad esempio, la durata massima del rapporto.

L’art. 95 NOIF prevede che “il trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore professionista devono essere redatti per iscritto, pena la nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe”, oltre a disporre il limite massimo di tre società differenti per le quali un calciatore può militare nel corso della stessa stagione sportiva, in linea con la previsione del Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori. L’art 95 NOIF introduce dei requisiti formali richiesti dalla Federazione per sancire l’efficacia dell’operazione di trasferimento, ma indica anche due differenti fattispecie ammesse per le operazioni di calciomercato:

- Trasferimento di calciatore/calciatrice;
- Cessione del contratto di un calciatore professionista;

Sia il trasferimento, che la cessione del contratto, possono avvenire in modo definitivo o temporaneo, nel qual caso, come detto in precedenza, la durata minima concessa è quella intercorrente tra la finestra di mercato nella quale avviene il trasferimento e la successiva (quindi, minimo 6 mesi), e la durata massima è di due anni, sempreché la scadenza del contratto che lega la società locatrice al giocatore concesso in prestito non sia antecedente. In ogni caso, perché i contratti siano efficaci tra le parti e nei confronti della Federazione, è necessario che siano sottoscritti dalle società contraenti e dal calciatore oggetto dell’operazione. Le NOIF, inoltre, fissano un termine massimo di 5 giorni che deve intercorrere dal momento della stipulazione del contratto fino al deposito in Lega delle formalità richieste e, comunque, non oltre il termine della sessione di calcio mercato, se antecedente.

Al deposito presso la Lega competente delle formalità richieste, la stessa dovrà provvedere ad analizzare la conformità degli adempimenti formali e sostanziali in merito al rispetto dei parametri federali previsti dalle NOIF per l’ammissione agli scambi di

calciomercato (rispetto degli indicatori individuati dall'art. 85 NOIF)<sup>78</sup>, e in merito al deposito e alla regolarità delle fideiussioni a garanzia degli scambi con pagamento differito. All'esito positivo del controllo da parte della Lega verrà rilasciato il "Visto di esecutività", cioè il documento che attesta la validità del trasferimento e che ne sancisce l'efficacia tra le parti, concedendo la possibilità alla nuova società di appartenenza di disporre delle prestazioni sportive del calciatore. A prescindere dalle modalità di trasferimento del calciatore è sancito l'obbligo di transito attraverso l'istituto della Stanza di compensazione per le operazioni intercorrenti tra due Società residenti nello Stato italiano.

Una definizione di "Stanza di compensazione" generalmente riconosciuta come valida è quella fornita dal Dott. Ruggero Stincardini<sup>79</sup>, il quale afferma che "la Stanza è la modalità – unica ed obbligatoria per tutte le società sportive – per regolare tra esse i corrispettivi dei trasferimenti dei calciatori operanti nel mercato nazionale", precisando, ancora una volta, che non sono assoggettati a tale meccanismo i trasferimenti internazionali, pur avendo la FIFA più volte ponderato l'istituzione di una "Stanza internazionale". La Stanza di compensazione, dunque, rappresenta un "contenitore" competente per regolamentare le "Modalità Federali" di tesseramento e trasferimento dei calciatori ed i relativi termini di pagamento, previsto per ogni stagione sportiva con apposito Comunicato Ufficiale<sup>80</sup>, all'interno del quale confluiscono tutte le operazioni di scambio che avvengono tra società sportive nazionali. La sua gestione è demandata alle Leghe di competenza, sicché saranno presenti tante Stanza di compensazione quante sono le Leghe professionistiche, oltre alla Stanza prevista dalla Lega Nazionale Dilettanti, che presenta la peculiarità di poter riportare solo saldi attivi<sup>81</sup>. Ciascuna Stanza, gestita dalla rispettiva Lega, riporterà un saldo finale che, a seconda della totalità delle operazioni avvenute, potrà avere segno positivo, negativo o essere pari a zero. Infine, ciascuna Stanza di Lega dovrà compensare il proprio saldo con quello delle altre Stanza nazionali,

---

<sup>78</sup> Attività di controllo demandata alla *COVISOC* (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche). Gli indicatori previsti a partire dalla stagione sportiva 2007/08 sono: "Indicatore di liquidabilità" (Attivo corrente su Passivo corrente); "Indicatore di indebitamento" (Debiti su Valore della produzione); "Indicatore di Costo del Lavoro Allargato" (Costo del lavoro allargato su Ricavi).

<sup>79</sup> *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. XIV, Fasc. 2, 2018*

<sup>80</sup> Per la stagione sportiva 2021/22 il Comunicato Ufficiale n. 250/A della F.I.G.C. del 17 maggio 2021

<sup>81</sup> Essendo ammesso il trasferimento oneroso di un calciatore dilettante verso un club professionistico e non viceversa.

realizzando una sorta di “Stanza complessiva” a livello statale che, per un semplice meccanismo di partita doppia, dovrà avere saldo pari a zero.

Riassumendo il procedimento descritto fino ad ora, unendo i concetti all’obbligo di impiego della Stanza di compensazione, si otterrà un meccanismo suddiviso in diverse fasi (Figura 3.4):

1. Ottenimento del “Visto di esecutività” all’esito positivo del procedimento di verifica dei requisiti formali e di conformità delle modalità di trasferimento a quelle previste dalla Federazione. I controlli sono demandati alle Leghe competenti alle quali spetta il compito di rilasciare il titolo di esecutività, ottenuto il quale il trasferimento è da ritenersi efficace, sia dal punto di vista sportivo, che da quello economico;
2. Controllo delle garanzie prestate dalle società portatrici di un saldo passivo, ossia dei club che hanno riportato importi di acquisto superiori a quelli delle cessioni;
3. Contabilizzazione per singola società appartenente alla Lega di competenza del saldo complessivo di tutte le operazioni stipulate nel periodo;
4. Gestione dei saldi plurisoggettivi (obbligatori) derivanti dalla contabilizzazione di tutte le operazioni di tutte le società compensate tra di loro, ovvero compensate con le altre Leghe per le operazioni che coinvolgono società a queste associate;
5. Incasso dei corrispettivi delle Società cessionarie e di pagamento, entro le scadenze rateali previste dalle NOIF, degli eventuali saldi attivi alle società che ne dispongono;




Figura 3.4 - Stanze di compensazione

### 3.5.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 250/A FIGC

Il Comunicato Ufficiale n. 250/A, FIGC, 17 maggio 2021, è la fonte normativa di riferimento per la stagione sportiva 2021/22 e fornisce alcune delucidazioni in merito alle modalità di liquidazione dei rapporti concessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti, prevedendo che tali rapporti debbano essere liquidati previa effettuazione di tutti gli adempimenti previsti a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali, in Stanza di compensazione, tramite la Lega di competenza, seguendo specifici criteri e rispettando specifiche scadenze.

In primo luogo, per le operazioni poste in essere nella sessione di calciomercato “estiva” (periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2021), è previsto che gli importi debbano essere liquidati secondo il seguente schema temporale:

- N. 1 rata di importo pari al 20% del totale del saldo finanziario della stagione sportiva;
- N. 8 rate di importo pari al 10% del saldo finanziario della stagione sportiva ciascuna (in totale 80%);
- Per i soli rapporti tra società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali, in un’unica soluzione per il 100% dell’ammontare del saldo finanziario della stagione sportiva.

Il Comunicato prevede una rateizzazione del saldo risultante dalla Stanza di compensazione, facendo maturare un debito (e dall'altra parte un credito) alle società come risultato di tutte le operazioni di calciomercato poste in essere nel periodo. I ratei risultanti, in presenza di saldi passivi, devono essere regolati finanziariamente dalle società debentrici come segue (Figura 3.5):

- N. 1 rata (pari al 20% dell'importo) da pagarsi a "pronti" con bonifico bancario, secondo i termini indicati dal Comunicato;
- N. 8 rate (per l'80% dell'importo) con assistenza di una garanzia tra quelle esplicitamente individuate dalla normativa e, comunque, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre e non oltre il 30 aprile;




Figura 3.5 - Regolazione finanziaria saldi sessione estiva

La regolazione finanziaria dei ratei attivi, invece, in presenza di saldi attivi, avverrà a cura delle Leghe di competenza secondo il seguente schema:

- N. 1 rata pari al 20% del saldo, a partire dal mese di settembre;
- L'importo residuo (80%) con cadenza mensile e decorrenza dal mese di ottobre;

Le stesse regole previste per la sessione di calciomercato estiva vengono estese anche agli accordi preliminari<sup>82</sup>, nel qual caso l'oggetto del contratto potrà essere sia il trasferimento del calciatore, che la cessione del contratto, ma anche la stipula di un nuovo contratto o il rinnovo del vecchio rapporto. Mentre il rinnovo contrattuale non rappresenta una fattispecie problematica, più controverse possono essere le altre casistiche e, in particolare, per la stipula di contratto ad efficacia differita per il trasferimento c'è il rischio di falsare la competizione sportiva in essere. Infatti, se si pensa all'accordo preliminare

<sup>82</sup> Art. 105 NOIF, comma 1: "le società possono stipulare accordi preliminari con natura di contratti ad efficacia differita"

per il trasferimento di un calciatore da una società ad un'altra che milita nella stessa categoria della società cedente, si potrebbe rischiare di creare un favoreggiamento volontario da parte del calciatore nei confronti della società acquirente. Al fine di evitare questa evenienza, la Federazione ha previsto che gli accordi preliminari possano essere stipulati solo nei periodi esplicitamente individuati dal Consiglio Federale, oltre a dover essere redatti secondo i modelli predisposti dalla Federazione, pena la nullità del negozio giuridico. È, quindi, previsto che gli accordi preliminari non possano interessare società o calciatori impegnati nello stesso campionato (anche se questo risulta essere un punto alquanto controverso) e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento della competizione. Inoltre, è previsto che gli accordi preliminari debbano essere depositati entro 20 giorni dalla stipula e comunque non oltre il 30 giugno, data di inizio della sessione di calciomercato estiva. In ogni caso, anche gli accordi preliminari sono sottoposti all'ottenimento del "Visto di esecutività" da parte della Lega.


Nonostante il rigido *iter* procedurale previsto dalla Federazione, è comunque presente il rischio che le società possano stipulare accordi validi tra le parti, in periodi diversi da quelli consentiti dalle norme federali, comportamento che, essendo contrario alla legge, è aggredibile dai terzi.

Differenti sono le modalità di regolazione dei rapporti sorti nella sessione di calciomercato invernale (dal 3 al 31 gennaio 2022), per i quali sono previste:

- N. 1 rata di importo pari al 70% del saldo finanziario della stagione sportiva;
- N. 3 rate di importo pari al 10% (totale del 30%) del saldo finanziario della stagione sportiva;

La regolazione dei ratei passivi, in presenza di saldi passivi, deve avvenire secondo il seguente schema (Figura 3.6):

- N. 1 rata a mezzo bonifico bancario di importo pari al 70% del saldo finanziario della stagione;
- N. 3 rate di importo pari al 10% del saldo finanziario della stagione ciascuna, con assistenza di garanzie tra quelle espressamente individuate dalla normativa, al termine di ciascun mese a decorrere dal 28 febbraio e non oltre il 30 aprile;



*Figura 3.6 - Regolazione finanziaria saldi sessione invernale*

Al contrario, per i saldi attivi, è previsto che la regolazione finanziaria a cura della Lega di competenza avvenga come segue:

- N. 1 rata del 70% a partire dal mese di febbraio 2022;
- Le restanti 3 rate con cadenza mensile a partire dal mese di marzo 2022;
- N.1 rata pari al 100%, solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali, con liquidazione del rateo a partire dal mese di marzo 2022;

Perciò, anche se per le due finestre di mercato sono dettate regole di liquidazione dei rapporti leggermente differenti, comunque i pagamenti rateali dei saldi passivi non devono protrarsi oltre la fine del mese di aprile ed è obbligatoria l'assistenza di garanzie per le rate che non devono essere corrisposte a "pronti", per tutelare l'esigenza di stabilità finanziaria della Stanza di compensazione.

Le regole appena descritte sono valide solo per le operazioni di calciomercato che intercorrono tra due società sportive all'interno dei confini dello Stato italiano, non trovando applicazione per quei rapporti instaurati tra società calcistiche appartenenti a Leghe estere. L'effetto generato è una disparità di trattamento tra le due diverse categorie di operazioni di scambio, con conseguente disincentivo nei confronti delle operazioni "nazionali", in favore di quelle "estere". Infatti, le garanzie richieste dalla Stanza di compensazione, oltre ai regimi fiscali agevolati di cui possono godere i calciatori "impatriati", hanno l'effetto di rendere meno oneroso l'acquisto di un atleta proveniente dall'estero, rispetto ai giocatori nazionali. Per quanto la Stanza di compensazione prescriva l'obbligo di assistenza di garanzie per diminuire il rischio dello shock derivante da un'eventuale fallimento di una società sportiva, la conseguenza che si viene a creare è



un aumento del costo effettivo dei trasferimenti nazionali, rispetto a quelli internazionali che, al contrario, non la richiedono. In altri termini, le NOIF, disponendo l'obbligatorietà del passaggio attraverso la Stanza di compensazione per le operazioni di calciomercato intercorse tra società italiane, generano un aumento dei costi che queste devono sostenere. Infatti, oltre al costo del cartellino da corrispondere secondo le modalità pattuite con la società cedente, saranno presenti anche degli oneri ulteriori dovuti alla presenza di una garanzia costi che, al contrario, non sono presenti nelle operazioni "estere" che possono non essere assistite da garanzie. È in questo senso che le norme federali, seppur con obiettivi di stabilità del settore, di fatto finiscono per penalizzare la realtà calcistica italiana sottraendo risorse dal circuito sportivo nazionale, in favore di quello estero e del settore bancario e assicurativo. L'effetto distorsivo è ulteriormente accentuato dalla presenza di regimi fiscali agevolati per gli sportivi "impatriati" che hanno come scopo quello di attrarre individui all'interno del territorio dello Stato italiano, ma finiscono per creare una disparità di trattamento tra soggetti assoggettati alla normativa e quelli esenti. Infatti, se il beneficio diretto dei regimi fiscali agevolati in oggetto deriva da un trattamento impositivo di favore per i redditi prodotti dai soggetti che realizzino i requisiti richiesti dalla normativa, l'effetto indiretto nel settore calcistico è quello di una diminuzione dei costi degli stipendi lordi per le società sportive che fungono da sostituto d'imposta. La diminuzione dell'aggravio fiscale per gli sportivi ha, quindi, l'effetto di attrarre atleti dall'estero, ma, allo stesso tempo, la diminuzione dell'onere contributivo delle società sportive per i soli individui che siano assoggettati alla normativa genera una preferenza per i club ad "assumere" sportivi che ne realizzino i requisiti, a discapito di quelli che, al contrario, non li realizzino.

La Federazione ammette la possibilità, per gli accordi economico-finanziari posti in essere tra Società di Serie A, di prevedere l'effettuazione dei pagamenti con dilazione su più annualità, individuando il termine massimo in cinque stagioni agonistiche, a condizione che vengano rispettate le modalità ed i limiti fissati dal competente organo della Lega di appartenenza. Qualora il pagamento fosse fissato in un periodo di quattro stagioni agonistiche è disposto che "l'ultima rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione" (*Comunicato Ufficiale n. 250/A, 17 maggio 2021, art. 15*), mentre, qualora fosse fissato in cinque stagioni agonistiche "l'importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell'ammontare dell'intera operazione" (*Comunicato Ufficiale n. 250/A, 17 maggio 2021, art. 15*).

Allo stesso modo, anche per gli accordi economico-finanziari derivanti da rapporti posti in essere tra Società di Serie A e Serie B, tra Società militanti entrambe in Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra Società di Serie B e Serie C, è previsto possano essere pattuiti termini di dilazione su due o tre stagioni agonistiche, a condizione che vengano rispettati i limiti e le modalità dettate dai competenti organi delle Leghe di appartenenza. Il Comunicato Ufficiale precisa che nei casi di rapporti tra società appartenenti a differenti Leghe il pagamento può essere previsto in due annualità a condizione che “l’importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell’intero ammontare”, deducendo che l’importo della prima rata dovrà corrispondere minimo al 30% del saldo totale risultante dal periodo. Per gli stessi rapporti è previsto che se “il pagamento è previsto in tre annualità, l’importo della terza rata non può essere superiore all’importo della prima rata e l’importo della seconda rata non può essere superiore al 70%”, significando che l’importo della terza rata non potrà essere superiore al 15% dell’importo totale.

### **3.5.3 GARANZIE**

Il Comunicato Ufficiale n. 250/A della FIGC precisa che, per le operazioni di calciomercato poste in essere entro il 31 luglio, gli adempimenti richiesti, nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti, nel caso in cui non trovassero integrale copertura nel saldo attivo risultante dalle operazioni di campagna trasferimenti effettuate negli anni precedenti, devono essere effettuate entro un termine perentorio individuato nel 9 agosto 2021, pena la mancata esecutività dei contratti e caducazione degli effetti del deposito. Per il pagamento della rata da effettuarsi a “pronti” (pari al 20% dell’importo) a mezzo bonifico bancario, si prevede che possa essere assistita da garanzia unitamente alle restanti otto rate (80% dell’importo).

Per le operazioni poste in essere dal 1° al 31 agosto è prescritta la medesima previsione, con scadenza entro il termine perentorio del 10 settembre 2021.

Per le operazioni di calciomercato della sessione invernale gli adempimenti e il deposito delle garanzie il termine è fissato nel 7 febbraio 2021, sempreché non trovino integrale copertura nel saldo attivo risultante dagli esercizi precedenti.

Le garanzie ammesse dal Comunicato Ufficiale n. 250/A del 17 maggio 2021, art. 17, sono:

- Fideiussione bancaria, ammessa per le Società di Serie A e Serie B, o garanzia bancaria a prima richiesta, per le sole società di Serie C, rilasciate da Banche che risultino iscritte nell'albo delle Banche redatto dalla Banca d'Italia, oltre a dover essere stipulate sulla base dei modelli conformi a quelli predisposti e pubblicati dalle Leghe di appartenenza;
- Polizza fideiussoria assicurativa, per le Società di Serie A, Serie B e Serie C, emessa secondo modello conforme, predisposto e pubblicato dalla Lega di appartenenza;

Per le sole Società di Serie A, in alternativa alla fideiussione bancaria e alla polizza fideiussoria assicurativa, è ammessa la possibilità di ricorrere alla cessione del credito<sup>83</sup>, attraverso il ricorso al modello predisposto dalla Lega Serie A e secondo le modalità da essa indicate, essendo, in ogni caso, preclusa la possibilità di utilizzare i saldi attivi delle annualità in compensazione o, comunque, a copertura dei saldi passivi delle restanti annualità.

Il tema delle garanzie bancarie o assicurative richieste dalla FIGC per l'accesso al calciomercato è un tema di centrale importanza nel panorama calcistico italiano ed assume una rilevanza pari, se non superiore, agli effetti distorsivi generati dai regimi fiscali agevolati previsti dal Legislatore tributario italiano. Infatti, come verrà più volte sottolineato anche in seguito, il funzionamento della Stanza di compensazione, efficace solamente per le operazioni di calciomercato nazionale, genera un effetto distorsivo che non può essere ignorato e che, come si vedrà nel Capitolo 5, ha un peso specifico forse anche maggiore rispetto agli effetti del Decreto Crescita.

### **3.5.3.1 FIDEIUSSIONI**

La definizione generale di “fideiussione” è contenuta nell'art. 1936 Cod. civ. il quale recita: “è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”, precisando che “la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”. La fideiussione, quindi, rappresenta un

---

<sup>83</sup> Accordo contrattuale attraverso il quale una parte trasferisce il diritto di credito (definito “cedente”) ad un terzo acquirente (definito “cessionario”) che lo acquista ad un determinato prezzo, per poi procedere alla riscossione nei confronti del debitore (“ceduto”). La cessione del credito è ammessa dall'art 1260 Cod. civ., anche in assenza del consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento sia contrario ad altra norma di legge.

contratto consensuale ad effetti obbligatori, con natura bilaterale, ossia è un istituto giuridico che fa sorgere un'obbligazione vincolante tra due parti (non tre):

- Il fideiussore, ossia colui che presta garanzia con tutto il proprio patrimonio (vista la presenza dell'avverbio “personalmente” nel dettato normativo) per un'obbligazione altrui;
- Il creditore, ossia il soggetto che vanta un diritto di credito nei confronti di un terzo che gli è debitore;

A differenza di quanto si potrebbe pensare, la fideiussione non rappresenta un rapporto trilaterale, in quanto il debitore garantito vi è estraneo, al punto tale che la fideiussione sarà valida ed efficace anche contro la volontà del debitore stesso, traendo forza dal vincolo bilaterale tra fideiussore e creditore. La *ratio* della fideiussione è, infatti, la soddisfazione dell'esigenza del creditore di potersi rivalere del suo credito nei confronti di una platea di soggetti più ampia, aumentando la possibilità che lo stesso venga adempiuto. Dall'altro lato, il vantaggio del fideiussore deriva da scopi di lucro, poiché la fideiussione rappresenta un costo per il soggetto che vi ricorre e, quindi, un provento per il fideiussore, ma potrebbe derivare anche da scopi non lucrativi. Infine, l'art. 1944 Cod. civ. prevede che: “il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito”, significando che il creditore potrà ricevere indistintamente l'adempimento del proprio diritto dal debitore o dal fideiussore, rimanendo, in ogni caso, l'obbligazione fideiussoria accessoria rispetto a quella principale.

La fideiussione bancaria, ossia una delle forme di garanzie ammesse dalla Federazione in sede di Stanza di compensazione, rappresenta una particolare forma di tutela nella quale il soggetto fideiussore, cioè il garante, è rappresentato da un istituto bancario che, nel caso specifico, deve rispettare le condizioni richieste dalle norme federali<sup>84</sup>. L'istituto di credito che assume la qualità di fideiussore ha il compito di garantire l'adempimento al soggetto che ne fa richiesta (ossia le Società sportive). Pur la legge non prevedendo un tetto massimo alla somma che può essere garantita, spetterà al soggetto fideiussore il compito di effettuare una valutazione in merito all'affidabilità del proprio cliente e, di conseguenza, di stabilire il “costo” dell'operazione. Maggiore sarà il rischio che il fideiussore si accollerà, superiore sarà il costo che la controparte dovrà pagare sotto forma

---

<sup>84</sup> Iscrizione all'albo dalla Banca d'Italia.

di commissioni, solitamente determinate in percentuale sull'importo garantito, e di interessi passivi.

### **3.5.3.2 GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA**

Altra possibilità ammessa dalla FIGC è il ricorso alla garanzia bancaria a prima richiesta, anche definita "clausola di escussione a prima richiesta". La garanzia bancaria a prima richiesta è un contratto nel quale il garante è tenuto all'immediato versamento della somma in favore del beneficiario, garantendo, in questo modo, l'escussione immediata senza possibilità, per i soggetti obbligati, di opporsi al momento dell'avvenuta richiesta.

### **3.5.3.3 POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA**

Infine, una terza possibilità concessa dalla Federazione è il ricorso alla polizza fideiussoria assicurativa, ossia una forma di garanzia concessa da una compagnia assicurativa che rispetti i requisiti di iscrizione all'albo redatto dalla Banca d'Italia, richiesti dalle norme federali, nei confronti di un soggetto beneficiario. La polizza fideiussoria assicurativa rappresenta, probabilmente, la forma di garanzia maggiormente utilizzata dalle imprese poiché presenta il vantaggio di stipulare un negozio giuridico a tutti gli effetti valido, continuando a disporre della propria liquidità, previa la corresponsione di un canone sotto forma di premio fisso.

## **3.6 PROPRIETA' STRANIERE NEL CALCIO ITALIANO**

Oltre agli aspetti tributari propri dell'ordinamento italiano e quelli normativi del contesto calcistico, un altro fattore risulta impattare in modo determinante sulle operazioni di calciomercato: la sempre maggiore presenza di proprietà straniere all'interno dei Campionati nostrani. Il problema, evidenziato anche dal Dott. Valerio Casagrande in una recente intervista (*Casagrande V., "Rilanciare i trasferimenti nazionali per il bene del calcio", 9 novembre 2021, Calcio e Finanza*), sorge dall'accesso al mercato delle fideiussioni, il quale è divenuto sempre più oneroso nel tempo, in particolare per le società con proprietà straniera. Il dibattito in merito all'obbligatorietà delle fideiussioni per le sole operazioni di calciomercato nazionale e, più in generale, alla Stanza di compensazione, è più che mai acceso, soprattutto se tali aspetti vengono messi in relazione alla crescente presenza di proprietà straniere nelle competizioni italiane. Questi soggetti risultano maggiormente avversi a questo tipo di strumenti bancari ed assicurativi per diverse ragioni:

- In primo luogo, è presente una motivazione culturale, ossia l'avversità della mentalità estera, soprattutto di matrice anglosassone, a questo tipo di strumenti bancari ed assicurativi che li rende pressoché inutilizzati al di fuori dei confini statali;
- In secondo luogo, è presente una motivazione di ordine pratico derivante dall'estraneità delle proprietà straniere al circuito bancario ed assicurativo italiano. Infatti, il più delle volte tali proprietà non operavano nel territorio dello Stato italiano in precedenza e, quindi, non possono disporre di rapporti con istituti bancari ed assicurativi già avviati. Inoltre, anche se teoricamente la platea di soggetti abilitati a rilasciare le garanzie richieste dalla FIGC è formalmente ampia, concretamente questa risulta essere limitata ad enti italiani, oltre tutto, sempre meno numerosi<sup>85</sup>;

Il mercato delle fideiussioni, dunque, è un settore prevalentemente italiano nel quale soggetti stranieri che verosimilmente non avevano operato precedentemente entro i confini nazionali, potrebbero avere difficoltà ad entrare e ad accreditarsi. Questo aspetto appare in controtendenza con la crescente presenza, all'interno delle nostre Leghe, di proprietà estere, le quali risultano essere anche quelle con una maggiore possibilità di spesa, andando, di fatto, a limitare la possibilità di immettere risorse all'interno del settore calcistico italiano. Il fenomeno che si sta riscontrando è quello di porre tali società nelle condizioni di non poter esprimere a pieno le proprie potenzialità di spesa, con conseguenze dannose per l'intero sistema calcistico italiano, sia dal lato della domanda, che da quello dell'offerta, limitano l'evoluzione del settore stesso. Alla luce di queste evidenze, la Stanza di compensazione risulta un meccanismo inappropriato e discriminatorio, che finisce per attrarre risorse al di fuori del settore calcio, in favore di quello bancario e assicurativo o, comunque, verso l'estero.

Nella stagione sportiva 2021/22 le Società sportive con proprietà straniere in Italia, solo nella massima competizione, ammontano a 9/20 (pari al 45%), dato spietato se confrontato con quello di appena un decennio fa dove le proprietà "nazionali" erano il 100% di quelle partecipanti al Campionato di Serie A. Questo dato appare in netta contrapposizione con quanto esposto in precedenza riguardo alla Stanza di

---

<sup>85</sup> Nel campo assicurativo sono Generali Assicurazioni, Reale Mutua Assicurazioni e Cattolica Assicurazioni, la quale è stata recentemente acquisita da Generali, restringendo ulteriormente la platea di soggetti abilitati.

compensazione, finendo per limitare l'evoluzione di un settore trainante per l'intera economia nazionale.

L'ultima Società aggiuntasi al gruppo delle proprietà straniere è l'Atalanta B.C., la quale, con un comunicato datato 19 febbraio 2022, si aggrega ad un insieme di compagini di tutto rispetto, tra le quali si contano anche Inter, Milan, Roma e Fiorentina, oltre alle meno blasonate Genoa, Venezia, Bologna e Spezia. Prendendo come riferimento la "Dea" risultano emblematiche le ragioni che figurano nel comunicato ufficiale come movente del passaggio di proprietà dalla famiglia Percassi, storica proprietaria del club, al Fondo *Bain*, detentore anche dei *Boston Celtics*, franchigia di livello assoluto partecipante al Campionato NBA<sup>86</sup>. Infatti, le motivazioni del passaggio di consegna, come si evince dal comunicato, sono quelle di "rendere i nerazzurri un asset altamente qualificato, con la possibilità di costruire attorno alla società sportiva e al suo brand una serie di attività correlate" (*Riggio S., Corriere della Sera, 19 febbraio 2022*). Il messaggio di fondo è che anche una società in salute come l'Atalanta, che nell'ultimo quadriennio si è rivelata una delle più piacevoli e floride realtà del nostro calcio, per ottenere una definitiva consacrazione e, se possibile, il definitivo salto di qualità per ambire ai massimi risultati, entro e fuori i confini nazionali, ha avuto bisogno di ricorrere alle maggiori capacità di spesa di magnati esteri, derivanti, il più delle volte, da Paesi asiatici od "oltreoceano". Questi soggetti, oltre ad apportare nuove risorse economiche ai club, introducono anche differenti mentalità manageriali, soprattutto nell'idea di intendere lo sport dal punto di vista del marketing (come avviene, ad esempio per l'NBA).

Di seguito è riportata una classifica dei proprietari dei Club di Serie A in base al proprio patrimonio (espresso in miliardi di dollari), tra i quali non è presente *Zhang Jindong* (proprietario dell'Inter) che, a seguito dell'uscita dal gruppo *Suning*, non figura nello studio svolto da *Forbes* (Tabella 3.2):

Tabella 3.2 - Classifica Forbes proprietari club di Serie A più ricchi

<b>Proprietà</b>	<b>Squadra</b>	<b>Patrimonio (mld dollari)</b>
Rocco Comisso	Fiorentina	6,1
Famiglia Saputo	Bologna	4,8
Dan Friedkin	Roma	4,3
Paul Singer	Milan	4,3
Squinzi, Giorgietta	Sassuolo	3,9
John Elkann	Juventus	2,1
Antonio Percassi	Atalanta	1,4

<sup>86</sup> National Basketball Association

Dalla Tabella si può notare come dei sette proprietari compresi nella classifica (prendendo in analisi solo i club di Serie A), quattro (il 57%) non siano italiani (Percassi dal 19 febbraio 2022 non è più proprietario dell'Atalanta, come detto in precedenza, facendo aumentare il numero di proprietari stranieri). Inoltre, le prime quattro posizioni come individui più ricchi sono occupate da *Rocco Comisso* (origini italiane ma naturalizzato statunitense), famiglia *Saputo* (origini canadesi), *Dan Friedkin* (origini statunitensi) e *Paul Singer* (origini statunitensi). I proprietari italiani, dunque, detengono circa il 28% della ricchezza degli individui rientranti nella classifica, contro il 72% dei proprietari esteri (Figura 3.7).




Figura 3.7 - Peso patrimonio proprietà italiane ed estere

Questa tendenza, ancora una volta, appare in netto contrasto con quanto affermato in precedenza in merito all'assetto strutturale del calcio moderno: se da un lato le proprietà straniere sono sempre più presenti nel nostro calcio, le loro capacità di spesa e le risorse apportabili al settore risultano limitate dalla presenza di istituti quali la Stanza di compensazione. Inoltre, il sistema tributario per come è definito attualmente, volge l'attenzione verso l'estero, finendo per svantaggiare gli investimenti nazionali causando effetti:

- Nel breve periodo, con la presenza sempre maggiore di calciatori esteri militanti nei Campionati italiani;
- Nel lungo periodo, con sempre minori investimenti nel calcio nazionale e, quindi, minori risorse investite nei settori giovanili, con conseguenze a livello di tutto il movimento calcistico italiano.



### **3.7 APPLICAZIONE DEI REGIMI FISCALI**

Infine, dopo aver affrontato gli aspetti strutturali del contesto calcistico italiano, è necessario applicare al caso concreto i regimi fiscali descritti nel Capitolo 2, fornendo un dato empirico utile alla comprensione del vantaggio derivante, per le Società sportive italiane, dall'acquisto di calciatori all'estero piuttosto che entro i confini nazionali.

Il mondo calcistico può essere suddiviso in due grandi categorie di individui, a seconda che si rientri o meno nella qualifica di sportivo professionista individuata dall'art. 2 della Legge n. 91/1981. All'interno di entrambe queste categorie potrebbero essere presenti degli sportivi "impatriati" per i quali, a seconda della categoria di appartenenza, è prescritto un differente trattamento fiscale:


- Regime di detassazione nella misura del 70% per i soggetti che non rientrano nella qualifica di sportivo professionista;
- Regime di detassazione del 50% per gli "sportivi professionisti";

Ai fini dell'applicazione del regime è richiesto che:

- I lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedervi per almeno due anni;
- L'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- Lo sportivo presenti un reddito da contratto, al lordo delle ritenute IRPEF, di almeno un milione di euro;
- Abbia un età di almeno 20 anni;

È necessario comprendere come la residenza influisca sulla tassazione e come il trasferimento del calciatore nella sessione di calciomercato invernale o estiva impatti sull'applicazione del regime. Infatti, nel caso di acquisto nella sessione invernale, il trasferimento avviene in un periodo compreso nel mese di gennaio (per la stagione sportiva 2021/22 dal 3 al 31 gennaio), sicché potranno essere realizzati i requisiti richiesti dall'art. 2 TUIR per la qualifica di soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato. In questo caso, il regime di tassazione agevolata troverà applicazione senza alcuna criticità, fin dal momento del trasferimento. Differente è il caso di trasferimento nella sessione estiva, ossia nel periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 31 agosto, infatti, la residenza fiscale del soggetto si considererà situata nel territorio dello Stato italiano solo a decorrere dal periodo di imposta successivo, sicché per il periodo compreso tra il

momento del trasferimento e il 31 dicembre troverà applicazione il regime di tassazione ordinaria (Figura 3.8).



Fonte PwC

Figura 3.8 - Influenza della residenza sulla tassazione dei calciatori

L'applicazione del regime di tassazione agevolata, nel caso fossero rispettate le condizioni richieste, è estesa per cinque esercizi a decorrere dal periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza. Mentre appare di semplice individuazione la residenza estera per i precedenti due periodi d'imposta, sicuramente più controversa è la determinazione dell'impegno a risiedere in Italia per i due periodi successivi. Nel primo caso è sufficiente che non si riscontri la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 2 TUIR<sup>87</sup> nei due periodi d'imposta precedenti al trasferimento, mentre nel secondo caso è necessario stabilire un criterio che determini l'impegno dell'individuo a voler risiedere in Italia per il periodo richiesto dalla norma. Secondo la dottrina l'elemento da valorizzare è quello del termine contrattuale, ponendo attenzione all'eventualità che, prima della scadenza contrattuale, vengano poste in essere operazioni di cessione o di prestito<sup>88</sup>.

Nella Figura 3.9 è riportato un esempio di acquisto di un calciatore in occasione della sessione estiva di calciomercato 2019, ipotizzando la stipula di un contratto di durata quinquennale. La Figura evidenzia come, a parità di stipendio netto (pari a 5 milioni), lo

<sup>87</sup> Iscrizione all'anagrafe, domicilio civilistico e residenza civilistica

<sup>88</sup> Realizzando la fattispecie definita "Recapture", ossia la revoca dei benefici fiscali. La finalità della disciplina è quella di garantire che la concessione dell'agevolazione sia connessa alla concreta realizzazione dei requisiti per un periodo minimo pari, nel caso in analisi, a due anni.

stipendio lordo e il costo sostenuto in caso di applicazione del “Regime impatriati” risultino più vantaggiosi (generando minori costi per 13,1 milioni di euro) rispetto a quelli nel caso di applicazione del regime ordinario.

Stagione sportiva	Regime impatriati			Regime ordinario			Differenza
	Netto	Lordo	Costo	Netto	Lordo	Costo	
1° luglio 2019 -30 giugno 2020	5 mln	7,9 mln	8,4 mln	5 mln	9,3 mln	9,9 mln	1,5 mln
1° luglio 2020 -30 giugno 2021	5 mln	6,5 mln	7 mln	5 mln	9,3 mln	9,9 mln	2,9 mln
1° luglio 2021 -30 giugno 2022	5 mln	6,5 mln	7 mln	5 mln	9,3 mln	9,9 mln	2,9 mln
1° luglio 2022 -30 giugno 2023	5 mln	6,5 mln	7 mln	5 mln	9,3 mln	9,9 mln	2,9 mln
1° luglio 2023 -30 giugno 2024	5 mln	6,5 mln	7 mln	5 mln	9,3 mln	9,9 mln	2,9 mln
	25 mln	33,9 mln	36,4 mln	25 mln	46,5 mln	49,5 mln	13,1 mln

Fonte: PwC

Figura 3.9 - Regime fiscale vs. Regime ordinario per acquisti nella sessione estiva

Le stesse evidenze sono riscontrabili nel caso di acquisto nella sessione di calciomercato invernale 2020, con l’unica accortezza che lo stipendio della prima stagione sportiva corrisponderà alla metà di quello pattuito (se 5 milioni, sarà pari a 2,5).

### 3.8 CONCLUSIONI

In conclusione, le analisi svolte nel presente capitolo hanno evidenziato la disparità di trattamento tra operazioni di calciomercato nazionali ed internazionali, dovute principalmente alla presenza per le prime della Stanza di compensazione. Il meccanismo fideiussorio richiesto dalla Federazione, come più volte sottolineato, appare contraddittorio e produce l’effetto di limitare le capacità di spese delle proprietà dei club, soprattutto di quelle estere che risultano più avverse a questo tipo di operazioni. Le garanzie richieste dalle NOIF, infatti, producono l’effetto di rendere maggiormente onerose le operazioni di acquisto di giocatori nazionali, attraendo risorse verso il circuito assicurativo e bancario e sottraendole al settore calcistico. Come conseguenza le Società finiscono per volgere l’attenzione verso l’estero, visto che la Stanza di compensazione trova applicazione per le sole operazioni di calciomercato “nazionali”, limitando l’immissione di risorse nel circuito calcistico nazionale e, di conseguenza, lo sviluppo dell’economia italiana. Inoltre, i regimi di tassazione agevolata applicabili agli sportivi

professionisti incentivano l'acquisto dei calciatori stranieri (che realizzino le condizioni richieste dalla normativa) finendo per spostare l'attenzione delle Società fuori dai confini nazionali. Infatti, i benefici che derivano dai regimi fiscali agevolati si traducono in riduzione di costi del personale per le società sportive professionistiche che fungono da sostituti d'imposta per gli atleti, creando una preferenza ad instaurare operazioni di calciomercato che riguardino atleti che realizzino i requisiti richiesti per l'applicazione del regime "impatriati". Mettendo in relazione tali aspetti con l'evoluzione degli assetti proprietari delle società sportive italiane si evidenzia la necessità di riformare il sistema calcio con l'obiettivo di ridurre, se non eliminare, le inefficienze presenti. Nel capitolo 5 verranno analizzati i dati empirici a sostegno della tesi esposta.

#### 4. TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

I trasferimenti internazionali dei calciatori sono disciplinati dal “Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori”<sup>89</sup>, emanato dal Comitato Esecutivo FIFA il 7 luglio 2001, con successiva entrata in vigore il 1° settembre dello stesso anno. Il Regolamento ha subito numerose modifiche nel corso degli anni in risposta all’evoluzione della normativa comunitaria ed internazionale, con l’ultimo documento pubblicato sul sito ufficiale della FIFA<sup>90</sup> in data 3 maggio 2022. Il Regolamento, fin dalla prima versione, è volto a disciplinare:

- Il rapporto tra squadre di club e rappresentative Nazionali, in particolare, per il rilascio dei calciatori;
- La procedura per la richiesta di primo tesseramento e di trasferimento internazionale di minori;
- Il c.d. *Transfer*;
- Le procedure per il pagamento dell’indennità di formazione;
- Il pagamento del contributo di solidarietà.

Il Regolamento ha origine dall’Accordo di Bruxelles, datato 5 marzo 2001, intercorso tra la FIFA e l’Unione Europea in risposta, tra le altre, all’evoluzione del panorama comunitario e mondiale come conseguenza della Sentenza *Bosman*. La norma pattizia, in particolare, si rese necessaria in risposta alle perplessità, da parte della Comunità europea, in merito al sistema di trasferimenti previsto dalla FIFA, con particolare attenzione alla compatibilità degli istituti con i principi di diritto comunitario di concorrenza e libera circolazione dei lavoratori. A seguito di un dibattito prolungatosi per mezzo decennio, la Commissione europea, la FIFA, l’UEFA e i rappresentanti dei calciatori professionisti pattuirono la modifica del sistema di trasferimenti, raggiungendo una soluzione che fosse in linea con il diritto comunitario e con le esigenze del mondo sportivo. In particolare, come risultato dell’Accordo di Bruxelles, si rese vincolante la disciplina di aspetti, quali:

- La protezione dei minori;
- Gli indennizzi di formazione dei giovani calciatori;
- Il mantenimento della stabilità contrattuale nel calcio;
- Un meccanismo di solidarietà;

---

<sup>89</sup> *Regulations on the Status and Transfer of Players*

<sup>90</sup> <https://www.fifa.com/about-fifa/official-documents?filterId=SLT1f5f4ba4-8f58-4b37-bf56-8f0002c56f63&selectedSubIds=1Ik5980rsO4CRiqjrlXUS>

- I periodi di trasferimento;
- La risoluzione delle controversie con un sistema arbitrale.

La risposta della FIFA all'esigenza di una normativa in merito a tali aspetti arrivò con il Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori. Tale normativa, come le successive modifiche, risulta fonte di ispirazione, oltre ad essere vincolante, anche per la Federazione italiana, il cui *corpus normativo* principale è rappresentato dalle NOIF.

Nel presente Capitolo verrà analizzata la letteratura in merito ai trasferimenti dei calciatori evidenziando gli aspetti che potranno essere utili per guidare l'analisi quantitativa del Capitolo 5, con particolare attenzione al meccanismo di solidarietà introdotto per i trasferimenti internazionali dal Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori, evidenziando anche le sue declinazioni ad opera delle NOIF per i trasferimenti nazionali. Infatti, il Contributo di Solidarietà, congiuntamente ai regimi fiscali agevolati introdotti per gli sportivi dal Decreto Crescita, alla Stanza di compensazione e all'evoluzione degli assetti proprietari delle società sportive italiane, risulta essere un fattore determinante per spiegare la presenza sempre maggiore di calciatori stranieri nelle competizioni nostrane, a discapito degli atleti italiani.

#### **4.1 REGOLAMENTO SULLO STATUS E SUL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI**

Il "Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori" costituisce lo scheletro normativo dettato dalla FIFA per la regolamentazione del settore calcistico. Al suo interno sono contenute norme volte a disciplinare lo "Status dei giocatori", ossia all'inquadramento degli atleti come professionisti o amatoriali, la "Registrazione dei giocatori" e alcuni dei diritti fondamentali degli atleti con particolare attenzione ai calciatori minorenni e al calcio femminile.

Il Regolamento, esattamente come esplicitato nella parte introduttiva dello stesso, rappresenta una fonte normativa vincolante in materia di status dei calciatori e dei loro trasferimenti tra club appartenenti a differenti Federazioni. Infatti, in quanto fonte di legge derivante dalla FIFA lo stesso ha una portata globale e deve essere inteso come vincolante per tutte le Federazioni affiliate e, quindi, anche per la FIGC. Per i trasferimenti che, al contrario, dovessero intercorrere tra club appartenenti alle stesse Federazioni, le regole vincolanti sono quelle dettate dalle Federazioni Nazionali le quali, in ogni caso, sono sottoposte ad approvazione da parte della FIFA.

#### **4.1.1 STATUS DEI GIOCATORI**

L'articolo 2 del Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori detta un criterio utile per individuare quali soggetti possano essere considerati "professionisti" e quali, al contrario, debbano essere considerati dilettanti. Secondo la FIFA, nella prima categoria rientrano gli individui che realizzano i due seguenti requisiti:

- Abbiamo stipulato un contratto con un club in forma scritta;
- Siano pagati per svolgere la propria attività sportiva con una somma che risulti essere maggiore rispetto ai costi che l'individuo sostiene per praticare detta attività.

Come categoria residuale vengono individuati i calciatori "amatoriali", essendo tutti quei soggetti che non realizzano entrambe le condizioni predette. Le categorie, tuttavia, non appaiono come contenitori statici, essendo la stessa FIFA a dettare i criteri per la riacquisizione dello status di calciatore amatoriale da parte di un soggetto che precedentemente era qualificato come professionista. All'uopo va ricordato che la Legge n.91 del 1981, all'articolo 2, definisce un criterio nazionale valido per distinguere tra atleta professionista e dilettante, rimandando alle Federazioni la possibilità di classificare l'attività sportiva nell'una o nell'altra categoria, tuttavia, punti comuni con la normativa internazionale sono rappresentati dall'onerosità dell'attività prestata, intesa come la remuneratività derivante dalla stessa, e la continuità.

#### **4.1.2 REGISTRAZIONE DEI CALCIATORI**

Il Regolamento, dopo aver inquadrato la categoria di calciatore professionista, distinguendola da quella di calciatore amatoriale, prosegue dettando le regole in merito al passaggio di un individuo tra l'una e l'altra categoria. L'articolo 5 del Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori è dedicato alle norme in merito alla registrazione dei calciatori, disponendo alcune regole di carattere generale che impongono determinati obblighi in capo alle Federazioni affiliate. In primo luogo, il comma 1 prevede che ogni associazione debba disporre di un sistema elettronico di registrazione dei calciatori attraverso il quale assegnare ad ogni calciatore un codice identificativo. Il processo di registrazione dei calciatori è obbligatorio per tutti gli atleti, sia quelli professionisti che quelli amatoriali, rappresentando l'elemento fondamentale per rendere il soggetto qualificabile come membro dell'associazione e per poter essere legittimamente tesserato per un club con il quale disputare match ufficiali. Attraverso la

registrazione il calciatore diventa a tutti gli effetti un calciatore qualificato come tale dalla FIFA ed esprime il proprio consenso ad uniformarsi ai regolamenti ed ai principi perseguiti dall'organizzazione. Come conseguenza, la FIFA, in caso di condotta contraria ai propri regolamenti o ai propri principi, potrà esercitare il proprio potere sanzionatorio nei confronti dell'atleta, in linea con il Codice disciplinare della FIFA.

L'articolo 5 continua disponendo, al terzo comma, la possibilità, per il calciatore, di essere registrato per un solo club per volta, escludendo la possibilità che questo possa essere tesserato per club differenti allo stesso tempo. Tale previsione è completata dal comma 4 del medesimo articolo, il quale dispone che il calciatore, durante ogni stagione sportiva, possa essere registrato con un massimo di tre club (e, in ogni caso, con uno solo per volta), tuttavia, sarà idoneo a prendere parte a match ufficiali con solo due delle tre squadre. Ciò significa che un qualsiasi calciatore correttamente registrato secondo le disposizioni della FIFA, nel corso della stessa stagione sportiva potrebbe, ad esempio, essere tesserato per il "Club-A", essere trasferito nel "Club-B" che a sua volta lo trasferisce ad un "Club-C" fermo restando l'obbligo per l'atleta di essere tesserato con uno solo di questi club contemporaneamente, sicché per essere legittimamente registrato con il "Club-B" dovrà essere avvenuto il trasferimento secondo le modalità previste dalla FIFA, producendo l'estinzione della registrazione con il "Club-A" e lo stesso dovrà avvenire in luogo del trasferimento al "Club-C". Il calciatore ha, comunque, la possibilità di disputare match ufficiali con solo due delle tre società per le quali è stato registrato nel corso della stagione sportiva. Un'eccezione alla regola generale è prevista per l'atleta che venga trasferito tra due club appartenenti a Federazioni con stagioni sportive sovrapposte, concedendogli la possibilità di disputare match ufficiali con un terzo club nella stessa stagione sportiva, a condizione che abbia estinto integralmente le obbligazioni derivanti dai contratti che lo legavano ai precedenti club. Tale previsione è dettata dalla FIFA per garantire l'integrità sportiva e per evitare che si possano creare delle alterazioni delle competizioni in essere a causa di obbligazioni ancora esistenti al momento del trasferimento nel terzo club. In ogni caso, le previsioni relative ai periodi ammessi per la registrazione dei calciatori, così come quelle relative alla durata minima del contratto, devono essere rispettate. Come precisato anche dal comma 5 del medesimo articolo, tali norme non possono comunque contrastare i principi generali di integrità dello sport e questo si traduce nell'impossibilità per un calciatore di prendere parte a match ufficiali durante la stessa stagione sportiva



con più di due club che disputino lo stesso campionato o coppa. È concessa la possibilità alle Federazioni di prevedere regole più stringenti in merito.

In linea con il principio di integrità dello sport l'articolo 5-bis vieta il “*Bridge Transfer*”, ossia la fattispecie in cui si realizzano due trasferimenti consecutivi, nazionali od internazionali, che abbiano ad oggetto lo stesso calciatore e che siano tra loro collegati, comprendendo anche la registrazione del medesimo con il club intermediario. La fattispecie risulta particolarmente pericolosa perché potrebbe essere utilizzata con l'obiettivo di eludere la normativa di riferimento o di frodare eventuali terzi. A tal proposito, il comma 2 del medesimo articolo sancisce una presunzione relativa<sup>91</sup> in forza della quale se due trasferimenti consecutivi dello stesso calciatore avvengono in un periodo inferiore a 16 settimane, si considera realizzata la fattispecie del “Trasferimento ponte”, salvo che non sia fornita prova contraria. Anche in questo caso la fattispecie è assoggettata al potere disciplinare della FIFA, in linea con le previsioni contenute nel Codice disciplinare.

Le finestre temporali per la registrazione dei calciatori sono individuate dall'articolo 6 del Regolamento, il quale dispone che debbano essere previsti due periodi durante l'anno nei quali la registrazione è ammessa, rimandando alle Federazioni la possibilità di individuare periodi differenti per le competizioni maschili e femminili. In altri termini, la FIFA dispone che debbano essere presenti due periodi nei quali è ammessa la registrazione dei calciatori nel rispetto delle condizioni dettate dal Regolamento stesso, concedendo una certa discrezionalità alle Federazioni Nazionali in merito all'individuazione di tali periodi e alla possibilità di prevedere finestre temporali differenti per le competizioni maschili e femminili, in linea con le differenti esigenze discernenti dai differenti match da disputare. Dalla disposizione in analisi si comprende come le registrazioni dei calciatori al di fuori delle finestre temporali individuate siano da ritenersi inammissibili. Un'eccezione alla norma generale è disposta per i professionisti il cui contratto sia scaduto prima della conclusione di una finestra temporale per la registrazione, ammettendo la possibilità del suo tesseramento anche al di fuori del periodo individuato. Il secondo comma dispone che il primo periodo di registrazione debba decorrere dal primo giorno della nuova stagione sportiva e non debba essere superiore a 12 settimane, mentre il secondo periodo, normalmente, debba essere fissato nel mezzo

---

<sup>91</sup> Presunzione che ammette prova contraria.

della stagione sportiva e non debba eccedere le 4 settimane. Ogni Federazione ha l'obbligo di comunicare i periodi individuati almeno 12 mesi prima della loro esecutività, in caso contrario sarà la stessa FIFA a individuare le finestre temporali, sostituendosi alle Federazioni Nazionali.

Il meccanismo della registrazione è centrale nel regolamento FIFA poiché rappresenta il procedimento, necessario ed obbligatorio, per rendere idoneo un calciatore, professionista o meno, a prendere parte alle competizioni calcistiche. Con la registrazione il calciatore ottiene il "*Player Passport*", ossia il documento identificativo contenente i dati dell'atleta, compreso il club di appartenenza dello stesso e quelli per i quali egli è stato tesserato a partire dal dodicesimo anno di età. Una volta avvenuta la registrazione del calciatore per una Federazione, il suo trasferimento verso un'altra Federazione è ammesso solo previa ottenimento dell'ITC<sup>92</sup>, il quale dovrà essere rilasciato senza condizioni o limiti temporali dalla Federazione di provenienza. L'ITC è necessario per permettere il trasferimento di un calciatore da una Federazione Nazionale ad un'altra e in assenza il calciatore tesserato per un club affiliato ad una Federazione non potrà essere trasferito ad un altro club affiliato con una Federazione diversa. Il trasferimento presso la nuova Federazione, dunque, sarà ammissibile solo una volta che la precedente Federazione abbia rilasciato l'ITC, inviandone copia anche alla FIFA, come disposto dal comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento. L'ITC non è richiesto per i calciatori con età inferiore a dodici anni. Il certificato deve essere richiesto dall'atleta alla Federazione verso la quale avviene il trasferimento che, a sua volta, dovrà richiederlo alla Federazione dalla quale il trasferimento ha luogo, entro sette giorni. Salvo il caso in cui tra le due Federazioni siano in corso controversie in merito al trasferimento dei calciatori, il certificato, anche detto "*Transfert*", deve essere rilasciato una volta presentata la domanda, mentre, nel caso in cui sia presente una controversia, questo dovrà essere rilasciato una volta conclusasi la stessa. La Federazione di provenienza, quindi, potrebbe non rilasciare il certificato, facendo sorgere problematiche in merito al trasferimento internazionale del calciatore, nel qual caso se la Federazione non dovesse provvedere al rilascio del certificato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda sarà possibile ottenere un "tesseramento provvisorio" con validità di un anno, alla scadenza del quale il tesseramento risulterà valido a tutti gli effetti. In questo lasso temporale il calciatore ha la possibilità di rivolgersi alla "Commissione Status e Trasferimenti FIFA" per far valere le proprie ragioni. L'unica

---

<sup>92</sup> *International Transfer Certificate.*

funzione dell'ITC è quella di certificare il trasferimento del calciatore da una Federazione ad un'altra, con conseguente registrazione presso la Federazione di destinazione e, per questo motivo, l'ITC deve essere rilasciato libero da clausole e termini, oltre a rappresentare uno strumento giuridico che deve essere rilasciato libero da controversie tra società e/o Federazioni. L'ITC deve essere obbligatoriamente rilasciato tramite il TMS<sup>93</sup>, ossia il sistema di gestione dati informativo on-line reso obbligatorio per ogni Federazione dal Regolamento FIFA, che ha il compito di controllare e gestire i trasferimenti internazionali, con obiettivi di migliore trasparenza nelle singole transizioni, promuovendone la credibilità e l'affidabilità. L'obiettivo principale del TMS, quindi, è quello di conferire stabilità e trasparenza all'intero sistema di trasferimenti internazionali attraverso la tracciabilità dei flussi di denaro movimentati e fornendo garanzia che il trasferimento abbia ad oggetto un calciatore realmente esistente e non uno fittizio. Il TMS ha sostituito il precedente ITC che veniva rilasciato in forma cartacea, ad eccezione che per i trasferimenti relativi al calcio femminile<sup>94</sup>, il calcio dilettantistico e il calcio a 5. Una finalità secondaria del TMS, che riprende uno dei principi base della FIFA, è la tutela dei minori.

L'articolo 10 continua dettando alcune disposizioni in merito al prestito dei calciatori professionisti, in particolare, prevedendo che questi possano essere prestati per periodi predeterminati di tempo sulla base di un accordo che deve avvenire in forma scritta e, nel contratto, devono essere individuate anche la durata del prestito e le condizioni finanziarie dello stesso. Nel corso della vigenza dell'accordo di prestito, le obbligazioni discernenti dall'accordo tra il club proprietario del cartellino e il calciatore sono sospese, salvo che non sia diversamente disposto nel contratto in forza del quale avviene il prestito. La durata minima dell'accordo individuata dalla FIFA coincide con il periodo che intercorre tra una finestra per la registrazione dei calciatori e la successiva, mentre la durata massima è di un anno. Tuttavia, mentre per la durata minima la previsione non ammette possibilità di deroga, per la durata massima è concessa alle Federazioni la possibilità di individuare un periodo differente (ed è quello che avviene anche per la FIGC che prevede un periodo massimo di due anni). Al club locatario, in ogni caso, è preclusa la possibilità di instaurare un accordo di sub-affitto con un terzo club. I successivi commi dell'articolo 10 dettano alcune previsioni volte a salvaguardare il calciatore oggetto del prestito, disponendo, al

---

<sup>93</sup> *Transfer Matching System.*

<sup>94</sup> Il calcio femminile è stato riconosciuto come sport professionistico a partire dalla stagione sportiva 2022/23.

comma 4, che nel caso in cui un contratto tra il nuovo club e il professionista venga unilateralmente concluso prima della scadenza, esso abbia diritto a tornare presso il vecchio club di appartenenza, previa immediata comunicazione al club detentore del cartellino della conclusione prematura dell'accordo di prestito e dell'intenzione di tornare a svolgere la propria attività per il club iniziale. Di converso, la società ha l'obbligo di reintegrare il professionista con effetto immediato e il contratto che veniva sospeso per effetto dell'accordo di prestito, ricomincerà a produrre i propri effetti dalla data di reintegrazione, in particolare, con riguardo alle condizioni finanziarie previste dallo stesso. Ancora una volta la FIFA lascia la possibilità alle Federazioni in merito alle regole per la registrazione a livello nazionale.

Infine, l'articolo 11 detta una norma volta ad identificare il corretto trattamento da riservare ai calciatori che non siano registrati, prevedendo che ogni calciatore che non risulti tesserato per una Federazione nazionale secondo le norme previste dal Regolamento, nel caso dovesse disputare un match ufficiale con un club dovrà essere considerato come illegittimo e, dunque, assoggettabile al potere sanzionatorio della FIFA.

#### **4.1.3 CONSERVAZIONE DELLA STABILITA' CONTRATTUALE**

La quarta sezione del Regolamento è volta a disciplinare il rapporto tra calciatore professionista ed il club di appartenenza, in particolare, volgendo l'attenzione al rispetto del vincolo contrattuale e alla sua stabilità nel tempo. In questo senso l'articolo 13 del Regolamento dispone che un contratto stipulato tra un professionista ed un club possa estinguersi solo per decorrenza del termine previsto nell'accordo o, in alternativa, con il consenso delle parti.

L'articolo 14, inoltre, introduce delle fattispecie di conclusione legittima del contratto per "giusta causa", prevedendo che il vincolo possa sciogliersi per volontà di una delle parti, senza conseguenze di alcun tipo e, quindi, senza essere assoggettata al potere sanzionatorio della FIFA, nel caso si verifichi una delle fattispecie di scioglimento per giusta causa espressamente previste. Il secondo comma introduce una norma volta a limitare la portata della previsione del primo comma, disponendo che ogni condotta posta in essere da una delle parti volta a costringere la controparte a concludere o modificare i termini contrattuali, realizzi fattispecie di scioglimento per giusta causa. Le fattispecie di conclusione del contratto per giusta causa individuate dalla FIFA sono:

- Il caso in cui la società ometta illecitamente il pagamento dello stipendio di almeno due mensilità, attribuendo al calciatore la possibilità di rescindere il contratto a condizione che abbia messo in mora la società debitrice e abbia concesso un termine di almeno 15 giorni affinché il club possa adempiere integralmente la propria obbligazione;
- Il caso in cui il professionista, nel corso della stagione, abbia preso parte a meno del 10% dei match ufficiali nei quali il club di appartenenza è stato coinvolto. Nella valutazione della sussistenza dei criteri per accordare la giusta causa per motivi sportivi devono essere considerate attentamente le caratteristiche soggettive del calciatore.

Appare chiaro come le ipotesi di scioglimento del vincolo contrattuale per giusta causa siano fattispecie volte a tutelare, soprattutto, l'interesse sportivo dei calciatori, tuttavia, hanno rilevanza anche dal punto di vista economico delle società.

#### **4.1.4 COMPENSO DI FORMAZIONE E MECCANISMO DI SOLIDARIETA'**

La sezione che, probabilmente, merita maggiore attenzione ai fini del presente elaborato è quella riguardante l'indennità di formazione (art. 20) ed il meccanismo di solidarietà (art. 21), i quali sono aspetti regolamentati dalla FIFA a livello internazionale che trovano alcune loro declinazioni anche a livello nazionale all'interno dei regolamenti Federali. L'articolo 20 del Regolamento prevede che l'indennità di formazione debba essere pagata ad uno o più club che abbiano contribuito alla formazione di un calciatore, nei casi in cui:

- Il calciatore sia stato registrato per la prima volta come professionista;
- Ogni volta che un professionista venga trasferito prima della conclusione dell'anno solare in cui avviene il compimento del suo 23° anno di età;

L'obbligazione di pagamento dell'indennità sorge ogniqualvolta il trasferimento avvenga nel corso o alla scadenza del contratto che lega il calciatore ad un club e la disposizione, per espressa previsione dell'articolo 20, non trova applicazione per il calcio femminile. La norma, dunque, prevede la corresponsione, da parte di un club acquirente, di una somma di denaro ai club che abbiano contribuito alla crescita dell'atleta oggetto del trasferimento in ragione degli sforzi sostenuti. L'obbligazione che vincola il club acquirente al pagamento dell'indennità sorge nel caso in cui il calciatore venga registrato per la prima volta come atleta professionista, per cui la somma sarà pagata nei confronti di uno o più club dilettantistici che abbiano contribuito alla crescita dello stesso, ma anche

nei confronti dei club professionistici nei quali lo sportivo ha militato fino al compimento del 23° anno di età. La finalità di tale istituto è quella di introdurre un meccanismo, appunto, di solidarietà tra il club acquirente, che riceverà benefici dalla fruizione dell'attività sportiva prestata dal calciatore, e quei club che, avendo contribuito allo sviluppo e alla crescita dello stesso, hanno reso realizzabile questo valore aggiunto.

L'articolo 21, inoltre, prevede la presenza di un meccanismo di solidarietà nei casi di trasferimento di un calciatore prima della scadenza del contratto senza limitazioni riguardo all'età dell'atleta o alla tipologia di contratto. Infatti, ogni club che abbia contribuito allo sviluppo e alla formazione del calciatore oggetto del trasferimento è, secondo il punto di vista della FIFA, idoneo a ricevere proporzionalmente una parte del compenso denominato "Contributo di solidarietà". La somma da pagare deve essere equamente suddivisa tra tutti i club che hanno contribuito alla formazione del calciatore e, quindi, spetterà loro un contributo quantificato sulla base dell'apporto che proporzionalmente hanno fornito per la crescita dell'atleta oggetto del trasferimento. Il meccanismo di quantificazione del Contributo di solidarietà trova approfondimento nell'Allegato n.5 dello stesso Regolamento della FIFA, il quale precisa che il 5% di qualsiasi compenso pagato nell'ambito del trasferimento in oggetto, escluso l'eventuale compenso per la formazione pagata alla sua ex squadra, dovrà essere detratto dall'importo totale di tale compenso e distribuito dal nuovo club sottoforma di contributo di solidarietà ai club che hanno preso parte alla formazione e all'istruzione del calciatore negli anni. Il contributo deve essere commisurato al numero di anni, o *pro-rata* nel caso in cui risulti un periodo inferiore all'anno, nei quali il calciatore è stato registrato per il club a partire dal compimento del dodicesimo anno di età, fino al compimento del ventitreesimo anno. In sintesi, il metodo di calcolo individuato dalla FIFA è il seguente:

- a) Calendar year of 12<sup>th</sup> birthday: 5% of 5% of any compensation
- b) Calendar year of 13<sup>th</sup> birthday: 5% of 5% of any compensation
- c) Calendar year of 14<sup>th</sup> birthday: 5% of 5% of any compensation
- d) Calendar year of 15<sup>th</sup> birthday: 5% of 5% of any compensation
- e) Calendar year of 16<sup>th</sup> birthday: 10% of 5% of any compensation
- f) Calendar year of 17<sup>th</sup> birthday: 10% of 5% of any compensation
- g) Calendar year of 18<sup>th</sup> birthday: 10% of 5% of any compensation
- h) Calendar year of 19<sup>th</sup> birthday: 10% of 5% of any compensation
- i) Calendar year of 20<sup>th</sup> birthday: 10% of 5% of any compensation
- j) Calendar year of 21<sup>st</sup> birthday: 10% of 5% of any compensation
- k) Calendar year of 22<sup>nd</sup> birthday: 10% of 5% of any compensation
- l) Calendar year of 23<sup>rd</sup> birthday: 10% of 5% of any compensation

Figura 4.1 - Metodo di calcolo del Contributo di solidarietà (art. 1 Allegato 5, Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori)

Un esempio potrebbe essere utile a chiarire il metodo di calcolo del Contributo di solidarietà: ipotizziamo il trasferimento di un calciatore in una delle sessioni di calciomercato durante l'anno solare in cui è avvenuto il compimento del ventitreesimo anno di età, supponendo che questo sia stato acquistato da un club previo pagamento di una somma di 10 milioni di euro. Inoltre, supponiamo che il calciatore abbia militato in un club dal compimento del dodicesimo anno di età fino al diciottesimo anno d'età, per poi trasferirsi in un secondo club fino al momento del nuovo trasferimento nel corso dell'anno solare in cui avviene il compimento del ventitreesimo anno d'età. Infine, per semplicità, ipotizziamo che entrambi i trasferimenti siano avvenuti in concomitanza con l'inizio dell'anno solare, in modo che non debbano essere calcolate somme relative a porzioni di anni nei quali il calciatore ha militato presso il club. La totalità del Contributo di solidarietà da corrispondere ai precedenti club è pari al 5% del prezzo di acquisto, quindi a 500.000 euro. Tale somma deve essere suddivisa proporzionalmente sulla base degli anni in cui il calciatore ha militato per i differenti club, perciò:

- Dall'anno solare in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età, fino all'anno solare in cui ha compiuto il diciottesimo anno (ipotizzando che il trasferimento sia avvenuto il 1° gennaio), sono intercorsi sei periodi che attribuiscono il diritto, in capo al club, al percepimento di una somma in misura pari del 40% della totalità del Contributo di solidarietà (5% per il primo, 5% per il secondo, 5% per il terzo e 5% per il quarto anno, mentre il 10% per il quinto e 10% per il sesto anno), ossia 200.000 euro;
- Dall'anno solare in cui il calciatore ha compiuto il diciottesimo anno fino al periodo in cui ha compiuto il ventitreesimo anno d'età sono intercorsi sei periodi che attribuiscono il diritto, in capo al secondo club, al percepimento di una somma in misura pari al 60% della totalità del Contributo di solidarietà (pari al 10% per ogni anno), ossia 300.000 euro;

*Tabella 4.1 - Esempio di calcolo del Contributo di solidarietà*

Squadra	Anno di età	Quota %	Compenso	
Squadra A	12	5%	5%	25.000
Squadra A	13	5%	5%	25.000
Squadra A	14	5%	5%	25.000
Squadra A	15	5%	5%	25.000
Squadra A	16	10%	10%	50.000
Squadra A	17	10%	10%	50.000
Squadra B	18	10%	10%	50.000
Squadra B	19	10%	10%	50.000
Squadra B	20	10%	10%	50.000
Squadra B	21	10%	10%	50.000
Squadra B	22	10%	10%	50.000
Squadra B	23	10%	10%	50.000

Appare chiaro come il meccanismo di solidarietà voglia riconoscere il merito dello sviluppo di un calciatore anche ai precedenti club per i quali questo è stato registrato, attribuendo un'importanza gerarchica a seconda del periodo in cui tali club hanno contribuito. In questo senso la quantificazione avviene in base ad un aspetto temporale, sicché se il calciatore ha militato per un periodo maggiore in un club a questo verrà riconosciuta una somma di denaro più elevata, in ragione del maggior apporto che tale squadra ha fornito e delle maggiori risorse che ha investito per la formazione dell'atleta. Inoltre, si attribuisce una rilevanza maggiore al contributo apportato dai club nei quali il calciatore ha militato da quando diventa rilevante ai fini dell'eleggibilità in prima squadra.

Va sottolineato che il Contributo di solidarietà deve essere pagato dalla società di destinazione (o società acquirente) nei confronti delle squadre che maturano il diritto a percepirlo, precisando che tale somma debba essere dedotta dal totale del trasferimento e, quindi, risultando a carico della società cedente (nel caso in oggetto la società acquirente paga 10 milioni di euro, ma la società cedente riceverà solo 9,5 milioni di euro e gli altri club riceveranno un contributo di solidarietà di 500.000 euro). In ragione di questo delicato meccanismo sorgono spesso accese controversie che, frequentemente, si risolvono con il pagamento del Contributo da parte della società acquirente (è il caso, ad esempio, dell'accordo tra Real Madrid e Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo<sup>95</sup>).

L'articolo 2 dell'Allegato n.5 al Regolamento prevede alcuni termini per il pagamento del Contributo di solidarietà, precisando che la società acquirente dovrà provvedere a saldare il debito maturato entro e non oltre 30 giorni dal tesseramento del calciatore, ovvero, nel caso di pagamenti rateali, entro 30 giorni dalla data dei singoli pagamenti. Il secondo comma prevede a rafforzare le disposizioni in merito al Contributo di solidarietà, prevedendo espressamente che sia responsabilità della società acquirente il calcolo delle somme dovute ai precedenti club in cui ha militato il calciatore, il quale deve essere operato in riferimento alle informazioni contenute nel *Player passport* e, laddove necessario, previa la consultazione dello stesso atleta.

Deve essere precisato che la previsione dell'articolo 20 del Regolamento FIFA e la previsione dell'articolo 21 introducono due istituti simili ma che presentano una netta

---

<sup>95</sup> Pino M., "Il contributo di solidarietà nei trasferimenti dei calciatori", Calcio e Finanza (20 luglio 2018)



differenza: il primo disciplina la fattispecie dell'Indennità di formazione, mentre il secondo disciplina il Contributo di solidarietà. L'indennità di formazione è quella somma che deve essere corrisposta in occasione della stipula del primo contratto da professionista e per gli eventuali trasferimenti successivi che siano stati realizzati fino al ventitreesimo anno di età, mentre il Contributo di solidarietà è una somma che deve essere pagata per ogni singolo trasferimento a titolo oneroso, senza limiti di età o di tipologia contrattuale. Sia per l'Indennità di formazione che per il Contributo di solidarietà il periodo preso come riferimento è quello compreso tra il dodicesimo e il ventitreesimo anno di età, tuttavia, la differenza tra i due istituti sta nelle diverse modalità di liquidazione che, nel primo caso, avverrà in occasione della stipula del primo contratto da professionista e, in ogni caso, per ogni trasferimento che sia avvenuto nel periodo predetto. Nel secondo caso, invece, il Contributo deve essere calcolato in occasione di ogni trasferimento e per la determinazione della somma dovuta non devono essere prese in considerazione le somme corrisposte sotto forma di Indennità di formazione. In entrambi i casi l'effetto prodotto è quello di incentivare la formazione dei calciatori nel settore giovanile poiché questi potrebbero rappresentare un'importante forma di guadagno, oltre che in modo diretto con l'eventuale plusvalenza realizzata, anche in modo indiretto in caso di ulteriori trasferimenti futuri. È il caso, ad esempio, di *Romelu Lukaku*, calciatore belga trasferitosi dall'Inter al *Chelsea* per una somma di circa 130 milioni di euro, in forza del quale la i Neroazzurri dovranno corrispondere circa 6,5 milioni di euro (il 5% trattandosi di un trasferimento internazionale) alle società che hanno contribuito alla formazione del calciatore tra il dodicesimo e il ventitreesimo anno di età<sup>96</sup>.

#### **4.1.4.1 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NELLE NORME FEDERALI**

Il meccanismo di solidarietà, come già detto in precedenza, trova la propria disciplina in merito ai trasferimenti internazionali di calciatori nel Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Giocatori della FIFA, tuttavia, rappresenta un principio fondamentale anche delle NOIF all'interno delle quali è stato introdotto con il Comunicato FIGC 87/A del 3 ottobre 2019. Tale provvedimento federale ha apportato modifiche ai commi 6 e 7 dell'art. 102 NOIF inserendo, anche in ambito nazionale, una previsione in merito al "meccanismo di solidarietà". In altri termini, se la FIFA già prevedeva una disciplina di tale Contributo applicabile alle operazioni di calciomercato che avvenivano tra società

---

<sup>96</sup> Pino M., "Contributo di solidarietà e indennità di formazione: il caso Lukaku" (05 agosto 2021), Sport Virgilio

appartenenti a diverse Federazioni, il Comunicato Ufficiale ha voluto estendere la previsione anche alle operazioni di calciomercato nazionale, apportando alcune modifiche.

Per quanto concerne le disposizioni federali, si tratta di un istituto in forza del quale un club che ha ceduto un proprio calciatore professionista a titolo oneroso e definitivo è obbligato alla corresponsione di un compenso, nella misura stabilita dalla stessa Federazione, alle società per le quali l'atleta oggetto del trasferimento è stato tesserato in precedenza, tanto in modo definitivo quanto temporaneo. I requisiti che rendono applicabile l'istituto, quindi, sono:

- La presenza di un trasferimento che deve avvenire a titolo oneroso, escludendo tutte le fattispecie in cui il calciatore viene trasferito ad un altro club a titolo gratuito, e definitivo, precludendo l'applicazione dell'istituto alle operazioni di prestito;
- Al contrario, i club che maturano il credito nei confronti del club cedente saranno tutti quelli per i quali il calciatore è stato tesserato a partire dal dodicesimo anno di età, fino alla conclusione della stagione in cui avviene il compimento del ventunesimo compleanno, sia che il trasferimento in tali club fosse avvenuto a titolo definitivo, sia che si trattasse di un prestito;

Da tale previsione normativa si possono ravvisare alcune differenze rispetto alla previsione della FIFA, in primo luogo, in merito al periodo che deve essere considerato per la quantificazione del compenso la norma internazionale prevedeva un lasso temporale compreso tra la stagione in cui avviene il dodicesimo compleanno e quella del ventitreesimo compleanno, mentre il termine è ridotto alla stagione in cui avviene il compimento del ventunesimo anno di età secondo la previsione delle norme federali. In secondo luogo, la norma internazionale prevede un compenso nella misura del 5% delle somme corrisposte per il trasferimento, mentre quella federale individua una quota del 3%. Ovviamente, la finalità dell'istituto è la medesima, ossia quella di estendere i benefici economici derivanti dalla cessione di un calciatore, non solo al club cedente, ma anche a tutti i precedenti che hanno contribuito alla formazione sportiva dello stesso, soprattutto in considerazione del fatto che è frequente che tali club appartengano a serie minori. Tuttavia, la previsione delle NOIF risulta rafforzata tramite l'applicazione dell'istituto alle sole fattispecie di "cessione di contratto", volendo delimitare l'ambito operativo

dell'istituto ai soli trasferimenti di calciatori professionisti con una *ratio* di integrità dello sport, escludendo ogni operazione riguardante diversi soggetti come, ad esempio, i “giovani di serie”<sup>97</sup>.

In merito alla quantificazione del prezzo di acquisto, ossia della base di calcolo del Contributo di solidarietà, la FIGC ha precisato che debbano essere incluse anche tutte le altre somme previste dalle parti ad integrazione del corrispettivo. Sono questi i casi in cui il prezzo di acquisto del calciatore è pattuito in una parte fissa e in una parte variabile condizionata al verificarsi di alcune situazioni, ossia quelle ipotesi di successivi bonus dovuti dal club cessionario al club cedente in relazione al rendimento del calciatore o dei risultati sportivi ottenuti dal club acquirente (ad esempio, la qualificazione alle coppe europee).

Il comma 7 dell'art 102 NOIF individua il metodo di calcolo del Contributo di solidarietà, disponendo che “una quota fino al 3% del corrispettivo pattuito per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 12 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società formatrici”), secondo lo schema seguente:

- Stagione del dodicesimo compleanno: 0,10% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del tredicesimo compleanno: 0,10% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del quattordicesimo compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del quindicesimo compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del sedicesimo compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;

---

<sup>97</sup> Gallovich G., “Introdotta il Contributo di solidarietà anche in ambito FIGC. Cos'è e come funziona” (10 ottobre 2019)

- Stagione del diciassettesimo compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del diciottesimo compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del diciannovesimo compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del ventesimo compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del ventunesimo compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo”;

Anche le NOIF, come il Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori, attribuiscono rilevanza al criterio temporale e, allo stesso modo, stabiliscono delle percentuali maggiori in ragione della formazione impartita dai club nei quali l’atleta ha militato in età più adulta. Ancora una volta, quindi, la volontà è quella di riconoscere un beneficio alle società che abbiano contribuito alla formazione dello sportivo attribuendo ai periodi in cui il calciatore diviene oggetto di interesse anche per la prima squadra, maggiore importanza. Un aspetto che è necessario sottolineare della previsione del comma 7, art. 102 NOIF, è il passaggio attraverso le Leghe di competenza per il pagamento del Contributo di solidarietà dovuto dalla società cedente. Il comma 8, inoltre, specifica che “il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato dalla Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale. Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale”. Le criticità in merito al Contributo di solidarietà sorgono in ragione di tali previsioni, ricordando l’effetto distorsivo generato dall’assetto della Stanza di compensazione e, in particolare, degli oneri accessori che le garanzie richieste dalle NOIF apportano al prezzo del trasferimento di un calciatore. Esattamente come avviene per le operazioni di calciomercato, anche per il Contributo di solidarietà è presente una differenza tra l’assetto dell’istituto a livello internazionale e a livello nazionale, la quale produce l’effetto di rendere meno onerosi e, quindi, preferibili, i calciatori provenienti dall’estero rispetto a quelli nazionali.

## 4.2 CONCLUSIONI

In sintesi, il presente capitolo ha analizzato il Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori della FIFA, ossia il *corpus normativo* in materia di trasferimenti dei calciatori a livello internazionale. Tale regolamento costituisce il principio di base al quale si ispirano gli assetti normativi delle Federazioni Nazionali e, allo stesso modo, anche le NOIF. Aspetto particolarmente importante del Regolamento è l'introduzione del Contributo di solidarietà per le operazioni di calciomercato internazionali, istituto che viene rielaborato dalla FIGC, estendendone l'applicazione, anche per le operazioni di calciomercato nazionale. Sebbene le due fattispecie presentino alcune differenze, le finalità e la struttura di base degli istituti sono le medesime, volendo riconoscere un beneficio ai club che abbiano contribuito allo sviluppo sportivo di un calciatore, attraverso la corresponsione di una somma di denaro ad opera di un club cedente nei confronti dei club per i quali il calciatore è stato registrato a partire dal dodicesimo anno di età fino al compimento del ventunesimo compleanno, nel caso della fattispecie nazionale, o del ventitreesimo compleanno, nel caso di quella internazionale. Il Contributo di solidarietà assume rilevanza critica all'intero dell'assetto normativo del settore calcistico poiché apporta ricchezza in forma indiretta alle "Società formatrici", oltre all'eventuale flusso diretto derivante dalle plusvalenze. L'istituto, tuttavia, produce un effetto distorsivo a livello nazionale, riconducibile alla scelta di applicare le norme in materia di trasferimenti anche al Contributo di solidarietà, con la conseguente applicazione anche delle disposizioni in materia di garanzie richieste. Infatti, egualmente a quanto avviene per i trasferimenti nazionali per i quali è richiesta la presenza di una garanzia bancaria o assicurativa, anche per il Contributo di solidarietà, il quale è assoggettato alle medesime regole applicabili ai trasferimenti nazionali, sono richiesti gli stessi strumenti di garanzia. In questo senso il Contributo di solidarietà rappresenta uno dei motivi alla base della genesi dell'arbitraggio favorevole alle operazioni di calciomercato estero, le quali al contrario non richiedono alcuno strumento di garanzia accessorio, congiuntamente con la Stanza di compensazione e i regimi fiscali agevolati applicabili ai calciatori "impatriati".

## 5. ANALISI EMPIRICA

Nella trattazione dell'elaborato è stato evidenziato come la struttura dettata dalla FIGC, congiuntamente all'ordinamento tributario italiano, creino un arbitraggio favorevole alle transazioni estere, piuttosto che a quelle nazionali. Istituti quali la Stanza di compensazione, il regime "impatriati" e il contributo di solidarietà producono l'effetto di rendere meno onerose le operazioni di acquisto di calciatori dall'estero, piuttosto che entro i confini nazionali. Il risultato che teoricamente ci si può aspettare dall'applicazione di tali istituti al panorama calcistico italiano è un aumento, nel breve periodo, del numero di calciatori stranieri militanti nelle competizioni nazionali e, nel lungo periodo, un disincentivo, da parte delle società calcistiche italiane, ad investire nei settori giovanili, con ripercussioni sull'appetibilità dei campionati italiani e sulla competitività delle rappresentative nazionali.

A supporto della tesi esposta il presente capitolo affronterà delle analisi empiriche volte a studiare le operazioni di calciomercato effettuate dai club di Serie A, confrontando la numerosità e la rilevanza delle operazioni "estere" a confronto con quelle "nazionali", le presenze ufficiali e il minutaggio concesso ai calciatori stranieri tesserati per i club italiani e gli investimenti sostenuti dalle società sportive nazionali per lo sviluppo dei settori giovanili. Nel corso del Capitolo si vogliono individuare gli effetti provocati nel panorama calcistico italiano dai regimi fiscali agevolati introdotti nell'ordinamento tributario italiano dal Decreto Crescita ed estesi anche agli sportivi professionisti a partire dalla stagione sportiva 2019/20, dall'entrata in vigore a decorrere dall'anno 2020, per espressa volontà della FIGC, del contributo di solidarietà anche alle operazioni di calciomercato nazionale e dalla trasformazione dell'assetto proprietario dei club di Serie A. I risultati ottenuti dal presente Capitolo saranno propedeutici ad attribuire il corretto peso ad ognuno di questi fattori conducendo l'elaborato, in una fase conclusiva, all'individuazione di alcune possibili soluzioni alle criticità evidenziate. In linea di principio, sulla base delle evidenze teoriche esposte ci si attendono delle frizioni nel medio periodo (a partire dal biennio 2019/20) da ricondurre all'entrata in vigore del regime "impatriati" anche per gli sportivi professionisti, producendo una disparità di trattamento tra i calciatori assoggettabili a tale regime e quelli esenti, e all'efficacia del contributo di solidarietà anche per le operazioni di calciomercato nazionale. Allo stesso modo, ma in un'ottica di lungo periodo, ci si attendono delle distorsioni derivanti dalla trasformazione degli assetti delle società italiane le quali, come detto in precedenza, sono

sempre più caratterizzate dalla presenza di proprietà straniere, maggiormente avverse agli strumenti di garanzia richiesti dalla FIGC. Le analisi che verranno svolte nel corso del Capitolo sono:

- Valutazione della trasformazione delle proprietà delle società italiane e loro andamento nel tempo (5.1);
- Confronto tra operazioni di calciomercato “estere” e “nazionali” in un orizzonte temporale di dieci stagioni sportive (5.2);
- Presenza ed utilizzo (minutaggio) di calciatori stranieri nei Campionati di Serie A, rispetto ai calciatori nazionali, in un orizzonte temporale di dieci stagioni sportive (5.3);
- Andamento delle spese per il settore giovanile, in quanto risulta essere una buona approssimazione dell’investimento in giovani calciatori italiani (5.4).

La Tabella 5.1 riassume i fattori che hanno impattato sul settore calcistico, fornendo anche una collocazione temporale che sarà utile ai fini dell’individuazione degli effetti prodotti sulle analisi che saranno svolte in seguito.

*Tabella 5.1 - Fattori che hanno contribuito alla genesi dell'arbitraggio*

FATTORE	ANNO	ORIZZ. TEMPORALE
Contributo di solidarietà	1° gennaio 2020	Medio periodo
Regime "impatriati"	Stagione sportiva 2019/20	Medio periodo
Stanza di compensazione	n.a.	Lungo periodo
Trasformazione delle proprietà	n.a.	Lungo periodo

Mentre per l’entrata in vigore del Contributo di solidarietà e del Regime “impatriati” è presente una data precisa, per la trasformazione degli assetti proprietari e la Stanza di compensazione non è possibile stabilire un momento preciso a partire dal quale hanno prodotto i propri effetti, dovendo volgere l’attenzione ad un *trend* in un orizzonte di lungo periodo. Questi due fattori, infatti, hanno contribuito alla genesi dell’arbitraggio in un lasso temporale più ampio, sicché sarà interessante analizzare l’andamento nel tempo degli effetti prodotti sottolineando se sarà predominante il loro impatto o quello del Contributo di solidarietà e del regime “impatriati”.

## **5.1 TRASFORMAZIONE DELL’ASSETTO PROPRIETARIO**

La trasformazione dell’assetto proprietario delle società sportive italiane è sicuramente uno dei fattori posti alla base della genesi dell’arbitraggio favorevole alle operazioni di calciomercato estere, a discapito di quelle nazionali. La tendenza evidenziata nel tempo

è quella di una sempre maggiore presenza di proprietà straniere all'interno delle competizioni italiane e questa appare in controtendenza con la loro avversità a strumenti quali le garanzie bancarie e assicurative richieste dalle NOIF per l'accesso alle operazioni di calciomercato nazionali. L'effetto inevitabile prodotto dall'assetto della Stanza di compensazione è un rifiuto o, comunque, un disincentivo alle operazioni di calciomercato nazionali, le quali risultano maggiormente onerose vista la presenza delle garanzie bancarie od assicurative, in favore delle operazioni di calciomercato estere. Questo aspetto appare deleterio per l'intero sistema calcistico italiano, soprattutto se considerato congiuntamente al dato relativo alle proprietà straniere presenti in Italia e alla sua evoluzione nel tempo.

La prima esperienza di un proprietario straniero nei campionati italiani risale al 1997 quando l'imprenditore inglese *Stephen Julius* acquistò il Vicenza, squadra che militava nel campionato di Serie A. Durante la sua avventura il magnate britannico riscontrò poca fortuna e fu costretto a cedere il club nel 2004 a seguito di una serie di risultati altalenanti, degli smisurati investimenti necessari per competere al vertice delle competizioni italiane e della pressoché totale impossibilità di generare profitti. Fino al 2011 quella del Vicenza restò l'unica esperienza di una proprietà straniera nei campionati italiani, i quali si dimostrarono per molti anni fortezze inaccessibili per gli investitori stranieri. Con il nuovo decennio il panorama calcistico italiano mutò divenendo più inclusivo e il merito di ciò deve essere ricondotto soprattutto alla crescita dei diritti televisivi, che convinse molti proprietari stranieri ad investire nei campionati nostrani. Come conseguenza, nell'arco di appena dodici anni, il numero di proprietà straniere nel solo campionato di Serie A è passato da zero a nove (il 45% delle 20 squadre iscritte al campionato), evidenziando un *trend* in continua evoluzione e un crescente interesse degli investitori esteri alle competizioni italiane. Le attenzioni dei magnati stranieri sono dovute all'evoluzione del sistema calcio, che ha permesso di diversificare il modello di business delle società sportive<sup>98</sup> e alla maggiore possibilità di monetizzare l'interesse dei tifosi, anche grazie alle maggiori possibilità di dialogo con essi (social, e-Sport in tempi recenti e moda). Le nuove proprietà, in altri termini, sono state attratte dalla possibilità di generare profitti, riuscendo ad apportare una differente cultura di impresa che prende le distanze da quella classica del sistema calcistico italiano, per avvicinarsi alla

---

<sup>98</sup> Cappelli A., "Sette club su venti hanno proprietà non italiana, dieci anni fa non ce n'era nessuna: il cambiamento è dovuto a un mercato più economico rispetto ad altri Paesi, ma anche a un rinnovato appeal" (22 febbraio 2021), RivistaUndici.



managerialità caratteristica degli altri settori di business, e dalla storia dei club italiani. In questo contesto, come raccontato anche da *Simon Kuper* in un articolo del *Financial Times*, ha sicuramente impattato l'impoverimento dei proprietari italiani, dovuto alla crisi economica del Paese nell'ultimo decennio abbondante (dal 2008 in poi), che ha contribuito a rendere i club italiani molto più economici ed appetibili per i magnati stranieri. Questo fattore, congiuntamente all'attrattiva e all'importanza delle competizioni italiane, testimoniata anche dall'elevata posizione nelle gerarchie della FIFA che attribuisce numerosi accessi alle competizioni europee e, quindi, maggiori possibilità di ottenere un ritorno economico adeguato, ha attratto le risorse di investitori stranieri. L'interesse, quindi, può essere motivato da differenti fattori:

- Dall'importanza delle competizioni italiane e dalla possibilità di accesso alle competizioni europee, permettendo di ottenere maggiore visibilità e profitti;
- Dalla possibilità di realizzare business alternativi incentivati anche dalla storia dei club italiani (Milan e Inter, ad esempio, hanno una rilevante fetta di ricavi derivante dal Medio Oriente grazie anche alla loro storia);
- Dalla convenienza della spesa iniziale per l'acquisto delle società, decisamente ridotta dall'impoverimento dei proprietari italiani a seguito del pesante impatto della crisi economica del 2008;
- Proventi da diritti radiotelevisivi elevati, grazie al seguito delle competizioni italiane nel mondo.

Mettendo a confronto il contesto calcistico italiano con gli altri maggiori campionati europei (Inghilterra, Germania, Spagna e Francia), le competizioni italiane appaiono estremamente appetibili per investitori stranieri, i quali non riscontrano limitazioni in merito all'acquisto dei club, come avviene, ad esempio, in Germania (è presente una regola per cui il 50%+1 delle quote di controllo dei club devono essere detenute da soggetti nazionali). Allo stesso tempo, possono contare su una storia affermata delle società italiane a livello europeo, riuscendo ad acquistarli a cifre sicuramente più contenute rispetto, ad esempio, alle compagini inglesi (il *Newcastle* nell'ottobre del 2021 è stato acquistato per una cifra di circa 350 milioni di euro dal fondo saudita PIF, la Fiorentina è stata acquisita da Comisso nel 2019 per circa 160 milioni di euro<sup>99</sup>). Tutti questi fattori contribuiscono all'evoluzione delle competizioni italiane attraverso una

---

<sup>99</sup> Buscaglia G. "Il PIF saudita vicino all'acquisto del *Newcastle*" (7 ottobre 2021), Calcio e Finanza

modifica degli assetti proprietari, sempre più rivolti verso l'estero. I nuovi imprenditori portano in Italia differenti culture manageriali e diversi modi di intendere il business del calcio, soprattutto con l'introduzione della mentalità americana caratterizzata da grande attività di marketing legata allo sport e vendita di veri e propri spettacoli, generando anche risposte non tradizionali da parte dell'ambiente calcio italiano e, inevitabilmente, al palesarsi della necessità di una riforma del contesto calcistico.

Sebbene la presenza di proprietà straniere nelle competizioni nazionali sia un fattore riscontrabile anche a livello europeo, la situazione italiana appare in netta controtendenza con l'assetto strutturale previsto dalle NOIF e, in particolare, con istituti quali la Stanza di compensazione che necessiterebbe di un ridimensionamento volto ad agevolare l'investimento di risorse all'interno dei confini nazionali. Nella stagione sportiva 2021/22 le proprietà straniere in Italia considerando i campionati di Serie A, Serie B e Lega Pro sono 18 su un totale di 99<sup>100</sup> squadre iscritte ai tre campionati (20 in Serie A, 19 in Serie B e 60, suddivise in tre gironi da 20 squadre, in Lega Pro). Sebbene il dato non appaia preoccupante considerando le tre competizioni (circa il 18%), lo stesso guadagna significatività volgendo l'attenzione alla massima competizione italiana, dove, nel corso della stagione sportiva 2021/22, nove delle venti (45%) squadre iscritte al campionato di Serie A sono caratterizzate dalla presenza di una proprietà estera. Questo appare in linea con le motivazioni poste alla base della convenienza per gli investitori esteri ad impiegare risorse entro i confini italiani, poiché la Serie A garantisce maggiore visibilità e opportunità di generare profitti, anche alternativi, rispetto ai campionati minori. Il problema sorge dal fatto che notoriamente strumenti quali le garanzie bancarie e assicurative sono istituti di derivazione italiana, sia per provenienza dei soggetti abilitati dalla FIGC al rilascio di tali garanzie, sia per motivazioni culturali legate al modo di intendere business, soprattutto di derivazione anglosassone. Questo si traduce in una difficoltà per le proprietà straniere ad accedere a questo tipo di strumenti o, comunque, in un'avversione nei loro confronti che si traduce in un effetto distorsivo sul contesto calcistico italiano: se, da un lato, si ha una crescente presenza e rilevanza delle proprietà straniere nelle competizioni italiane, dall'altro lato, le loro capacità di spesa sono limitate o sono forzatamente rivolte verso l'estero.

---

<sup>100</sup> Calvi F. "Dalla Roma alla Fiorentina alle milanesi: non solo la Dea, le 18 proprietà straniere in Italia" (18 febbraio 2022), La Gazzetta dello Sport

Il *trend* non sembra ancora essersi fermato e anche laddove alcune proprietà espongano la propria volontà di vendere i club, non sono comunque presenti proprietari italiani intenzionati ad acquistarli. Ad esempio, nel maggio 2022 si vociferava di una possibile cessione dell’A.C. Milan, attualmente di proprietà del Fondo *Elliott*, tuttavia, tra i possibili acquirenti erano presenti solamente soggetti stranieri (con l’acquisto ufficializzato a favore di *RedBird Capital Partners*<sup>101</sup>) e questo anche in linea con la situazione economica italiana. In sintesi, la direzione intrapresa dal contesto sembra chiara ed è probabile che non muti nel breve periodo, perciò si rendono necessari alcuni aggiustamenti volti a riequilibrare le distorsioni riscontrate.

## **5.2 ANALISI SULLE OPERAZIONI DI ACQUISTO DEI CLUB DI SERIE A**

Quanto affermato in precedenza deve essere valutato congiuntamente con le altre variabili del settore, tra le quali anche i regimi fiscali agevolati dettati per gli sportivi “impatriati” e il contributo di solidarietà. A partire dal periodo d’imposta 2020, infatti, trova applicazione il c.d. “regime impatriati”, ossia un regime fiscale agevolato che prevede un trattamento *ad hoc* per gli sportivi professionisti e, a partire dallo stesso periodo, è stato introdotto dalla FIGC il Contributo di solidarietà anche per le operazioni di calciomercato nazionali. L’effetto pratico realizzato dal regime di tassazione agevolata è quello di una detassazione nella misura del 50% dei redditi prodotti dagli sportivi professionisti nello svolgimento della propria attività lavorativa con la *ratio* di incentivare il flusso in entrata di soggetti qualificati che precedentemente erano residenti all’estero. Il vantaggio ottenibile dall’importazione di tali soggetti è duplice:

- In campo sportivo, la massimizzazione dello spettacolo ricavabile dalle competizioni sportive grazie alla presenza di soggetti con caratteristiche eccezionali;
- In ambito fiscale, la partecipazione di tali soggetti al sostenimento delle spese pubbliche, sotto forma di pagamento dell’onere tributario.

In merito al primo aspetto, in particolare, si pone il tema di identificare quali caratteristiche rendano un soggetto “eccezionale”, tali da giustificare lo sgravio fiscale concessogli. Sebbene l’istituto abbia una ragione di fondo volta al miglioramento del benessere collettivo, lo stesso rischia di creare un effetto distorsivo che potrebbe risultare

---

<sup>101</sup> Sky Sport, *Milan, ufficiale il cambio di proprietà: RedBird acquista la squadra per 1,2 miliardi* (01 giugno 2022)

pericoloso, in particolare, per il settore calcistico italiano. Infatti, l'effetto reale che il regime fiscale crea è una diminuzione del costo da sostenere per disporre delle prestazioni di un calciatore che realizzi i requisiti richiesti dalla normativa, a discapito dei calciatori che, al contrario, non li realizzano. Ciò, tradotto in altri termini, significa che il costo relativo allo stipendio di un atleta professionista, a parità di soggetto, risulterebbe inferiore nel caso in cui lo stesso sia stato residente all'estero per i due esercizi precedenti a quello in cui avviene l'acquisto, piuttosto che all'interno del territorio italiano. Ciò significa che a parità di stipendio lordo, per il calciatore assoggettato al regime fiscale agevolato la società sarà gravata da un onere inferiore rispetto ad un calciatore che non vi è assoggettato. Ragionando in termini di stipendio netto questo si traduce nella possibilità di offrire una remunerazione maggiore ad un calciatore al quale è applicabile il regime "impatriati", rispetto che ad uno sportivo che vi è esente (poiché a parità di stipendio lordo, lo stipendio netto del calciatore assoggettato al regime impatriati sarebbe maggiore rispetto ad uno assoggettato al regime di tassazione ordinaria) a parità di stipendio lordo. I benefici del regime, quindi, hanno una duplice natura: per gli sportivi, perché possono godere di una detassazione di parte dei redditi prodotti nel corso del periodo d'imposta; per le società che fungono da sostituto d'imposta per gli sportivi che possono vantare di un onere minore. Dall'analisi empirica si attende, quindi, un aumento delle operazioni di acquisto all'estero, piuttosto che entro i confini italiani o, quantomeno, un incremento della rilevanza dei calciatori acquistati all'estero.

A questo aspetto deve essere aggiunto che la Stanza di compensazione, valida per le sole operazioni di calciomercato nazionale, e il Contributo di solidarietà per come disciplinato dalle NOIF, amplificano il problema, incrementando ulteriormente il costo percepito per gli acquisti entro i confini nazionali. L'obbligo di ricorrere alla stipula di una garanzia bancaria, infatti, aggiunge un ulteriore onere al costo di acquisto del calciatore nel territorio nazionale, garanzia che, al contrario, non è richiesta per le operazioni estere. Ancora una volta, quindi, il risultato atteso è il ricorso, sempre maggiore, ad operazioni di calciomercato transnazionali, a discapito di quelle nazionali. Come già detto in precedenza, oltre ad un aspetto economico, l'obbligatorietà delle garanzie comporta anche una ripercussione di carattere qualitativo da ricondurre all'avversione delle proprietà straniere a questo tipo di strumenti, sia per motivi pratici che culturali.

L'analisi svolta affronta un periodo temporale di dieci stagioni sportive (a partire dalla stagione 2010/11 a quella 2021/22) per le quali sono stati raccolti i dati relativi alle

operazioni di acquisto e di vendita di ogni club militante in Serie A<sup>102</sup> (per un totale di 20 club per ogni stagione sportiva). Gli acquisti possono essere suddivisi in quattro categorie:

- Operazioni di acquisto, ossia le transazioni avvenute durante la vigenza del contratto che lega il calciatore alla società di appartenenza. In questo caso la negoziazione avviene tra i due club e il costo di acquisto è costituito dalla somma contrattata tra le due società. Solo in un momento successivo avviene la negoziazione tra club acquirente e calciatore per pattuire lo stipendio dello stesso e altre condizioni contrattuali;
- Operazioni “gratuite”, ossia le operazioni di acquisto avvenute a scadenza del contratto del calciatore. È questo il caso di contratti ad efficacia differita stipulati tra la società acquirente e il calciatore, senza necessità di coinvolgere la società detentrici del cartellino. Il costo di acquisto in queste situazioni è, formalmente, pari a zero, sicché l’oggetto della negoziazione sarà solamente lo stipendio e le eventuali commissioni da corrispondere agli agenti;
- Operazioni di acquisto dagli svincolati, ossia l’ingaggio di quei calciatori che non sono legati ad alcuna società. L’oggetto di contrattazione, anche in questo caso, sarà il solo stipendio e le eventuali commissioni da corrispondere all’agente, con la differenza, rispetto ai contratti ad efficacia differita, di non dover sottostare a regole particolari in merito ai periodi in cui è possibile avviare la negoziazione;
- Operazioni di promozione dalla primavera, ossia quelle operazioni di ingaggio di calciatori cresciuti nel settore giovanile della società;
- Operazioni di prestito dei calciatori, ossia le operazioni di trasferimento a titolo temporaneo in forza delle quali il club detentore del cartellino è differente da quello verso il quale il calciatore è obbligato a prestare la propria attività sportiva.

L’analisi è stata svolta sia in termini di numerosità delle operazioni poste in essere, sia in termini di valore dei calciatori acquistati al fine di evidenziare come l’evoluzione non riguardi solo il numero di operazioni poste in essere, ma anche il valore delle stesse. Indirettamente, tramite il confronto tra il numero di operazioni (sia estere che nazionali) e il rispettivo valore, si ottiene un dato relativo all’evoluzione della percezione degli *asset* nazionali e stranieri. In un primo momento il conteggio è stato svolto al lordo delle

---

<sup>102</sup> Fonte: *Tansfermarkt.it*

promozioni effettuate dei giovani della primavera in ogni stagione sportiva ma, in un secondo momento, queste sono state isolate con l'obiettivo di individuare anche l'andamento degli investimenti nei settori giovanili.

Le operazioni intercorse nelle dieci stagioni sportive analizzate sono 4450 con un andamento altalenante fino all'avvento della pandemia da Covid-19 che ha avuto forti ripercussioni anche nel mondo calcistico (Figura 5.1).



Figura 5.1 - Numero di acquisti per stagione sportiva

L'andamento rispecchia la necessità dei club di disporre di rose sempre più numerose e competitive, in ragione della crescita del tasso tecnico delle competizioni e alla mole di incontri che i club si trovano ad affrontare nel corso di una stagione sportiva. Inoltre, un ulteriore fattore che potrebbe aver contribuito alla necessità di disporre di un numero di calciatori sempre maggiore è la nuova regola, introdotta in tempi di pandemia, delle cinque sostituzioni, tuttavia, si riscontra un netto calo in concomitanza con la stagione sportiva 2020/21, biennio sul quale ha impattato in modo netto la pandemia di Covid-19.

I dati esposti sono stati elaborati per ricavare il numero di operazioni di acquisto poste in essere tra due società italiane e quelle poste in essere tra società residenti in due differenti Stati.

Tabella 5.2 - Riepilogo operazioni di calciomercato per numero

Stagione	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Acquisti dall'Italia	221	289	301	322	301	252	218	213	222	246	171	180
Acquisti dall'estero	112	117	140	144	136	136	126	116	130	129	110	118
<b>Totale</b>	<b>333</b>	<b>406</b>	<b>441</b>	<b>466</b>	<b>437</b>	<b>388</b>	<b>344</b>	<b>329</b>	<b>352</b>	<b>375</b>	<b>281</b>	<b>298</b>
<i>Incidenza acquisti da Italia</i>	66%	71%	68%	69%	69%	65%	63%	65%	63%	66%	61%	60%
<i>Incidenza acquisti dall'estero</i>	34%	29%	32%	31%	31%	35%	37%	35%	37%	34%	39%	40%

Dalla Tabella 5.2 si può notare come, in termini di numero di operazioni poste in essere dai club italiani, l'andamento atteso con l'entrata in vigore del Decreto crescita per gli sportivi e del Contributo di solidarietà sembrerebbe inserirsi in un *trend* già avviato in merito al quale le conclusioni potrebbero essere arbitrarie se considerate nel solo breve periodo, visto l'impatto dalla pandemia. Ciò che si può notare è una prevalenza delle operazioni di acquisto realizzate entro i confini nazionali, da ricondurre anche alla presenza di operazioni di prestito e di promozione di giovani calciatori della primavera. Nell'arco temporale analizzato, nonostante siano più numerosi gli acquisti da società italiane, si deve sottolineare un aumento costante degli acquisti dall'estero, che passano dal 34% della stagione sportiva 2010/11, al 40% della stagione sportiva 2021/22, senza, tuttavia, rilevare un dato anomalo in corrispondenza della stagione sportiva 2019/20 (Figura 5.2) confermando che, almeno con riferimento alla numerosità delle operazioni di calciomercato poste in essere, i regimi fiscali agevolati, così come il contributo di solidarietà, sembrano essersi inseriti in un processo già consolidato di esterificazione delle competizioni italiane. Ancora una volta, deve essere sottolineato che la stagione sportiva 2019/20 è anche la stagione caratterizzata dalle difficoltà, economiche e non, dovute all'ingresso nel panorama mondiale della pandemia di Covid-19.




Figura 5.2 - Suddivisione operazioni di acquisto (per numero)

Ragionando in termini di valore dei calciatori oggetto delle operazioni di acquisto, il dato assume un significato differente, permettendo di analizzare l'importanza che i calciatori stranieri giocano, in termini di valore, sul dato complessivo delle operazioni di calciomercato poste in essere nella stagione sportiva di riferimento. Per fare ciò i dati

utilizzati per la precedente analisi sono stati rielaborati per confrontare il valore degli *asset* che le società iscritte al campionato di Serie A hanno acquistato dall'estero, piuttosto che entro i confini nazionali. Inoltre, l'analisi è stata rielaborata sotto due differenti punti di vista:

- Da un lato, con un periodo di analisi limitato a cinque stagioni sportive, si è voluto confrontare il valore stimato dei calciatori oggetto del trasferimento, acquistati dall'estero, con quelli acquistati da società italiane;
- Dall'altro lato, con un periodo di analisi esteso a dodici stagioni sportive, si è voluto confrontare il costo di acquisto pagato dalle società italiane per l'acquisto di calciatori dall'estero, piuttosto che dall'Italia.

In merito deve essere fatta una precisazione, la quale è posta alla base della scelta riguardo al periodo di riferimento della prima analisi svolta: il valore dei calciatori<sup>103</sup> viene espresso con riferimento ad un unico istante temporale, ossia la stagione sportiva 2021/22. Questo, da un lato, permette di uniformare l'analisi dal punto di vista temporale, conferendo coerenza alla stessa, rendendo possibile la valutazione dei differenti *asset* "attualizzata" allo stesso periodo temporale. Dall'altro lato, tuttavia, questo processo rischia di distorcere l'effettivo valore che il calciatore assumeva al momento in cui è stato acquistando, facendo perdere il valore informativo in merito alla strategicità che lo stesso deteneva nel momento in cui l'operazione è avvenuta. Un esempio di ciò potrebbe essere il caso di *Aron Ramsey*, calciatore acquistato dalla Juventus nel corso della stagione sportiva 2019/20 e, pertanto, assoggettato al regime fiscale agevolato per i calciatori "impatriati". *Ramsey* è stato acquistato "a parametro zero", essendo in scadenza con la sua precedente squadra, l'*Arsenal FC*, e venne proclamato come un vero e proprio affare vista la carriera disputata fino al momento del trasferimento. La sua avventura tra le fila dei Bianconeri, tuttavia, non fu altrettanto fortunata, anche per via di numerosi infortuni, causando il declino del valore del cartellino, la cui stima attuale si attesta intorno ai 5 milioni di euro. Il dato attuale, quindi, non esprime a pieno la strategicità che egli assumeva come *asset* nel momento in cui era stato prelevato e, essendo stato acquistato alla scadenza del contratto, non è possibile nemmeno prendere come riferimento il prezzo di acquisto pagato. Lo stesso discorso potrebbe essere fatto anche al contrario prendendo come esempio *Dusan Vlahovic*, calciatore che nel corso della sessione invernale di

---

<sup>103</sup> Fonte *Transfermarket.it*



calciomercato di gennaio 2022 ha effettuato un trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus. Attualmente il calciatore serbo è classificato come l'atleta di Serie A con il valore più elevato (circa 85 milioni di euro), tuttavia, nel momento in cui la Fiorentina lo aveva acquistato dal *FK Partizan Belgrado*, egli presentava un valore sicuramente inferiore, tant'è che il costo dell'operazione fu di appena 3,2 milioni di euro. Fatte queste premesse è possibile affermare che l'analisi presenta una significatività rilevante con riferimento al breve periodo poiché, in questo lasso temporale, il valore dei calciatori presenta degli sbalzi più contenuti, seppur con alcune eccezioni.

Deve essere precisato, tuttavia, che anche la seconda analisi potrebbe presentare alcune limitazioni riconducibili alla perdita di significatività dell'informazione relativa agli acquisti "a parametro zero" i quali, ovviamente, non presentano un costo di acquisto. Implicitamente, infatti, in questa analisi si assume che il costo di acquisto pagato per un calciatore sia stabilito in modo razionale e rappresenti una valida approssimazione del valore che il calciatore assume per le società da cui viene acquistato, tuttavia, questo non è valido per i calciatori che si trasferiscono alla scadenza del proprio contratto i quali presentano un valore sicuramente superiore al loro costo di acquisto (che è formalmente pari a zero escludendo le commissioni corrisposte agli agenti e al calciatore).

*Tabella 5.3 - Confronto tra operazioni di acquisto nazionali ed estere (per valore)*

<i>Acquisti per valore senza svincolati e primavera</i>	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Totale
Valore giocatori acquistati	943,08	1.130,20	1.402,65	861,58	1.066,24	5.403,74
Acquisti nazionali	510,78	332,35	602,78	341,68	510,24	2.297,81
Acquisti esteri	432,30	797,85	799,88	519,90	556,00	3.105,93
% Acquisti nazionali	54%	29%	43%	40%	48%	
% Acquisti esteri	46%	71%	57%	60%	52%	

Dalla Tabella 5.3 si può notare come, sistematicamente a partire dalla stagione sportiva 2018/19, il valore degli acquisti operati all'estero sia stato maggiore rispetto a quelli operati entro i confini nazionali. L'andamento, seppur altalenante, manifesta una forte crescita della rilevanza degli acquisti all'estero, nei confronti di quelli nazionali, con un'incidenza media di circa il 60%. Graficamente lo scenario che si presenta è quello esposto nella Figura 5.3. Ancora una volta, anche in un'analisi svolta nel breve periodo, è importante sottolineare come i regimi fiscali agevolati e il contributo di solidarietà si inseriscano in un andamento già consolidato.




Figura 5.3 - Suddivisione operazioni di acquisto (per valore)

In un’ottica di medio-lungo periodo, invece, la situazione è quella esposta dalla Tabella 5.3 la quale, in parte, evidenzia lo stesso risultato riscontrato anche dalla precedente analisi. Infatti, come si può notare, gli acquisti di calciatori dall’estero diventano predominanti a partire dalla stagione sportiva 2018/19, andando ad inserirsi in un contesto che già da anni presentava un incremento dei calciatori stranieri presenti nelle competizioni nazionali. I dati esprimono il costo di acquisto dei calciatori in milioni di euro sostenuti per ogni stagione sportiva e, pertanto, forniscono un’informazione che nel lungo periodo risulta più significativa rispetto al valore del calciatore, essendo comunque assoggettati ad aspetti come le capacità negoziali e al potere contrattuale delle società che prendono parte all’operazione di calciomercato.

Tabella 5.4 – Confronto tra costo di acquisto per le operazioni di calciomercato estere e nazionali

Stagione	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Acquisti dall'Italia	282	383	360	354	250	425	458	579	642	714	479	369
Acquisti dall'estero	228	314	227	270	187	352	404	493	710	771	517	424
<b>Totale</b>	<b>510</b>	<b>697</b>	<b>586</b>	<b>624</b>	<b>437</b>	<b>777</b>	<b>862</b>	<b>1.072</b>	<b>1.352</b>	<b>1.486</b>	<b>995</b>	<b>793</b>
<i>Incidenza acquisti da Italia</i>	55%	55%	61%	57%	57%	55%	53%	54%	47%	48%	48%	47%
<i>Incidenza acquisti dall'estero</i>	45%	45%	39%	43%	43%	45%	47%	46%	53%	52%	52%	53%

Graficamente (Figura 5.4) è netto l’andamento crescente della spesa investita per l’acquisto di calciatori stranieri, a discapito di quella sostenuta per l’acquisto di calciatori da società italiane. Inoltre, non è presente un picco in concomitanza con l’entrata in vigore del regime “impatriati” e del contributo di solidarietà, sicché maggiore importanza potrebbe essere attribuita agli assetti strutturali dettati dalle NOIF e all’evoluzione del panorama calcistico italiano.




Figura 5.4 - Rilevanza degli acquisti dall'estero a confronto con gli acquisti dall'Italia (per costo di acquisto)

Infine, dai dati esposti nelle Tabelle 5.1 e 5.3 è stato ottenuto un costo medio per ogni stagione sportiva, sia per i calciatori acquistati dall'estero, sia per quelli rilevati da società nazionali (Figura 5.5). L'informazione contenuta nella Figura 5.5 è un costo medio di acquisto dei calciatori stranieri superiore per ogni stagione sportiva di riferimento, rispetto al costo medio di acquisto dei calciatori italiani, indice della maggiore percezione che viene attribuita agli sportivi provenienti dall'estero. Va precisato che per attribuire una significatività maggiore all'analisi, sono stati sottratti dagli acquisti nazionali, quelli avvenuti dalla Primavera che avrebbero prodotto un annacquamento del dato, di fatto, abbassando ingiustamente il costo medio di acquisto dei calciatori entro i confini nazionali (poiché sarebbero comparsi solo a denominatore del calcolo, avendo un valore di acquisto pari a zero<sup>104</sup>). L'andamento che figura nel grafico è un aumento del costo di acquisto medio dei calciatori dall'estero più che proporzionale rispetto a quello dei calciatori entro i confini nazionali, seppur in un contesto che, fino alla stagione sportiva 2019/20, ha visto un incremento generale del costo medio di acquisto. Il declino seguente alla stagione sportiva 2019/20, ancora una volta, è riconducibile all'avvento della pandemia di Covid-19 che ha impattato sia in termini di numerosità di operazioni di acquisto, sia in termini di capacità di spesa delle società sportive. Nonostante questo rallentamento, il costo medio di acquisto dei calciatori dall'estero resta predominante.

<sup>104</sup> Sempreché i giovani calciatori non venissero acquistati da una società diversa rispetto a quella in cui hanno militato nei settori giovanili, cosa che appare sicuramente minoritaria rispetto alla promozione nelle prime squadre, o comunque con costi di acquisto irrilevanti per la valutazione del dato complessivo.




Figura 5.5 - Costo medio di acquisto dei calciatori dall'estero a confronto con gli acquisti nazionali

In sintesi, i dati analizzati espongono evidenza della crescente rilevanza dei calciatori stranieri nelle competizioni nostrane. I regimi fiscali agevolati, così come l'assetto strutturale del contesto calcistico previsto dalle NOIF, hanno contribuito ad amplificare questo aspetto, con effetto, nel breve periodo, di un incremento delle operazioni di acquisto dall'estero, piuttosto che in Italia. Ciò si traduce in una percezione distorta della realtà tale per cui, a parità di calciatore, questo risulta avere un valore superiore, perché il suo acquisto risulta più conveniente, se residente all'estero, piuttosto che in Italia. L'effetto atteso nel lungo periodo è quello di una diminuzione delle risorse investite per lo sviluppo dei settori giovanili, poiché la convenienza all'acquisto di calciatori dall'estero appare maggiore, con pericolose ripercussioni a livello nazionale. Queste conseguenze, tuttavia, trovano il loro movente principale in fattori radicati nel settore da più tempo, quali la trasformazione degli assetti proprietari delle società sportive italiane e nella Stanza di compensazione. È stato più volte sottolineato come il calcio abbia assunto un ruolo fondamentale, sia dal punto di vista economico, che sociale e culturale, sicché, dell'attrazione degli investimenti economici all'estero piuttosto che entro i confini nazionali, potrebbe risentirne l'intera società. In ogni caso, i regimi fiscali agevolati presenti nell'ordinamento italiano per i calciatori impatriati e il contributo di solidarietà hanno giocato un ruolo fondamentale a partire dal periodo di imposta 2020, momento di entrata in vigore dell'istituto, congiuntamente all'assetto strutturale dettato dalle NOIF che si radica in un'ottica di lungo periodo e che appare come il movente principale della crisi del calcio italiano. Infatti, se da un lato i regimi fiscali agevolati hanno la colpa,

almeno parziale, di aver generato un arbitraggio favorevole alle operazioni di acquisto dall'estero, a discapito di quelle poste in essere entro i confini nazionali, dall'altro lato hanno contribuito ad attrarre asset di livello assoluto (quali, ad esempio, Cristiano Ronaldo) all'interno delle competizioni italiane, con effetti positivi sia in termini di spettacolo ed introiti, sia singolarmente per le società che hanno potuto beneficiare di impatti economici rilevanti data la presenza di questi campioni (basti pensare alla vendita di magliette o dei biglietti, o all'aumento del valore di quotazione in Borsa). Va precisato che questi regimi hanno conferito una spinta ulteriore ad una tendenza che, in realtà, era già avviata da tempo, come si vedrà anche in seguito, da ricondurre alla presenza di altri istituti quali, ad esempio, la Stanza di compensazione e alla trasformazione del panorama calcistico italiano. In particolare, dalle analisi svolte l'impatto dei regimi fiscali agevolati e del Contributo di solidarietà è rilevabile in modo contenuto, confermando che un ruolo da protagonista è stato giocato dall'evoluzione degli assetti proprietari delle società sportive italiane e, in particolar modo, dalla presenza sempre maggiore di società estere nelle competizioni nostrane.

I dati esposti nella presente sezione in merito alle operazioni di acquisto, nel seguente paragrafo saranno messi a confronto con il dato riguardo all'impiego dei calciatori stranieri e quelli nazionali nel Campionato di Serie A.

### **5.3 PRESENZE E IMPIEGO DEI CALCIATORI STRANIERI IN SERIE A**

Le conseguenze attese dei regimi fiscali agevolati applicabili ai calciatori impatriati e dal contributo di solidarietà sono suddivise in due categorie a seconda dell'orizzonte temporale di riferimento. Infatti, come più volte ripetuto, nel breve periodo ci si aspetta un aumento dei calciatori stranieri presenti nei campionati italiani, mentre, nel medio lungo periodo, è prevedibile attendersi un disincentivo ad investire nei settori giovanili, preferendo ricorrere ad operazioni di acquisto di calciatori dall'estero. Se per ottenere una risposta empirica a questo secondo fattore sarà necessario aspettare ancora qualche anno, al contrario, è possibile analizzare i primi dati in merito alla presenza dei calciatori stranieri nel Campionato di Serie A, i quali, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto crescita anche per gli sportivi professionisti nella stagione sportiva 2019/20 e del Contributo di solidarietà nel 2020, dovrebbero subire un incremento considerevole.

Ai fini di questa analisi è stato preso come riferimento un periodo di 12 stagioni sportive, a partire dalla stagione 2010/11, ossia la stagione seguente al *Triplete*<sup>105</sup> messo a segno dall'Inter, fino alla stagione 2021/22 ancora in corso. Il periodo di analisi è stato selezionato tenendo in considerazione l'avvento della prima proprietà straniera (dopo il Vicenza che tornò ad essere detenuto da proprietari italiani dal 2004) nel campionato italiano, che avvenne nel 2011. Per questo periodo sono stati elaborati i dati in merito al totale di calciatori che hanno realizzato almeno una presenza nella stagione sportiva e sono stati suddivisi in calciatori stranieri e calciatori nazionali, calcolando anche l'incidenza degli stessi sul totale. Come evidenziato dalla Figura 5.6 la percentuale di calciatori stranieri nel Campionato di Serie A è costantemente aumentata passando, nell'arco di poco più di un decennio, dal 46% nel 2010/11, al dato record di 62% registrato nella stagione 2021/22.




Figura 5.6 - Percentuale di calciatori stranieri impiegati con almeno una presenza

Sebbene da questa analisi non rilevi una propulsione della crescita in concomitanza con l'entrata in vigore per il settore calcio del Decreto crescita e del Contributo di solidarietà, è innegabile che sia presente una tendenza all'impiego di calciatori stranieri in quantità sempre maggiori le cui motivazioni principali possono essere ricercate nell'evoluzione degli assetti proprietari del panorama calcistico italiano, congiuntamente ad istituti quali la Stanza di compensazione. L'impatto netto del regime impatriati e del Contributo di solidarietà, tuttavia, è riscontrabile analizzando il dato relativo alla percentuale di squadre

<sup>105</sup> Evento sportivo che consiste nella vittoria, da parte di una stessa squadra nella stessa stagione sportiva, del Campionato, della Coppa Nazionale e della *Champions League*.

partecipanti al Campionato di Serie A che nel corso della stagione sportiva hanno impiegato per la maggior parte del tempo (più del 50% dei minuti totali disputati) calciatori stranieri, a discapito di quelli nazionali. Infatti, prendendo in considerazione il numero di club che per ogni stagione sportiva hanno impiegato per la maggior parte del tempo calciatori esteri, si nota come nella stagione sportiva 2010/11, queste fossero solo il 40% (8 su 20, mentre 12 club schieravano in maggioranza calciatori nazionali), fino ad arrivare nel 2019/20 al dato record dell'85% delle società (17 su 20 schieravano in maggioranza calciatori stranieri), per attestarsi nelle successive stagioni intorno all'80%. Non a caso l'anno 2019/20 rappresenta un incremento del 20% rispetto all'anno precedente, essendo il momento di entrata in vigore del regime impatriati anche per gli sportivi professionisti e del Contributo di solidarietà (Figura 5.7).




Figura 5.7 – Percentuale di società che nel corso della stagione sportiva hanno schierato un numero di calciatori stranieri superiore rispetto ai calciatori nazionali

In altri termini, significa che nel corso della stagione sportiva 2019/20 l'85% delle squadre che presero parte al Campionato di Serie A schierarono per più del 50% del tempo giocatori stranieri. La differenza tra la Figura 5.6 e 5.7 sta nel fatto che la prima evidenzia la percentuale di calciatori stranieri che hanno totalizzato almeno una presenza nel campionato di Serie A nel corso della stagione sportiva di riferimento (senza prendere in considerazione il minutaggio concesso), mentre la seconda sottolinea la percentuale di compagni di Serie A che nel corso della stagione sportiva di riferimento hanno impiegato per la maggior parte dei minuti disputati calciatori stranieri rispetto a quelli nazionali. In altri termini, la Figura 5.7 fornisce un'informazione secondaria che deriva dall'elaborazione dei dati relativi ad ogni stagione sportiva dei club che hanno schierato

per la maggior parte del tempo calciatori stranieri, esprimendo anche l'importanza che i calciatori stranieri avevano nella stagione sportiva di riferimento (ossia la loro rilevanza, poiché la Figura 5.6 raccoglie i dati in merito alle presenze anche laddove queste fossero di pochi minuti, mentre la Figura 5.7 esprime l'impatto effettivo che il calciatore ha apportato durante la stagione testimoniato dal minutaggio ad esso concesso). Dalla Figura 5.7, in altri termini, si comprende che nella stagione sportiva 2019/20 l'85% delle compagini che presero parte al campionato di Serie A hanno concesso a calciatori stranieri un minutaggio superiore, rispetto a quello che hanno concesso a calciatori italiani, testimoniandone la rilevanza per le stesse.

In seguito, è stato rielaborato il dato per ottenere evidenza, per ogni stagione sportiva, della percentuale media di impiego dei calciatori stranieri e dei calciatori nazionali. Per fare ciò, per ogni stagione sportiva, sono stati ottenuti i dati in merito all'impiego che ogni club ha effettuato di calciatori stranieri e di calciatori nazionali ed è stata ottenuta la media della Serie A, per singola stagione sportiva. Infine, i dati medi sono stati messi a confronto tra loro per ottenere un andamento nel tempo, ponendo in evidenza in quali stagioni sportive sia stato maggiore l'impiego medio di calciatori nazionali e in quali, al contrario, sia stato superiore l'impiego medio di calciatori stranieri. I dati ottenuti sono riepilogati nella Tabella 5.5:

Tabella 5.5 – Impiego medio percentuale di calciatori stranieri a confronto con l'impiego medio percentuale dei calciatori nazionali

Stagione	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
% media italiani	55,24%	53,25%	49,89%	47,27%	44,87%	42,72%	41,39%	44,82%	40,89%	38,48%	36,00%	35,43%
% media stranieri	44,77%	46,76%	50,11%	52,74%	55,13%	57,29%	58,61%	55,18%	59,11%	61,53%	64,00%	64,57%

Le uniche stagioni sportive nelle quali sono stati impiegati mediamente più calciatori nazionali che stranieri sono state quelle 2010/11 e 2011/12, nonostante fosse già presente un andamento crescente dell'impiego medio degli stranieri che, a partire dalla stagione sportiva 2012/13, ha superato il dato sull'impiego dei calciatori nazionali, distaccandolo sempre di più. Anche in questa analisi è facilmente individuabile l'impatto del regime impatriati e del Contributo di solidarietà che, a partire dalla stagione sportiva 2019/20, hanno comportato incrementi record rispetto ai periodi precedenti, e rispetto a quelli riscontrati prima dell'entrata in vigore dell'istituto, impartendo ad un andamento che in precedenza risultava altalenante, una direzione chiara, come riportato nella Figura 5.8. Ancora una volta, tuttavia, è riscontrabile un *trend* nel lungo periodo che potrebbe trovare



le proprie ragioni nella trasformazione degli assetti proprietari delle società sportive italiane in relazione con la struttura prevista dalle NOIF.




Figura 5.8 - Percentuale media di impiego dei calciatori nazionali a confronto con il dato per i calciatori stranieri

Il dato appare, per quanto possibile, più critico mettendo in relazione le informazioni appena esposte con le classifiche delle rispettive stagioni sportive, in particolare ponendo attenzione al dato di impiego medio dei calciatori stranieri delle compagini che hanno raggiunto un piazzamento in una delle competizioni europee. Infatti, classificando le venti squadre di Serie A di ogni stagione in base all'impiego medio percentuale di calciatori nazionali, il piazzamento medio delle compagini che hanno raggiunto un posizionamento valido per accedere alle competizioni europee è preoccupante, non avvicinandosi nemmeno a metà classifica (Figura 5.9). Il dato, cercando di leggere tra le righe, può essere interpretato come una scarsa fiducia da parte dei club che competono ai livelli più alti, nei confronti dei calciatori nazionali, con evidenti ripercussioni anche a livello di rappresentativa Nazionale, ma può essere ricondotto anche alla presenza di proprietà straniere per i club che tendenzialmente riescono a raggiungere un posizionamento nella parte alta della classifica. Il dato, quindi, può essere conseguenza di istituti quali la stanza di compensazione (nel lungo periodo) e i regimi fiscali agevolati per i calciatori stranieri che disincentivano il movimento a livello nazionale, in favore di quello estero.



Figura 5.9 - Posizionamento medio nella classifica di impiego di calciatori stranieri dei club che hanno raggiunto la qualificazione ad una competizione europea

Come riportato anche in uno studio<sup>106</sup> svolto dal *CIEF Football Observatory*, l'Italia nel secondo semestre del 2021 si è posizionata al primo posto tra le 15 leghe analizzate per minuti giocati da calciatori stranieri (64%), con un divario di 4,5 punti percentuali rispetto all'Inghilterra che si posiziona al secondo gradino del podio. Sempre la Serie A vanta il maggior valore per diversificazione media di nazionalità dei calciatori di ogni club, con un valore di 11,5 (la Serie A presenta mediamente 11,5 nazionalità per ogni club). Come riportato anche da Calcio e Finanza in un articolo datato 11 ottobre 2021<sup>107</sup>, il record come club che ha fatto disputare il maggior numero di minuti a giocatori stranieri nei top cinque campionati, è detenuto dall'Udinese Calcio, con un dato pari all'88%. Nelle prime dieci posizioni della classifica sono presenti altre due compagini italiane (Atalanta con l'86,3% e il Torino con l'83,7%), rispettivamente in terza e quarta posizione. Le società italiane che, al contrario, hanno giocato meno minuti con giocatori stranieri sono state Empoli e Genoa, uniche, assieme a Cagliari e Sampdoria, ad aver un dato di calciatori nazionali impiegati maggiore rispetto a quelli stranieri nella stagione sportiva 2021/22.

#### 5.4 INVESTIMENTI NEL SETTORE GIOVANILE

Come evidenziato anche da Enrico Turcato in un articolo di Eurosport pubblicato il 25 marzo 2022<sup>108</sup>, i problemi rilevati nel corso del presente elaborato hanno importanti

<sup>106</sup> CIES *Football Observatory Monthly Report*, n. 71 (gennaio 2022).

<sup>107</sup> Redazione, *Serie A, gli stranieri giocano di più in 18 club su 20* (11 ottobre 2021)

<sup>108</sup> Turcato E., "Facciamo i conti: disastro nazionale, pochi italiani e scarsi investimenti sui settori giovanili" (25 marzo 2022), Eurosport

ripercussioni anche sui risultati sportivi ottenuti dalla Nazionale e dai club italiani. Infatti, la Stanza di compensazione, l'evoluzione degli assetti proprietari delle società sportive italiane, il regime "impatriati" e il Contributo di solidarietà generano una preferenza ad instaurare operazioni di calciomercato con squadre residenti all'estero, piuttosto che con club residenti entro i confini dello Stato italiano, con ripercussioni anche sulla crescita dei calciatori nazionali e sull'intero movimento calcistico italiano. Come detto in precedenza, la percentuale di italiani che giocano in Serie A è scesa, nel corso della stagione sportiva 2021/22, al di sotto della soglia del 40%, evidenziando la necessità di riformare un sistema che, ormai da molti anni, appare in sofferenza. Come concausa di questo declino vi è lo scarso investimento di risorse per lo sviluppo dei settori giovanili da parte delle società italiane e, di conseguenza, dei giovani calciatori emergenti che, spesso, si vedono preferire calciatori stranieri. Nonostante l'inattesa vittoria dei Campionati Europei di calcio del 2021, la scarsa attenzione ai calciatori italiani, vuoi per aspetti strutturali del settore, vuoi per meccanismi fiscali, si ripercuote inevitabilmente anche sui risultati sportivi ottenuti, soprattutto dalle rappresentative nazionali, ma anche dai club italiani. Sotto questa chiave di lettura non appare casuale la recente disfatta della Nazionale che non ha ottenuto la qualificazione per il Campionato del Mondo che si disputerà in Qatar nel 2022 e nemmeno la mancata qualificazione al Mondiale del 2018, segno che quella che si sta riscontrando è una difficoltà che trova le proprie origini in tempi più remoti. La nazionale maggiore, dopo la vittoria del Campionato del Mondo del 2006 non ha più raggiunto una fase a eliminazione diretta della massima competizione e, allo stesso tempo, nessuna squadra di club italiana è più riuscita ad aggiudicarsi una competizione europea dopo la stagione 2009/10<sup>109</sup>. Questa progressiva fuoriuscita dall'*élite* del calcio mondiale ha delle ragioni che devono essere ricercate in una prospettiva di lungo periodo, con ulteriori aggravii nel breve periodo, le cui conseguenze appaiono lampanti, soprattutto se confrontate con le strategie adottate nei massimi campionati a livello mondiale. Senza voler entrare nel merito della questione, è un dato di fatto il differente impiego che viene effettuato dei giovani calciatori che all'estero vengono impiegati come veri e propri elementi a valore aggiunto anche dai "Top club"<sup>110</sup>, mentre in Italia, nella migliore delle ipotesi, si trovano a dover faticare per farsi spazio

---

<sup>109</sup> Nella stagione sportiva 2021/22 la Roma ha vinto la nuova *Conference League*, tuttavia schierando solo quattro calciatori italiani titolari.

<sup>110</sup> *Jamal Musiala*, giovane calciatore tedesco tesserato per il *Bayern Monaco*, ha segnato il primo gol in *Champions League* (la massima competizione a livello di competizioni per club) all'età di 17 anni e 363 giorni nel corso della stagione sportiva 2021/22

anche nei piccoli club di bassa classifica. Il discorso è sicuramente ampio e le chiavi di lettura possono essere molteplici, tuttavia i risultati sono inequivocabili: l'Italia, nel 2022, si è posizionata al quinto posto, tra i cinque maggiori campionati europei, per utilizzo medio dei giocatori classe 2003 e 2004<sup>111</sup> e al quarto posto nella classifica per investimenti medi annui nei settori giovanili (Tabella 5.6).

Tabella 3.6 - Investimenti annui medi nei settori giovanili (UEFA 2022)

NAZIONE	SPESA (mln)
Inghilterra	6,5
Germania	5,4
Francia	4,8
Italia	4,6
Spagna	3,8

La UEFA nello studio in analisi si è occupata di monitorare gli investimenti sostenuti dalle squadre partecipanti ai Top 5 campionati europei per il settore giovanile e per le strutture ad esso adibite. Non è un caso che l'Italia si posizioni sempre nelle parti basse della classifica, spesso comandata dal Campionato inglese e seguito da quello tedesco e francese, sia che si tratti di minutaggio concesso ai giovani calciatori nazionali, sia che si tratti di spese sostenute per lo sviluppo delle strutture adibite ai giovani. La Spagna nella classifica delle spese sostenute per il settore giovanile si posiziona al quinto posto, unica nazione dei Top 5 campionati europei posizionata al di sotto dell'Italia, tuttavia, il dato è da ricondurre in larga parte al Barcellona, famoso in tutto il mondo per la propria "Cantera" che, solo recentemente, ha lanciato talenti come Pedri e Gavi, calciatori già affermatosi ai massimi livelli mondiali.

I dati evidenziati portano a conseguenze altrettanto logiche: la Nazionale e i club italiani faticano, ormai da più di 15 anni, ad affermarsi a livello mondiale ed europeo. Come risultato dalla scarsa attenzione ai settori giovanili e, in generale, ai giovani talenti italiani, deriva la conseguenza che questi spesso faticano ad affermarsi ad alti livelli, trovando maggiore spazio nelle competizioni minori (Serie B, Lega Pro o altri campionati minori a livello mondiale<sup>112</sup>) o, nel migliore dei casi, in club di medio basso livello delle massime competizioni. Questa tendenza ha ripercussioni preoccupanti a livello di intero sistema calcistico italiano, contribuendo ad incentivare un declino delle competizioni nostrane

<sup>111</sup> "Training Facilities and Youth Investment – Landscape 2020", UEFA

<sup>112</sup> È, ad esempio, il caso di Wilfried Gnonto, prospetto di grande qualità cresciuto nelle giovanili dell'Inter che, per trovare spazio, è stato ceduto al *FC Zurigo*, similmente a quanto avvenuto qualche anno prima a Sebastiano Esposito.

che non reggono il confronto con quelle degli altri maggiori campionati. Conseguenza di ciò è la perdita di fascino delle competizioni italiane che, al contrario di quanto avveniva fino ad un ventennio fa, non sono più in grado di attrarre grandi calciatori, facendo diminuire ulteriormente il livello tecnico della competizione senza che questo giochi a favore dei giovani calciatori italiani.

## **5.5 CONCLUSIONI**

In conclusione, si è analizzato come il settore calcistico italiano presenti delle distorsioni da ricondurre a differenti fattori: in un'ottica di lungo periodo, la struttura dettata dalla Federazione (in particolare con l'introduzione della Stanza di compensazione e dell'obbligatorietà delle garanzie bancarie o assicurative) ha prodotto un effetto di esterificazione dei calciatori militanti soprattutto nelle massime competizioni, vista la presenza di istituti distorsivi come la Stanza di compensazione, la cui gestione è demandata alle rispettive Leghe. Tale aspetto deve essere letto congiuntamente ad un'evoluzione del panorama calcistico italiano che ha visto negli anni l'ingresso di sempre più proprietà straniere interessate ad investire nel settore, soggetti che presentano una forte avversione ai meccanismi posti alla base del calciomercato nazionale quali, ad esempio, gli strumenti fideiussori. In un'ottica di medio-breve periodo, inoltre, un'ulteriore spinta al *trend* già riscontrato è stata conferita da istituti quali il Contributo di solidarietà e il Regime "impatriati" che hanno prodotto l'effetto di rendere meno onerose le operazioni di acquisto di calciatore dall'estero, piuttosto che entro i confini nazionali. Tuttavia, l'impatto netto e dirompente di tali istituti nel breve periodo è stato rilevato solo da alcune analisi, anche a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19 in concomitanza con l'ingresso degli istituti che, ad esempio, ha distorto gli effetti sulle operazioni di acquisto realizzate, andando a ridurre la capacità di spesa dei club. È comunque innegabile che anche tali istituti abbiano contribuito ad una tendenza ormai consolidata da circa 15 anni di esterificazione del calcio italiano, caratterizzato da una presenza e un impiego sempre maggiore di calciatori stranieri, a discapito di quelli nazionali. Per questi motivi si ritiene necessaria una riforma del settore calcio andando a modificare gli aspetti maggiormente critici che producono un disincentivo agli investimenti nei confronti calciatori italiani.

## CONCLUSIONI

Nel corso dell'elaborato sono stati affrontate, in modo teorico e successivamente con evidenze pratiche, le tematiche maggiormente critiche per il settore calcistico italiano. Dopo un'introduzione storica del contesto sono stati esposti gli aspetti tributari, strutturali e regolamentali che stanno alla base di un arbitraggio favorevole alle operazioni di calciomercato di società italiane al di fuori dei confini nazionali, piuttosto che entro gli stessi. In questo senso istituti quali il regime fiscale agevolato per gli sportivi impatriati, congiuntamente ad aspetti caratteristici del mondo calcio (come la Stanza di compensazione e il Contributo di solidarietà), creano un disincentivo ad instaurare operazioni di acquisto di calciatori entro i confini nazionali, favorendo, al tempo stesso, i trasferimenti in entrata dall'estero. Gli effetti prodotti da queste variabili endogene devono essere suddivisi, a seconda del loro orizzonte temporale, in:

- Fattori quali l'evoluzione degli assetti proprietari delle società sportive italiane, soprattutto ai vertici del settore calcistico, e la Stanza di compensazione. Essi agiscono in un orizzonte di lungo periodo, contribuendo all'evoluzione del panorama calcistico italiano;
- Al contrario, aspetti come il Regime "impatriati" ed il Contributo di solidarietà, hanno prodotto i loro effetti in un'ottica di breve periodo, essendo entrati in vigore a partire del periodo di imposta 2020 (ossia dalla stagione sportive 2019/20), peraltro quasi in concomitanza con l'avvento della pandemia globale di Covid-19 che potrebbe averne mitigato i reali effetti.

L'evidenza, innegabile e palese, è che il contesto calcistico italiano ha subito un'evoluzione consistente nel tempo che ha intrapreso una direzione spiacevole per lo stesso. Il dato di fatto è che nell'arco temporale di appena un decennio i calciatori italiani sono passati dall'essere riconosciuti come campioni di valore assoluto a livello globale, con conseguenti risultati anche a livello di Rappresentative Nazionali, di squadre di Club italiane e di appetibilità delle competizioni nazionali, al vedersi spesso messi in secondo piano rispetto ad omologhi calciatori stranieri. L'effetto finale è quello di un impoverimento e di una perdita di fascino del calcio italiano, con ripercussioni sia di tipo sociale, che economico. Il *Ranking FIFA*, aggiornato a marzo 2022, riassume in un dato puntuale quello che il calcio italiano sta vivendo ormai da 15 anni, testimoniando la presenza della Nazionale italiana al sesto posto della classifica, ma con la concreta possibilità che gli "Azzurri" escano dalla *Top 10* a causa della mancata qualificazione al

mondiale 2022 in *Qatar*. La storia non cambia prendendo in analisi il *Ranking UEFA* che classifica, invece, le squadre di club che, esclusa la Juventus posizionata in una piazza di assoluto rispetto guadagnando il quarto posto, vede la prima compagine italiana, il Napoli, posizionarsi al diciannovesimo posto, seguita dalla Roma ventesima, l'Inter ventiseiesima, il Milan ventisettesima, la Lazio trentatreesima e l'Atlanta quarantasettesima<sup>113</sup>. La classifica presenta un dato schiacciante se si considera che nella *Top 10* sono presenti quattro squadre inglesi e tre compagini spagnole. Va chiarito che il dato relativo al Ranking non esprime lo stato di salute di un intero movimento calcistico; tuttavia, rappresenta un buon indicatore della rilevanza dello stesso (attraverso l'importanza dei club che ne fanno parte) a livello continentale, nel caso della classifica redatta dalla UEFA, o mondiale, nel caso del dato stilato dalla FIFA.

Il discorso appare sicuramente complesso e considerare isolatamente uno dei predetti fattori potrebbe condurre a considerazioni errate, sicché partendo dall'evidenza di un settore in difficoltà attribuire le colpe a solo una delle variabili analizzate sarebbe limitante. In questo senso la Stanza di compensazione, sebbene presenti una finalità condivisibile di stabilità del settore e di salvaguardia dell'equilibrio finanziario nel caso di eventuali shock, ha la colpa di rendere maggiormente gravose le operazioni di calciomercato di sportivi entro i confini dello Stato per le casse delle società italiane, aggiungendo al costo di acquisto del giocatore ulteriori oneri derivanti dal ricorso ad istituti di garanzia bancaria ed assicurativa, obbligatori per le operazioni nazionali e non previste per quelle internazionali. Congiuntamente ad un aspetto meramente economico deve essere considerato un aspetto culturale che si intreccia con la trasformazione degli assetti proprietari delle società sportive italiane. Infatti, i soggetti stranieri, sempre più presenti nel contesto calcistico italiano, presentano un'avversione, o comunque una minore familiarità, all'utilizzo di strumenti di garanzia i quali, come ricordato in precedenza, sono un requisito necessario richiesto dalle norme federali per l'accesso al calciomercato nazionale. Se a questo si aggiunge che molto spesso i nuovi proprietari stranieri sono soggetti che in precedenza non operavano in Italia, si devono considerare anche le complicazioni derivanti dall'accredito di tali soggetti nei confronti degli istituti abilitati dalla Federazione al rilascio delle garanzie richieste, aggiungendo ulteriori criticità ad un panorama già sotto pressione. Prendendo in analisi le ragioni che hanno

---

<sup>113</sup> Sacchi M., "Ranking storico: la Juve vola quarta, l'Inter supera il Milan" (29 maggio 2022), Calcio e Finanza

contribuito al costante incremento della presenza di proprietà straniera nel calcio italiano queste sono sicuramente il fascino e la storia delle competizioni nostrane, ma anche gli elevati proventi televisivi ottenibili, i numerosi piazzamenti per le coppe europee presenti nelle competizioni e, infine, l'impoverimento dei soggetti italiani che ha reso conveniente per gli investitori stranieri volgere la propria attenzione verso il panorama nostrano. Che si voglia attribuire all'uno o all'altro fattore la causa dell'evoluzione del contesto calcistico italiano un punto risulta comunque centrale: il sistema calcio per come impostato attualmente risulta inadatto ad accogliere i soggetti stranieri e, soprattutto, finisce per limitare le capacità di spesa di tali individui all'interno del panorama nazionale, incentivando gli investimenti all'estero, sottraendo risorse al calcio italiano e all'economia in generale.

A partire dalla stagione sportiva 2019/20 ai fattori già descritti se ne aggiungono altri due che rimangono nella stessa direzione impartita dalle variabili precedentemente citate: il Regime "impatriati" e il Contributo di solidarietà. Il primo è un regime di tassazione agevolata applicabile ai cosiddetti soggetti "impatriati", ossia i soggetti che nei due precedenti periodi di imposta hanno avuto la propria residenza al di fuori dei confini dello Stato italiano e che la trasferiscono nel territorio italiano con la volontà di permanervi per almeno due annualità. A tali soggetti è concesso uno sconto fiscale che trova giustificazione nella *ratio* di attrarre in Italia soggetti con particolari caratteristiche che li rendono eccezionali e che, quindi, per la sola presenza all'interno del contesto italiano, sono in grado di generare valore aggiunto. Per gli sportivi professionisti il trattamento agevolato consiste nella non imponibilità del 50% dei redditi prodotti per cinque periodi di imposta, estendibile per altri cinque anni al verificarsi di particolari condizioni. Il regime è stato più volte modificato fino ad arrivare alla declinazione attuale che prevede un limite quantitativo per l'accesso al regime consistente nella presenza di un compenso contrattuale lordo di 1 milione di euro, e un limite qualitativo tale per cui possono accedere solamente i soggetti che abbiano più di 20 anni di età. Appare chiaro come, anche solo volgendo l'attenzione al contesto calcistico, il regime comporti una separazione e una conseguente disparità di trattamento tra i soggetti qualificati come sportivi professionisti e quelli che, al contrario, non lo sono. Non solo, la disparità di trattamento più critica, soprattutto con riferimento al contesto sportivo, è quella effettuata tra calciatori assoggettati al regime predetto e quelli che, al contrario, ne sono esenti. Questo, tenuto a mente che le società sportive fungono da sostituto d'imposta per gli atleti



tesserati, appare disincentivante per i calciatori che non sono assoggettati al regime “impatriati” poiché il reale effetto che si genera è un costo maggiore che le società devono sostenere per disporre delle prestazioni di tali soggetti, piuttosto che di quelli assoggettati al regime. In altri termini, lo sportivo al quale è applicabile il regime “impatriati” alle società costa meno, ovvero, a parità di costo ha la possibilità di percepire uno stipendio netto maggiore. Tutto l’istituto, quindi, produce l’effetto di disincentivare gli acquisti dei calciatori nazionali, non assoggettati al regime fiscale agevolato, facendo preferire i trasferimenti di calciatori dall’estero. Infine, il Contributo di solidarietà, introdotto a partire dal 2020 anche per le operazioni di calciomercato nazionali, genera un ulteriore disincentivo all’acquisto di calciatori entro i confini nazionali, per le medesime ragioni esposte in precedenza in merito alla Stanza di compensazione, ossia all’obbligatorietà di transitare attraverso questo istituto, comportando la necessità di disporre di una garanzia bancaria o assicurativa.

L’evoluzione del panorama calcistico italiano, come più volte ripetuto, è un processo che si protrae ormai da molti anni ed è il frutto di una serie di fattori di disparata natura, dall’impoverimento del contesto economico italiano, al fascino storico delle nostre competizioni fino ad arrivare alla possibilità di generare business alternativi grazie alla fama che i club italiani godono nel mondo. Sebbene preso singolarmente quest’ultimo fattore non rappresenti un problema e, anzi, permetta di apportare nuove risorse, sia economiche che manageriali, all’interno dei confini nazionali, le criticità sorgono dal disallineamento tra la trasformazione delle proprietà dei club italiani e la struttura dettata dalla Federazione per il calcio. Se, da un lato, le proprietà straniere hanno la volontà di apportare ingenti risorse all’interno del contesto italiano, investendo in infrastrutture e, in generale, nei calciatori italiani, dall’altro lato meccanismi come la Stanza di compensazione rendono tale processo più complicato. È stato più volte ripetuto come tale istituto, sebbene con finalità condivisibili di stabilità e di tutela degli interessi creditori dei soggetti in gioco, produca l’effetto di sottrarre risorse dal calcio italiano, per attrarle verso l’estero o verso il contesto bancario e assicurativo. È per questo motivo che si ritiene essere necessaria una riforma della Stanza di compensazione, la quale risulta essere sicuramente un fattore centrale del contesto calcistico, essendo stata più volte teorizzata anche dalla FIFA a livello internazionale. Il problema, dunque, non è la presenza delle Stanze di compensazione, ma come la finalità cui questa è finalizzata viene raggiunta, ossia la necessità di disporre di garanzie bancarie e assicurative. Questi strumenti, vale la

pena ribadirlo, costituiscono dei costi accessori che le società italiane devono sostenere per accedere al calciomercato nazionale, costi che, al contrario, non sono necessari per le operazioni internazionali. In questo senso, il primo intervento che si ritiene necessario è un ripensamento della Stanza di compensazione, in particolare prevedendo l'abbandono dell'obbligatorietà delle garanzie bancarie e assicurative che sono il reale punto di frizione dell'istituto. La finalità della Stanza di compensazione è quella della tutela dei creditori per cui se una società a debito non dovesse pagare, la Lega potrebbe escutere la fideiussione e con i soldi ottenuti soddisfare l'interesse delle società creditrici, volendo mantenere lo stesso obiettivo di stabilità perseguito dalla Stanza di compensazione, questo potrebbe essere ottenuto attraverso strade meno onerose, come, ad esempio, la possibilità di porre in essere delle azioni alternative che mantengano inalterata la tutela dei creditori prevedendo maggiore rigore e vincoli più stringenti per l'ammissione al Campionato, o per l'ammissione delle società alle operazioni di calciomercato. Ulteriori provvedimenti che potrebbero essere intrapresi sono delle penalizzazioni severe, in termini di sottrazione di punti nelle competizioni, nel caso in cui non avvenga il tempestivo pagamento dei debiti nella Stanza di compensazione. Le soluzioni predette, accompagnate dall'abolizione dell'obbligatorietà delle garanzie bancarie o assicurative, avrebbero il vantaggio di raggiungere un duplice obiettivo:

- Conferire mobilità al mercato mantenendolo attivo;
- Evitare che siano presenti situazioni di insoluto nei confronti dei creditori.

Anche il Regime "impatriati" ha delle finalità condivisibili le quali hanno portato la normativa ad evolversi e modificarsi nel tempo. L'obiettivo finale del regime è quello di attrarre entro i confini dello Stato soggetti che presentino particolari caratteristiche tali da giustificare un trattamento impositivo agevolato per il solo fatto dell'apportare un valore aggiunto con la propria presenza. Appare chiaro come la logica conseguenza sia quella di selezionare i soggetti che effettivamente presentino delle caratteristiche eccezionali e, quindi, che siano realmente in grado di generare valore aggiunto, esattamente come avveniva con il regime originario introdotto nel 2015 (sebbene questo risultasse fin troppo limitante e preclusivo). Infatti, la normativa per come elaborata in origine prevedeva, oltre ai requisiti relativi alla residenza all'estero per i precedenti cinque periodi di imposta rispetto a quello del trasferimento, anche la presenza di particolari qualifiche dei soggetti. In seguito, la normativa è stata modificata estendendo l'applicazione anche agli sportivi professionisti, accorciando il requisito temporale della residenza all'estero a due periodi

di imposta precedenti a quello di trasferimento e rimuovendo le particolari qualifiche degli individui. In questo senso, con la modifica della previsione normativa nel 2019, la finalità originaria del regime è stata leggermente modificata permettendo a qualsiasi soggetto, anche in assenza di particolari caratteristiche, di poter disporre del regime generando il reale problema che ha portato alla creazione delle distorsioni rilevate, in particolare, nel contesto sportivo. Infine, nel 2022 la normativa ha subito un'ulteriore evoluzione cercando di ricondurre il regime verso quella che era la finalità originaria, ossia la selezione delle eccellenze. Il problema, ancora una volta, è che la modalità con cui questo è stato fatto risulta inadatta per ottenere il risultato sperato. Infatti, l'emendamento ha introdotto due nuovi requisiti:

- La presenza di un compenso lordo da contratto di almeno 1 milione di euro;
- La non applicabilità del regime ai soggetti che abbiano meno di 20 anni.

Il secondo requisito è stato introdotto con la volontà di eliminare totalmente, almeno dai settori giovanili, l'effetto distorsivo generato dal regime fiscale agevolato, permettendo di focalizzare maggiormente l'attenzione allo sviluppo dei giovani calciatori italiani. L'obiettivo del primo requisito nell'intenzione del legislatore è proprio quello di selezione delle eccellenze, tuttavia, l'introduzione di una soglia quantitativa risulta inadatta a perseguire lo scopo predetto. Infatti, se l'effetto distorsivo si manifesta quasi esclusivamente a livello di Serie A, poiché per la Serie B e la Serie C questo è limitato da meccanismi di mutualità e di maggiori compensi conferiti in ragione del minutaggio concesso ai giovani calciatori, l'introduzione di una soglia commisurata al reddito lordo percepito dai calciatori risulta insufficiente a limitare le criticità. In altre parole, i calciatori di Serie A, se non per i club che militano nelle parti basse delle classifiche, dispongono di stipendi superiori alla soglia predetta, sicché l'introduzione della stessa non produce effetti rilevanti nel settore. Il Legislatore, in ogni caso, si è reso conto della necessità di un ripensamento del meccanismo e, infatti, l'emendamento di maggio 2022 arriva proprio in risposta delle criticità palesatesi, tuttavia, l'introduzione di una mera soglia quantitativa non appare congrua a risolvere il problema. In questo senso si ritiene che potrebbe essere più adatto commisurare l'accesso al regime agevolato al realizzarsi di reali caratteristiche eccezionali dello sportivo inserendo dei requisiti collegati al *palmares* degli atleti, declinati in base all'età degli stessi. Una soluzione, ad esempio, potrebbe essere prendere in considerazione il numero di presenze nelle Nazionali maggiori, per calciatori che presentino un'età matura (ad esempio. 26-28 anni), mentre

per i calciatori più giovani si potrebbero prendere in considerazione le presenze nelle Nazionali giovanili. Un meccanismo simile è previsto per i giocatori dell’NBA per la determinazione del cosiddetto “Massimo salariale”. In altre parole, la negoziazione degli stipendi tra squadra e giocatori non è del tutto libera nell’NBA dovendosi attestare entro un minimo ed un massimo salariale. In particolare, il tetto massimo viene determinato sulla base dei risultati ottenuti dal giocatore (quali, ad esempio, stagioni disputate nella Lega, partecipazioni ad eventi quali l’*All-Star Game*, la vittoria di particolari premi individuali) che lo rendono meritevole di un ingaggio superiore. Una soluzione simile potrebbe essere declinata anche per l’accesso al regime “impatriati” individuando particolari requisiti od obiettivi sportivi che il calciatore deve conseguire per potervi accedere. In questo senso si potrebbe prendere in considerazione, ad esempio, il numero di presenze con le Nazionali maggiori o giovanili, ma anche il numero di presenze nei massimi campionati (tenendo in considerazione il coefficiente di difficoltà degli stessi testimoniato, ad esempio, dal *ranking*), i titoli nazionali ed europei vinti, oltre ad i premi individuali ottenuti. La soluzione migliore, seppur le declinazioni sono infinite e dovrebbero essere valutate dagli organi competenti, appare una combinazione tra questi requisiti predetti, ad esempio, attraverso la redazione di una classifica di parametri ottenuti i quali il calciatore potrebbe essere ritenuto meritevole di essere assoggettato al regime agevolato.

Infine, uno dei problemi prodotti dai fattori descritti in precedenza è la scarsa attenzione e la diminuzione degli investimenti rivolti allo sviluppo e al sostentamento dei settori giovanili. Questo aspetto si ripercuote, a sua volta, sull’evoluzione dell’intero movimento calcistico italiano e, come più volte ripetuto, sui risultati ottenuti, in primo luogo, dalle Rappresentative nazionali e, in secondo luogo, dalle squadre di club italiane. Una possibile soluzione a questa scarsa attenzione allo sviluppo dei settori giovanili potrebbe essere l’introduzione di un meccanismo di incentivazione commisurato all’utilizzo che le società fanno dei vivai. Questo aspetto dovrebbe essere accompagnato da una riforma dei settori giovanili, cercando di incentivare al contempo gli investimenti nelle infrastrutture adibite ai vivai e, inoltre, cercando di favorire l’afflusso di risorse. Si ritiene, quindi, necessaria l’abolizione del divieto di ricavi da sponsorizzazioni introdotto dal Decreto dignità, vincolando, ad esempio, la loro destinazione all’investimento nei settori giovanili. Per fare ciò potrebbe essere introdotta un’attività di rendicontazione, alla quale, per altro, il calcio non è estraneo essendo presenti dei meccanismi simili per le serie

minori, volta a certificare l'effettiva destinazione di quelle risorse e, al tempo stesso, rendendola propedeutica alla distribuzione di risorse in base al miglior impiego dei settori giovanili stessi (esattamente come avviene per l'accesso alla mutualità per i club di Serie B e Lega Pro). In questo senso risulterebbe utile una riforma della Legge Melandri, ossia la legge che disciplina la ripartizione dei diritti TV e, soprattutto con riferimento alla ripartizione dei proventi per i club di Serie A, potrebbe essere introdotto un meccanismo di suddivisione di tali ricavi in base al minutaggio concesso ai giovani calciatori, similmente a come già disposto per le serie minori dove i club hanno la possibilità di conseguire maggiori proventi concedendo minutaggi più elevati ai giovani atleti.

## Appendice 1: metodo di calcolo del costo medio per acquisto dei calciatori

Il costo medio per acquisto dei calciatori stranieri e nazionali riepilogati nella Figura 5.5 è stato calcolato come segue:

$$\text{Costo medio} = \frac{\text{Costo totale operazioni per stagione sportiva}}{\text{Numero di operazioni per stagione sportiva}}$$

I dati utilizzati per il calcolo sono esposti nelle seguenti Tabelle:

*Tabella 6.1 - Costo delle operazioni di calciomercato per stagione sportiva*

Stagione	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Acquisti dall'Italia	282	383	360	354	250	425	458	579	642	714	479	369
Acquisti dall'estero	228	314	227	270	187	352	404	493	710	771	517	424
<b>Totale</b>	<b>510</b>	<b>697</b>	<b>586</b>	<b>624</b>	<b>437</b>	<b>777</b>	<b>862</b>	<b>1.072</b>	<b>1.352</b>	<b>1.486</b>	<b>995</b>	<b>793</b>

*Tabella 6.2 - Numero di operazioni di calciomercato per stagione sportiva*

Stagione	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Acquisti dall'Italia	221	289	301	322	301	252	218	213	222	246	171	180
Acquisti dall'estero	112	117	140	144	136	136	126	116	130	129	110	118
<b>Totale</b>	<b>333</b>	<b>406</b>	<b>441</b>	<b>466</b>	<b>437</b>	<b>388</b>	<b>344</b>	<b>329</b>	<b>352</b>	<b>375</b>	<b>281</b>	<b>298</b>

Il calcolo è stato svolto sia con riferimento ai calciatori provenienti dall'estero, sia per quelli provenienti dall'Italia ottenendo evidenza del costo medio impiegato per l'acquisto di ciascuno di questi asset.

## **Bibliografia**

Agenzia delle Entrate, Circolare n.37/E, Roma, 20 dicembre 2013

D.L. 20 novembre 1996, n. 272, in materia di “Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche”

D.L. 20 settembre 1996, n. 485, in materia di “Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche”

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, in materia di “Crescita e internalizzazione delle imprese”

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di “Imposte sui redditi”, TUIR

FIFA, *Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori* (2022)

Gravina G., *Il calcio italiano: analisi, numeri, scenari e prospettive future* (2018)

Interdonato M., *Lezioni sull'IRPEF*, Caucci Editore, Bari, 2020

FIGC, *Norme Organizzative Interne Federali*

L. 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”

L. 18 novembre 1996, n. 586 in materia di “Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche

L. 23 marzo 1981, n. 91, in materia di “Disciplina dello sport professionistico”

L. 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”

R.D.L. 16 marzo 1942, n. 262, “Codice civile”

Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 15 dicembre 1995, Causa C-415/93, in materia di “Conformità ai trattati fondamentali dell'Unione Europea”

## **Sitografia**

Agenzia delle Entrate, *Lavoratori impatriati – Che cos'è*, <  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/lavoratori-rimpatriati-che-cos-%25c3%25a8->







<https://www.calcioefinanza.it/2022/04/09/football-affairs-nuovo-fair-play-finanziario-dettagli/>> (9 aprile 2022)

Pino M., *Il contributo di solidarietà nei trasferimenti dei calciatori*, Calcio e Finanza, <<https://www.calcioefinanza.it/2018/07/20/contributo-solidarieta-calciomercato-cristiano-ronaldo-coutinho/>> (20 luglio 2018)

QuiFinanza.it, *Fideiussione bancaria: le caratteristiche e come funziona*, <<https://quifinanza.it/soldi/cose-come-funziona-fideiussione-bancaria/353936/>> (25 febbraio 2020)

Redazione Calcio e Finanza, *Casagrande: "Rilanciare i trasferimenti nazionali per il bene del calcio"*, Calcio e Finanza, <<https://www.calcioefinanza.it/2021/11/09/casagrande-come-favorire-trasferimenti-nazionali-calcio/>> (9 novembre 2021)

Redazione Calcio e Finanza, *Dai debiti al costo rosa: i punti chiave del nuovo FFP*, Calcio e Finanza, <<https://www.calcioefinanza.it/2022/03/29/nuovo-fair-play-finanziario-regole/>> (29 marzo 2022)

Redazione Calcio e Finanza, *Decreto Dignità, danno da 200 milioni per il calcio italiano*, Calcio e Finanza, <<https://www.calcioefinanza.it/2019/06/17/decreto-dignita-un-danno-da-200-milioni-per-il-calcio-italiano/>> (17 giugno 2019)

Redazione Calcio e Finanza, *Decreto Dignità: governo prepara il cambiamento?*, Calcio e Finanza, <<https://www.calcioefinanza.it/2021/06/08/decreto-dignita-governo-prepara-cambiamento/>> (8 giugno 2021)

Redazione Calcio e Finanza, *Gli stranieri giocano di più in 18 club su 20*, Calcio e Finanza, <<https://www.calcioefinanza.it/2021/10/11/serie-a-stranieri-club/>> (11 ottobre 2021)

Redazione Calcio e Finanza, *Il calcio è lo spettacolo più seguito in Italia: volume d'affari da 2,4 miliardi*, Calcio e Finanza, <<https://www.calcioefinanza.it/2018/07/26/quanto-vale-calcio-in-italia-2017-volume-affari/>> (26 luglio 2018)

Redazione Calcio e Finanza, *Il mercato e le 7 sorelle: saldo e impatto a bilancio per i top club*, Calcio e Finanza, <<https://www.calcioefinanza.it/2021/09/04/il->

[mercato-e-le-7-sorelle-saldo-e-impatto-bilancio-per-top-club/](#)> (4 settembre 2021)

Redazione Calcio e Finanza, *L'audience di Russia 2018: oltre 3,5 miliardi di telespettatori per i Mondiali*, Calcio e Finanza, <<https://www.calcioefinanza.it/2018/12/21/audience-di-russia-2018-oltre-35-miliardi-di-tele spettatori-per-mondiali/>> (21 dicembre 2018)

Repubblica.it, *Mondiali Russia 2018, ascolti record: oltre mezzo mondo davanti alla tv*, <[https://www.repubblica.it/sport/calcio/esteri/2018/12/21/news/russia\\_2018\\_ascolti\\_record\\_oltre\\_mezzo\\_mondodavanti\\_alla\\_tv-214804832/](https://www.repubblica.it/sport/calcio/esteri/2018/12/21/news/russia_2018_ascolti_record_oltre_mezzo_mondodavanti_alla_tv-214804832/)> (21 dicembre 2018)

Riggio S., *Atalanta agli americani: 9 squadre di serie A su 20 sono proprietà straniere*, Corriere della Sera, <[https://www.corriere.it/sport/calcio/serie-a/cards/atalanta-americani-9-squadre-serie-su-20-sono-proprietari-straniere/atalanta\\_principale.shtml?refresh\\_ce](https://www.corriere.it/sport/calcio/serie-a/cards/atalanta-americani-9-squadre-serie-su-20-sono-proprietari-straniere/atalanta_principale.shtml?refresh_ce)> (19 febbraio 2022)

Sacchi M., *Nuovo FFP: chi lo rispetta e chi no in Serie A*, Calcio e Finanza, <<https://www.calcioefinanza.it/2022/04/07/nuovo-fpf-costi-ricavi-rapporto-serie-a/>> (7 aprile 2022)

Spaziante M., *I ricavi da diritti TV: quanto incasseranno i club in Serie A*, Calcio e Finanza, <<https://www.calcioefinanza.it/2021/05/25/ricavi-diritti-tv-serie-a-2020-2021/>> (25 maggio 2021)

Spaziante M., *Seria A, ecco come può cambiare la ripartizione dei diritti tv con il nuovo contratto*, Calcio e Finanza, <<https://www.calcioefinanza.it/2018/02/06/ripartizione-diritti-tv-serie-a-2018-2021-mediapro/>> (6 febbraio 2018)

Sport.Sky.it, *Calcio, le proprietà più ricche in Italia: la classifica di Forbes*, <<https://sport.sky.it/calcio/calcio-proprietari-piu-ricche-italia-classifica#00>> (06 aprile 2022)

Sport.Sky.it, *Decreto crescita, l'emendamento: nuovo tetto agli sgravi fiscali per i giocatori stranieri*, <<https://sport.sky.it/calcio/2022/05/09/decreto-crescita-calcio-emendamento>> (9 maggio 2022)

Sport.Sky.it, *Le squadre italiane con proprietari stranieri: l'ultima è l'Ancona Metallica*, < <https://sport.sky.it/calcio/serie-a/squadre-serie-a-italia-proprietari-stranieri>> (31 marzo 2022)

Sport.Sky.it, *UEFA, approvato il nuovo regolamento sulla sostenibilità finanziaria*, < <https://sport.sky.it/calcio/champions-league/2022/04/07/uefa-nuovo-regolamento-sostenibilita-finanziaria#08>> (7 aprile 2022)

Transfermarkt.it, < <https://www.transfermarkt.it/>>

Treccani, *Calcio – La storia del calcio*, < [https://www.treccani.it/enciclopedia/calcio-la-storia-del-calcio\\_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/calcio-la-storia-del-calcio_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/)>

Turcato E., *Facciamo i conti: disastro nazionale, pochi italiani e scarsi investimenti sui settori giovanili*, Eurosport, < [https://www.eurosport.it/calcio/serie-a/2021-2022/facciamo-i-conti-disastro-nazionale-pochi-italiani-e-scarsi-investimenti-sui-settori-giovanili\\_sto8859918/story.shtml](https://www.eurosport.it/calcio/serie-a/2021-2022/facciamo-i-conti-disastro-nazionale-pochi-italiani-e-scarsi-investimenti-sui-settori-giovanili_sto8859918/story.shtml)> (25 marzo 2022)

UEFA.it, *Il Comitato Esecutivo UEFA approva il nuovo regolamento sulla sostenibilità finanziaria*, < <https://it.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0274-14d9f74abb27-14f4b746f5e1-1000--approvato-il-nuovo-regolamento-sulla-sostenibilita-finanziaria/>> (7 aprile 2022)

Wikipedia, *Calcio in Italia*, < [https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio\\_in\\_Italia](https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_in_Italia)> (7 giugno 2022)

Wikipedia, *Contributo di solidarietà*, < [https://it.wikipedia.org/wiki/Contributo\\_di\\_solidariet%C3%A0#:~:text=Il%20contributo%20di%20solidariet%C3%A0%2C%20in,pensionistico%20latente%20non%20pi%C3%B9%20sostenibile](https://it.wikipedia.org/wiki/Contributo_di_solidariet%C3%A0#:~:text=Il%20contributo%20di%20solidariet%C3%A0%2C%20in,pensionistico%20latente%20non%20pi%C3%B9%20sostenibile)> (8 giugno 2022)

Wikipedia, *Fair play finanziario*, < [https://it.wikipedia.org/wiki/Fair\\_play\\_finanziario#cite\\_note-1](https://it.wikipedia.org/wiki/Fair_play_finanziario#cite_note-1)> (13 maggio 2022)

Wikipedia, *Federazione Italiana Giuoco Calcio*, < [https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione\\_Italiana\\_Giuoco\\_Calcio](https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Italiana_Giuoco_Calcio)> (26 maggio 2022)

Wikipedia, *Fideiussione*, < <https://it.wikipedia.org/wiki/Fideiussione>> (13 gennaio 2022)

Wikipedia, *FIFA*, < <https://it.wikipedia.org/wiki/FIFA>> (8 giugno 2022)

Wikipedia, *Union of European Football Association*, < [https://it.wikipedia.org/wiki/Union\\_of\\_European\\_Football\\_Associations](https://it.wikipedia.org/wiki/Union_of_European_Football_Associations)> (6 giugno 2022)

